

ARCHIVIO PACE DIRITTI UMANI BOLLETTINO

Supplemento al numero 2/2004 della Rivista 'Pace diritti umani'

L'Archivio è stato istituito in base all'art. 2 della L.R. del Veneto 30 marzo 1988, n.18 e successiva L.R. 16 dicembre 1999, n. 55.

Regione del Veneto
Giunta Regionale

n. 28

Università di Padova
Centro interdipartimentale
di ricerca e servizi sui diritti
della persona e dei popoli

Bambine e donne: presente e futuro di pace e giustizia

Il Corso di laurea triennale in "Scienze politiche e Relazioni internazionali-Curriculum Diritti umani" risulta essere il più affollato di iscritti fra i sette corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova: le donne ne costituiscono la grande maggioranza. La percentuale al femminile si eleva ulteriormente nel Corso di laurea magistrale (specialistica, biennale) in "Istituzioni e politiche dei Diritti umani e della Pace" fino a superare l'ottanta per cento degli iscritti.

Quest'ultima percentuale caratterizza anche i corsi annuali del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, attivati a Venezia a partire dal 1997 per iniziativa del Centro diritti umani dell'Università di Padova.

Sappiamo che le donne hanno superato il 50% della popolazione, ma i dati sopra riportati ci dicono qualcosa di più in termini di mutamenti qualitativi.

Gli uffici dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani e dell'Alto Commissariato per i Rifugiati sono stati esemplarmente gestiti da donne. Lo stesso avviene per la direzione dell'Unicef e per l'ufficio di Procuratore del Tribunale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia. Il neo-costituito Parlamento Panafricano è presieduto da una donna. Si potrebbero portare altri esempi di alte autorità internazionali o di ruoli di altissimo rilievo internazionale segnati al femminile. Certamente, è da ricordare il ruolo 'fondativo' di Eleanor Roosevelt svolto negli anni quaranta del secolo scorso: si deve a lei la costituzione della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite fin dall'inizio di funzionamento dell'ONU nel 1946. La signora Roosevelt ne divenne la prima presidente e in questa posizione

<i>Editoriale</i>	1
<i>Nazioni Unite</i>	3
<i>Agenda internazionale</i>	
<i>La violenza di genere</i>	16
<i>Conflitti armati</i>	19
<i>Le bambine</i>	22
<i>Rapporto Unicef</i>	24
<i>Rapporto Unesco</i>	25
<i>Pechino +10</i>	26
<i>Gender security</i>	27
<i>Mutilazioni genitali</i>	29
<i>Unione Europea</i>	31
<i>Consiglio d'Europa</i>	35
<i>Unione Africana</i>	37
<i>Italia</i>	38
<i>Regione del Veneto</i>	42
<i>Centro diritti umani</i>	45
<i>Calendario eventi 2005</i>	48

fu tra i protagonisti della redazione della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale il 10 dicembre del 1948. Questo, per restare nella storia recente e contemporanea e per capire, almeno in parte, il perché dell'interesse, anzi della leadership al femminile nel campo relativo ai diritti umani, all'aiuto umanitario, alla democratizzazione delle istituzioni internazionali, insomma i nuovi orizzonti dell'umanizzazione del diritto, della giurisdizione e della cooperazione allo sviluppo, quindi alle basi umanocentriche di un ordine mondiale di pace e di solidarietà. Ed è proprio la marcatura di genere che sta segnando l'identità dei nuovi orizzonti.

Ma io ritengo che ci siano altre ragioni, molto più profonde. La cultura dei diritti umani, anzi il sapere dei diritti umani, è di natura assio-pratica, fatta cioè di valori e di azioni, pervasa da immanente tensione all'incarnazione di valori universali nel quotidiano vivere, persona per persona, situazione per situazione, bisogno per bisogno, *hic et nunc*, concretamente, integralmente. Insomma, il sapere dei diritti umani è femminile e i maschi vi si devono accostare con la consapevolezza di dovere apprendere per completarsi. E poiché il paradigma dei diritti umani incombe, beneficamente, sul campo della politica e dell'economia in virtù dell'avvenuto riconoscimento giuridico internazionale, le donne dispongono di un potentissimo strumento non soltanto per il loro *empowerment* di genere, come indicato dalla Conferenza di Pechino del 1995, ma per la più generale *governance* a tutti i livelli, dal micro ambito municipale e regionale ai grandi santuari delle istituzioni multilaterali. In questo contesto strategico e tenuto conto dell'intima natura del sapere dei diritti umani, l'applicazione del principio secondo cui i diritti umani delle donne e delle bambine fanno indissociabilmente parte dei diritti umani non ha soltanto valenza per così dire corporativa di genere, ma riguarda lo sviluppo e l'effettività dell'intero campo dei diritti umani e quindi il miglioramento delle condizioni di vita in ogni parte del pianeta.

Le foto utilizzate in questo bollettino sono tratte dai seguenti siti internet:

Nazioni Unite: www.un.org

Unesco: www.unesco.org

Misna: www.misna.org

Osservatorio Balcani: www.osservatoriolbalcani.org

L'affresco, puntuale e aggiornato, contenuto nel presente fascicolo intende fare il punto sulla progressione del sapere, del diritto e della politica dei diritti umani con specifico riferimento ai diritti umani delle donne e delle bambine: dalle Nazioni Unite, la grande casa comune di tutti i membri della famiglia umana, all'Unione Europea e alla Regione Veneto. Come opportunamente segnalato nella pertinente sezione del fascicolo, anche in questa Regione è donna l'Assessore preposto all'area dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà: in particolare a lei va il merito di avere dato impulso e organicità, soprattutto in chiave di investimento educativo e formativo - dunque in termini infrastrutturali - all'impegno assunto con apposita legge, fin dal 1988, dalla Regione Veneto.

Nel grande affresco dedicato a istituzioni e normative ci sono naturalmente i problemi e le urgenze di casa nostra. In un editoriale è consentita soltanto qualche segnalazione.

Rimane certamente un problema quello delle varie forme di discriminazione e di violenza sulle donne e sulle bambine. Un problema è quello del precariato sul lavoro, del cosiddetto *mobbing* della precedenza data al licenziamento, o alla messa in cassa integrazione, delle donne nelle situazioni di chiusura totale o di de-localizzazione delle aziende. Legati al fenomeno dell'immigrazione ci sono i problemi dello sfruttamento e del traffico di donne. Di crescente rilievo sociale, giuridico e morale è il problema che riguarda quelle donne immigrate le quali, lavorando in particolare quali badanti o infermiere nelle nostre case e nei nostri ospedali, fanno partecipi le nostre famiglie dello stato di disagio in cui si trovano le loro famiglie rimaste nei paesi di provenienza: prive di madri, figlie, sorelle... La sfida del ricongiungimento del nucleo familiare ci coinvolge nel nostro più intimo vissuto quotidiano.

Partire dai diritti umani delle donne e delle bambine porta a considerare con mente nuova la pratica della socialità, della politica, dell'economia, dell'educare e del formare. Alla fine non può non scattare una più avvertita consapevolezza del valore della centralità della famiglia, del rilievo e della irrinunciabilità degli essenziali servizi sociali, della necessità di politiche pubbliche sostanziate di adeguate risorse.



Il divieto di discriminazione nei confronti delle donne

Il divieto di discriminazione in base al sesso negli strumenti generali sui diritti umani

L'impegno dell'ONU per la promozione e la protezione dei diritti delle donne trae fondamento dalla stessa Carta delle Nazioni Unite: essa sancisce per la prima volta in via generale il principio di non discriminazione tra i sessi. Mentre nel Preambolo afferma la fede nei diritti fondamentali *nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne*, nell'articolo lo Statuto introduce chiaramente tra i fini delle Nazioni Unite "il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua e di religione". In precedenza la condizione della donna era stata presa in considerazione dalla Società delle Nazioni nel quadro degli accordi internazionali contro la schiavitù e dall'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di tutela in ambito lavorativo. La condizione della donna aveva pertanto costituito oggetto di normazione unicamente con riferimento a specifiche questioni.

Sin dalla sessione inaugurale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1946, la questione dei diritti delle donne fu posta tra quelle prioritarie nell'agenda internazionale. In quello stesso anno, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite creò la **Commissione sulla condizione della donna (CSW)** (vedi pagina 14). La Commissione offrì un contributo importante nell'elaborazione della **Dichiarazione universale dei diritti umani**, approvata il 10 dicembre 1948, in particolare per quel che riguardò l'adozione di un linguaggio non sessista. Accanto all'affermazione del principio fondamentale per cui "tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti", la Dichiarazione universale sviluppa in concreto il divieto di discriminazione in base al sesso nell'ambito della famiglia, del matrimonio e della maternità, dei diritti politici e del lavoro. La successiva adozione nel 1966 dei due **Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali**, traduce in norme giuridiche vincolanti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale. Ambedue i Patti internazionali vietano all'art.2 qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella fondata sul sesso. In aggiunta i Patti hanno inteso ribadire con ancor maggior forza l'impegno di tutti gli Stati a garantire l'uguaglianza nel godimento dei diritti. L'art.3 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, ad



esempio stabilisce l'impegno da parte degli Stati parti a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto. Quest'ultimo trattato contiene inoltre specifiche disposizioni a protezione delle donne e della famiglia. L'art.7 stabilisce che "devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro", mentre l'art.10, dopo aver affermato nel primo comma che "il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi", riserva una particolare protezione a favore delle madri "per un periodo ragionevole prima e dopo il parto", durante il quale le lavoratrici madri "dovranno beneficiare di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale."

Per quel che riguarda il Patto internazionale sui diritti civili e politici, vi è da segnalare l'adozione nel marzo del 2000 da parte del **Comitato diritti umani**, istituito dallo stesso trattato, del *General Comment* n.28 relativo al già ricordato art.3. Esso riprende l'interpretazione del concetto di uguaglianza tra uomini e donne espressa in un precedente Commento del 1981, nel quale si sottolineava la necessità per lo Stato di rendere effettiva la protezione garantita dagli artt.2, 3 e 26 del Patto, mediante la definizione di misure

non solo di natura protettiva ma anche di carattere positivo. Tali misure devono essere volte a rimuovere tutte le condizioni che contribuiscono a mantenere le discriminazioni a carico delle donne e pertanto ad agevolare il processo di parificazione sostanziale tra uomini e donne. Il *General Comment* 28, (vedi oltre), introduce in maniera puntuale una serie di situazioni ove persistono pratiche discriminatorie.

In conclusione, questi strumenti normativi di carattere generale hanno offerto un contributo essenziale all'affermazione del **principio di non discriminazione** nei confronti delle donne. Nel corso degli anni, tuttavia, si è venuta delineando la consapevolezza circa i limiti che l'adozione di una prospettiva generale anti-discriminatoria presenta sotto il profilo del perseguimento dell'obiettivo dell'**uguaglianza reale**. L'esigenza maturata nel tempo è stata quella di mettere a punto degli strumenti legislativi tesi a rilevare e contrastare appieno la situazione di svantaggio iniziale che le donne subiscono in molti settori della vita sociale e le specifiche violazioni di cui esse sono ancora oggi vittime.



General Comment n.28, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, adottato dal Comitato Diritti Umani il 29 marzo 2000 in base all'art.40, paragrafo 4, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici

3. L'obbligo di garantire a tutti gli individui i diritti riconosciuti nel Patto, sancito dagli articoli 2 e 3 di quest'ultimo, impone agli stati parte di adottare tutte le misure necessarie a consentire a ciascuna persona l'esercizio di tali diritti. Sono comprese fra le misure in questione la rimozione degli ostacoli all'esercizio paritario di ciascuno dei diritti in questione, l'educazione ai diritti umani, sia della popolazione in generale che dei funzionari della pubblica amministrazione, e l'adeguamento della legislazione interna, in modo tale da dare attuazione agli impegni stabiliti dal Patto. Lo stato parte non deve limitarsi ad adottare misure di tutela dei diritti, ma deve anche adottare azioni positive in tutti i campi, in modo tale da ottenere un empowerment delle donne, efficace e su base egualitaria. Gli stati parte devono fornire informazioni sul ruolo effettivo delle donne nella società, in modo che il Comitato possa verificare quali misure, oltre alle norme legislative, siano state o debbano essere adottate per dare attuazione ai suddetti obblighi, quali passi avanti siano stati compiuti, quali difficoltà siano state incontrate e quali passi compiuti per affrontarle.

[...]

6. Per adempiere all'obbligo sancito dall'articolo 3, gli stati parte devono tener conto dei fattori che costituiscono impedimento ad un esercizio paritario da parte di uomini e donne di ciascuno dei diritti specificati nel Patto. Per consentire al Comitato di ottenere un quadro completo della situazione delle donne in ciascuno stato parte, per quanto riguarda l'attuazione dei diritti sanciti dal Patto, il presente Commento generale identifica alcuni dei fattori che incidono sull'esercizio paritario da parte delle donne dei suddetti diritti, e precisa il tipo di informazioni richieste in materia agli stati parte.

7. Quando si verifica uno stato di emergenza (art.4) deve essere garantito l'esercizio paritario dei diritti umani da parte delle donne. Gli stati parte che in situazioni di pubblica emergenza adottino, ai sensi dell'articolo 4, misure in deroga ai loro obblighi di rispetto del Patto, devono fornire informazioni al Comitato in merito all'impatto di tali misure sulle donne, e devono dimostrare che le misure in questione non sono discriminatorie.

8. Le donne sono particolarmente vulnerabili in caso di conflitti armati, interni o internazionali. Gli stati parte devono informare il Comitato di tutte le misure adottate in tali situazioni per proteggere le donne dallo stupro, dal sequestro di persona, e da altre forme di violenza fondata sulla differenza di genere.

9. Nell'aderire al Patto gli stati parte si impegnano, ai sensi dell'articolo 3, a garantire l'eguale diritto di uomini e donne all'esercizio di tutti i diritti civili e politici da esso sanciti; [...].

10. Nel riferire [al Comitato] sul diritto alla vita, sancito dall'articolo 6, gli stati parte devono fornire dati sul tasso di natalità, e sulla mortalità delle donne per motivi legati alla gravidanza e al parto. Devono inoltre essere forniti dati sul tasso di mortalità infantile disaggregati in base al sesso. Gli stati parte devono fornire informazioni sulle misure adot-

tate per aiutare le donne a prevenire gravidanze indesiderate, e per garantire che esse non siano costrette a ricorrere ad aborti clandestini, a rischio della vita. Gli stati parte devono anche riferire sulle misure adottate per proteggere le donne da pratiche che ne violano il diritto alla vita, quali l'infanticidio delle femmine, il rogo delle vedove e le uccisioni per motivi legati alla dote. Il Comitato desidera inoltre avere informazioni sull'impatto specifico sulle donne della povertà e delle privazioni, nella misura in cui esse possono rappresentare una minaccia per la loro sopravvivenza.

11. Per valutare il rispetto dell'articolo 7, nonché dell'articolo 24 del Patto che impone una speciale tutela dell'infanzia, al Comitato devono essere fornite informazioni sulle leggi e la prassi nazionale in materia di violenza domestica e di altri tipi di violenza contro le donne, compreso lo stupro. Va inoltre riferito al Comitato se lo stato rende possibile un aborto in condizioni sicure per le donne che sono rimaste incinte a seguito di uno stupro. Gli stati parte devono anche fornire informazioni al Comitato sulle misure adottate per impedire l'aborto forzato o la sterilizzazione forzata. Negli stati parte in cui esiste la pratica delle mutilazioni genitali, devono essere fornite informazioni sulla sua diffusione, e sulle misure adottate per eliminarla. [...]

12. Per quanto riguarda gli obblighi degli stati parte sanciti dall'articolo 8, gli stati parte devono riferire al Comitato sulle misure intraprese per eliminare la tratta di donne e bambine, all'interno del paese o attraverso le frontiere, nonché la prostituzione forzata. Gli stati parte devono anche fornire informazioni sulle misure adottate per proteggere dalla schiavitù le donne, i bambini e le bambine, compresi/e donne, bambine e bambini stranieri, anche quando tale schiavitù è mascherata sotto forma di lavoro domestico o altro tipo di servizio alla persona. Gli stati parte nel cui territorio vengono reclutate o portate via tali donne, bambine e bambini, e gli stati parte dei territori di destinazione, devono fornire informazioni sulle misure, sia nazionali che internazionali, adottate per prevenire la violazione dei diritti delle donne e dell'infanzia.

13. Gli stati parte devono fornire informazioni su qualsiasi norma specifica relativa all'abbigliamento che le donne devono avere in luoghi pubblici. Il Comitato sottolinea che tali specifiche norme possono comportare la violazione di una serie di diritti garantiti dal Patto, quali: l'articolo 26, sulla non discriminazione; l'articolo 7, laddove per imporre il rispetto di tali norme vengano comminate punizioni corporali; l'articolo 9, laddove il mancato rispetto di tali norme venga punito con l'arresto; l'articolo 12, laddove tali norme comportino una restrizione della libertà di movimento; l'articolo 17, che garantisce ad ogni persona il diritto alla privacy, senza interferenze arbitrarie o illegittime; gli articoli 18 e 19, quando alle donne vengano imposte costrizioni in materia di abbigliamento che contraddicono la loro religione o la loro libertà di espressione; e infine, l'articolo 27, quando tali costrizioni in materia di abbigliamento entrano in conflitto con la cultura cui la donna può rivendicare di appartenere.



Le Convenzioni settoriali a protezione della donna

Nel panorama del diritto internazionale l'attenzione alla condizione della donna risale ad un'epoca precedente l'adozione della Carta delle Nazioni Unite. Infatti avevano affrontato questioni cruciali per la condizione femminile sia la **Società delle Nazioni**, con la codificazione in materia di schiavitù e di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, sia l'**Organizzazione internazionale del lavoro**, con le Convenzioni del 1919 sul lavoro notturno e con quella del 1935 sull'impiego delle donne nelle miniere. Questi strumenti erano caratterizzati da una logica di tipo *'protettivo'* nei confronti della donna, considerata soggetto debole e perciò destinatario di particolari misure di tutela.

L'elaborazione della prospettiva della *'non-discriminazione'*, sancita per la prima volta nello Statuto dell'ONU, segna il passaggio verso l'adozione di una nuova serie di strumenti internazionali a tutela della donna in specifiche situazioni, caratterizzati da un **progressivo abbandono della logica protettiva** e dall'affermarsi di quella paritaria. Alcune importanti convenzioni sono state approvate in particolare nei primi anni di vita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, soprattutto grazie all'opera della Commissione sulla condizione delle donne e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'obiettivo della **lotta alla discriminazione** è stato perseguito stabilendo una serie di garanzie *ad hoc* a favore delle donne in materia di maternità (Convenzione sulla protezione della maternità), nazionalità (Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate) e matrimonio (Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni).

Altri trattati hanno riguardato la lotta alla discriminazione sulla base del sesso nel godimento dei **diritti politici** e nell'ambito dell'**impiego** e del **trattamento dei lavoratori**.

La Convenzione sui diritti politici della donna, adottata dall'Assemblea Generale nel 1952, esprime l'obbligo per gli Stati di garantire alle donne, in condizione di uguaglianza con gli uomini, il diritto di voto attivo e il diritto di accedere ai pubblici uffici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche stabilite dalla legislazione nazionale. Rispondono ad una logica non discriminatoria anche le Convenzioni adottate nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di eguale valore e sulla discriminazione in materia di impiego e di professione.

Le Convenzioni settoriali sullo status della donna

Convenzioni precedenti all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite

- Convenzione n.4 del 29 ottobre 1919 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente il lavoro notturno delle donne
- Convenzione n.45 del 21 giugno 1935 dell'OIL concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria

Convenzioni successive al 1945

- Convenzione n.89 del 9 luglio 1948 dell'OIL concernente il lavoro notturno delle donne occupata nell'industria (ratificata dall'Italia il 22 ottobre 1952 e resa esecutiva con l. 2 agosto 1952 n.1305)
- Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 dell'OIL concernente l'eguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di eguale valore (ratificata dall'Italia l'8 giugno 1956 e resa esecutiva con l. 22 maggio 1956, n. 741)
- Convenzione n.103 dell'OIL sulla protezione della maternità del 28 giugno 1952 ed entrata in vigore il 7 settembre 1955 (ratificata dall'Italia il 5 maggio 1971 e resa esecutiva con l.19 ottobre 1970 n.864)
- Convenzione sui diritti politici della donna, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1952 ed entrata in vigore il 7 luglio 1954. L'Italia vi ha aderito (ratificata dall'Italia il 6 marzo 1968 e resa esecutiva con l. 24 aprile 1967, n.326)
- Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 dell'OIL concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (ratificata dall'Italia il 12 agosto 1963 e resa esecutiva con l. 6 febbraio 1963, n. 405)
- Convenzione n. 156 del 25 giugno 1981 dell'OIL concernente l'eguaglianza di possibilità di trattamento per i lavoratori dei due sessi: lavoratori aventi responsabilità familiari
- Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 gennaio 1957 A/Res/1040 (XI)
- Convenzione per la soppressione del traffico delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui adottata dall'Assemblea Generale il 2 dicembre 1949 ed entrata in vigore 21 marzo 1950
- Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni adottata dall'Assemblea Generale nel 1962 con risoluzione 1763 B (XVII) ed entrata in vigore il 9 dicembre 1964.
- Convenzione n.183 del 15 giugno 2000 dell'OIL sulla protezione della maternità, entrata in vigore il 7 febbraio 2002 (ratificata dall'Italia il 7 febbraio 2001)



La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

La **Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne** (CEDAW, adottata dall'Assemblea Generale con ris. 34/180 del 18 dicembre 1979) costituisce lo strumento pattizio fondamentale in materia di diritti delle donne offrendo una prospettiva globale del fenomeno della discriminazione. La Convenzione ha fatto seguito ad una serie di documenti adottati nel quadro delle Nazioni Unite, il più importante dei quali fu certamente l'omonima Dichiarazione del 1967. La Convenzione è entrata in vigore nel 1981. Oggi si contano 176 Stati contraenti. L'art.1 della Convenzione definisce il concetto di "discriminazione contro le donne" come: "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".

La Convenzione si compone di sei parti: le prime quattro introducono le norme di carattere sostanziale, mentre le ultime due contengono le disposizioni che istituiscono il Comitato incaricato di monitorare l'attuazione degli obblighi contenuti nella Convenzione. Una presentazione dei diritti tutelati dalla Convenzione non può non rilevare la compresenza sia dei diritti civili e politici che dei diritti economici sociali e culturali. La Convenzione evidenzia gli obiettivi e le misure specifiche che devono essere adottate in vista della creazione di una società nella quale le donne godano della piena eguaglianza e quindi della piena realizzazione dei diritti garantiti a tutti gli individui: dal diritto al lavoro ai diritti nel lavoro (art.11); dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare (art.12) all'eguaglianza di fronte alla legge (art. 15), nella famiglia e nel matrimonio (art.16), nell'educazione e nell'istruzione (artt. 5 e10), nella partecipazione alla vita politica (artt. 7 e 8), nello sport, nell'accesso al credito (art.13), nella concessione o perdita della nazionalità (art. 9).

Occorre osservare che i diritti contenuti nella Convenzione possono essere classificati in tre diverse categorie, in relazione al tipo di azioni che sono richieste allo Stato: un primo gruppo di norme accordano un diritto specifico e riguardano essenzialmente i diritti civili e politici; altre richiedono che lo Stato adotti misure adeguate, ad esempio, "al fine di modificare schemi e modelli di comportamento" di carattere discriminatorio; altre ancora impongono agli Stati di porre in essere azioni volte al raggiungimento di un certo fine, in particolare rispetto al godimento dei diritti economici e sociali.

Il carattere peculiare della convenzione è rappresentato dal proposito di superare il mero riconoscimento del diritto a godere di un trattamento uguale rispetto all'uomo, prevedendo in aggiunta un **preciso obbligo in capo agli Stati di 'fare'**. Esso consiste nell'impegno ad adottare misure di tipo positivo che, in deroga al principio della parità formale, permettano di perseguire in termini sostanziali l'obiettivo della parità con

l'uomo. Vale la pena di sottolineare che gli Stati parti della Convenzione si impegnano non solo ad adeguare ad essa la loro legislazione, ma a eliminare ogni discriminazione praticata da "persone, enti e organizzazioni di ogni tipo" (art.2 par. e), nonché a prendere ogni misura adeguata per modificare costumi e pratiche consuetudinarie discriminatorie. Non si può non rilevare con una certa preoccupazione il fatto che gli Stati abbia-



no apposto numerose riserve alla Convenzione. Nella pagina seguente si mostreranno le ragioni per cui tale pratica rischi di compromettere l'efficacia e la credibilità della Convenzione. Infine, vi è da segnalare che la Convenzione istituisce all'art.17 il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), le cui funzioni principali riguardano l'esame dei rapporti inviati dagli Stati e l'adozione di *Raccomandazioni generali*.

La Convenzione si propone come uno strumento di base per contrastare le discriminazioni a carico delle donne, lasciando agli Stati di definire le azioni concrete volte a garantire il fine tutelato dalla Convenzione. Dall'osservazione dello sviluppo successivo in materia di riconoscimento dei diritti delle donne, sembra peraltro confermata, almeno nei paesi occidentali, la tendenza a oltrepassare l'obiettivo della parità intesa come eguaglianza in senso formale, manifestandosi in maniera sempre più forte l'esigenza di valorizzare gli elementi di specificità della donna.



Composizione e funzioni del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna: il controllo sull'applicazione della Convenzione

Il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna istituito ai sensi dell'art. 17 dell'omonima Convenzione, è composto da 23 esperti indipendenti, "di alta autorità morale ed eminentemente competenti", eletti su una lista di candidati designati dagli Stati parte per un periodo di 4 anni. Le funzioni del Comitato, che opera dal 1981, consistono nell'esaminare i rapporti periodici predisposti dagli Stati sulle misure di ordine legislativo, giudiziario o di altro genere adottate per dare seguito alle disposizioni della Convenzione e sui progressi realizzati, indicando i fattori e le difficoltà che influiscono sull'applicazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Inoltre, con l'entrata in vigore del Protocollo opzionale, adottato dall'Assemblea Generale nel 1999, è stato istituito un meccanismo di controllo basato sulle comunicazioni di individui e gruppi e una procedura di inchiesta. (vedi box)

I rapporti degli Stati vengono esaminati durante le sessioni che si svolgono due volte all'anno per una durata di tre settimane ciascuna. Le informazioni su cui si costruisce il confronto tra Comitato e Stati parte, non provengono unicamente da fonti governative ma anche dalle Agenzie specializzate che partecipano alle attività del Comitato, così come da ONG o da ricerche condotte dagli stessi componenti il Comitato. Per quanto concerne le fonti nongovernative è importante evidenziare che le ONG possono presentare relazioni in forma scritta sulla situazione in specifici Paesi.

L'esame dei rapporti si apre con la presentazione orale al Comitato da parte di un rappresentante diplomatico dello Stato parte. Segue una fase di confronto dialettico relativo agli aspetti maggiormente critici. Essi saranno quindi ripresi nelle *Final Observations*, incluse nel rapporto annuale che il Comitato presenta all'Assemblea Generale. Nel 1983 il Comitato ha predisposto una serie di direttive (*General Guidelines*) allo scopo di agevolare gli Stati nella stesura dei rapporti iniziali e periodici. Le linee guida suggeriscono di suddividere i rapporti in due parti distinte: la prima, dovrà contenere delle informazioni di ordine generale sulla condizione femminile nel Paese e su ogni misura adottata in attuazione della Convenzione; nella seconda devono essere presentate puntuali informazioni relative alle singole disposizioni della Convenzione. Nonostante ciò, i rapporti presentati dagli Stati si sono rivelati non solo tra loro assai diversi ma spesso inadeguati rispetto alle richieste del Comitato. Elemento di preoccupazione è pure costituito da ritardi con cui i rapporti periodici sono presentati al Comitato.

Crescente importanza hanno assunto negli ultimi anni le Raccomandazioni generali elaborate dal Comitato. Se le prime raccomandazioni riguardavano essenzialmente questioni procedurali, a partire dal 1989 il Comitato ha affrontato temi di carattere sostanziale fornendo agli Stati indicazioni in merito alla corretta attuazione delle singole disposizioni della Convenzione.

Il Problema delle riserve alla CEDAW

<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm>

L'integrità e l'universalità della Convenzione sono pregiudicati dall'alto numero di riserve apposte dagli Stati. La materia delle riserve è regolata dalla Convenzione all'art. 28: lo Stato può ricorrere allo strumento della riserva (che esprime la volontà dello Stato di non accettare certe clausole di un trattato o di accettare solo una certa interpretazione di queste) purché essa non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione.

Si riconosce che molte riserve hanno riguardato l'art.29, concernente il meccanismo di risoluzione delle controversie. Altri Stati hanno invece formulato riserve di carattere sostanziale che riguardano il conflitto tra la posizione di inferiorità attribuita alla donna da vincoli di carattere religioso e consuetudinario da un lato e la volontà della Convenzione di rimuovere le discriminazioni, dall'altro. Alcune riserve hanno riguardato infatti genericamente l'art.2 della Convenzione, nelle quali si dichiara che l'adesione al trattato non dovrà contrastare con l'ordinamento interno basato sulla *Shari'a* islamica.

L'aspetto più delicato riguarda la questione dei criteri per stabilire se una riserva sia o meno ammissibile e se vi sia un organismo preposto allo scopo. Non ha tale compito il Comitato, che peraltro si è occupato estesamente del problema, producendo alcune raccomandazioni generali. Ciascuno Stato parte potrà invece formulare un'obiezione ad una riserva.

Il Protocollo opzionale alla CEDAW

Con l'adozione da parte dell'Assemblea Generale il 6 ottobre 1999 del Protocollo opzionale, il Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, si è mosso nella direzione intrapresa da altri organismi di controllo dell'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani. Con l'entrata in vigore del Protocollo nel dicembre 2000 (esso oggi conta 60 Stati parti), si è creata una procedura che permette ai singoli o ai gruppi di presentare al Comitato comunicazioni scritte su violazioni di uno qualsiasi dei diritti previsti dalla Convenzione, compresi quelli posti a tutela di interessi collettivi.

Il Comitato sulla base delle informazioni contenute nelle denunce può invitare lo Stato oggetto di indagine ad assumere provvedimenti temporanei in via di urgenza a protezione delle vittime (art. 5). Gli artt. 8 e 9 stabiliscono la possibilità per il Comitato di svolgere *motu proprio*, sulla base di informazioni affidabili, delle inchieste circa la situazione dei diritti delle donne che possono comprendere anche visite sul territorio dello Stato. Il Comitato porterà lo Stato a conoscenza delle risultanze aggiungendo dei commenti e formulando raccomandazioni. Lo Stato entro sei mesi provvederà a presentare le proprie osservazioni che avranno carattere confidenziale anche per agevolare con ogni mezzo la collaborazione tra il Comitato e lo Stato oggetto di denuncia. Scaduto il termine dei sei mesi è nelle facoltà del Comitato invitare lo Stato parte a rendere note le misure deliberate successivamente all'indagine.



Le iniziative internazionali nell'ambito dell'ONU: le Conferenze Mondiali sulla donna

<http://www.un.org/Conferences/Women/>
<http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing5/>

La presentazione degli sforzi verso la promozione dei diritti delle donne nel quadro delle Nazioni Unite non può non sottolineare il ruolo politico fondamentale svolto a partire dalla metà degli anni settanta dalle Conferenze mondiali. Esse si sono rivelate negli anni uno strumento essenziale di diplomazia internazionale, in quanto hanno permesso a esponenti di governo al più alto livello negoziare un nucleo minimo di politiche comuni in settori chiave. Nel 1975, in occasione dell'anno internazionale della donna, fu organizzata la prima Conferenza mondiale delle donne. Al termine di quegli storici negoziati fu adottato un Programma mondiale d'azione per il decennio seguente con il motto "Parità, sviluppo, pace". La successiva conferenza mondiale delle donne si svolse a **Copenaghen** nel 1980: vi si adottava il *Programma d'azione* per la seconda metà del decennio, in cui viene modificata la definizione di "uguaglianza" che era stata elaborata alla Conferenza del

1975: non più solo l'uguaglianza legale ma l'eliminazione *de facto* di ogni discriminazione. A Copenaghen fu infine sottolineato come la partecipazione delle donne non dovesse essere limitata solo allo sviluppo sociale, ma fosse una componente fondamentale di tutte le dimensioni dello sviluppo.

Nel 1985 la terza Conferenza mondiale veniva convocata a **Nairobi**. Constatate le numerose difficoltà ancora esistenti, la Conferenza individuò alcune aree critiche che richiedevano l'immediato impegno della comunità internazionale: fu riconosciuto in particolare che le donne e bambini erano le vittime più esposte della povertà, della carestia, dell'apartheid, dei conflitti armati, della violenza familiare e dell'emarginazione. La Conferenza si concluse con l'adozione di un documento intitolato *Strategie future d'azione per il progresso delle donne e misure concrete per superare gli ostacoli alla realizzazione entro l'anno 2000, degli scopi e degli obiettivi del Decennio*. In esso sono

enunciati gli obiettivi dell'eguaglianza, dello sviluppo e della pace. L'eguaglianza è considerata tanto un obiettivo quanto un mezzo che permette agli individui un godimento pieno dei loro diritti e il raggiungimento delle aspettative personali. Per le donne, in particolare, eguaglianza significa dare concretezza a quei diritti che sono stati loro negati con le discriminazioni. Lo *sviluppo* è inteso come sviluppo totale che richiede anche una dimensione morale per poter rispondere effettivamente ai bisogni e ai diritti dell'individuo e per poter garantire un utilizzo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche al servizio di un assetto sociale ed economico in grado di preservare l'ambiente e tutte le forme di vita sul nostro pianeta. La *pace* include non solo l'assenza di guerra, violenza e ostilità a livello nazionale e internazionale, ma anche il godimento della giustizia economica e sociale, dell'eguaglianza e dell'intera gamma dei diritti umani e delle libertà fondamentali all'interno della società.

Occorre ricordare che accanto alla Conferenza mondiale si tenne anche il primo Forum delle ONG, durante il quale oltre 14.000 donne provenienti da più di 150 paesi parteciparono a 1.800 attività, seminari e gruppi di lavoro.

Pietra miliare per la promozione dei diritti della donna è rappresentata dalla Dichiarazione finale

della Seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenutasi a **Vienna** nel giugno del 1993. Nel documento finale infatti gli Stati hanno riconosciuto che i diritti umani delle donne "sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali." Si precisa inoltre che "La piena ed eguale partecipazione delle donne nella vita politica, civile, economica, sociale, a livello nazionale, regionale e internazionale e l'eliminazione radicale di tutte le forme di discriminazione basate sul sesso, costituiscono obiettivi prioritari della comunità internazionale." L'importanza della dichiarazione risiede in special modo nell'identificazione chiara del problema delle violenze a cui sono soggette le donne". L'obiettivo dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, si osserva, "può essere conseguito attraverso strumenti legislativi e attraverso un'azione nazionale e una cooperazione internazionale in materia di sviluppo economico e sociale, educazione, tutela della maternità e della salute, servizi sociali." Infine





il documento richiede che “I diritti umani delle donne devono costituire parte integrante delle attività delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, inclusa la promozione di tutti gli strumenti sui diritti umani riguardanti le donne.”

La Dichiarazione di Vienna, affrontando il tema della violenza contro la donna, anticipava le questioni legate alla salute riproduttiva femminile, che sarebbero state oggetto di nuova attenzione nel corso della Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo, tenutasi nel 1994. Il Programma d’Azione stabilì che “i diritti riproduttivi comprendono alcuni diritti umani già riconosciuti da leggi nazionali, testi internazionali sui diritti umani, e altri documenti consensuali delle Nazioni Unite. Il fondamento di questi diritti è il riconoscimento del diritto basilare di tutte le coppie e individui di decidere liberamente e responsabilmente il numero, il momento e l’intervallo di tempo delle nascite dei propri figli e di avere le informazioni necessarie a fare ciò, e il diritto all’ottenimento del livello più alto di salute sessuale e riproduttiva. È compreso in tali diritti il diritto di tutti/e di prendere decisioni in materia di riproduzione liberi/e da discriminazione, coercizione e violenza, come esplicitato nei documenti in materia di diritti umani.”

La quarta e ultima Conferenza mondiale delle donne è stata infine organizzata a Pechino tra il 4 e il 15 settembre 1995. Alla Conferenza dei governi partecipavano 5.307 delegate e delegati ufficiali, e 3.824 rappresentanti delle ONG. Contemporaneamente, al Forum delle ONG di Huairou partecipavano 31.000 donne, rappresentanti di più di 2.000 organizzazioni di 200 diversi paesi. La **Dichiarazione finale** ha espresso l’impegno dei governi a “far progredire gli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace per tutte le donne, in qualsiasi luogo e nell’interesse dell’intera umanità”, proponendosi di “ascoltare la voce delle donne di tutto il mondo” e riconoscendo la diversità di condizioni di vita e di ruolo nelle diverse regioni del mondo. Si afferma inoltre la determinazione a “garantire il pieno esercizio da parte delle donne e delle bambine di tutti i diritti umani e libertà fondamentali”, in particolare con riguardo alla “prevenzione e l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le bambine”. A Pechino gli Stati si sono ancora impegnati ad “eliminare tutte le forme di discriminazione”; a “promuovere l’indipendenza economica delle donne, in particolare per mezzo della occupazione, ed eliminare il perdurante e crescente peso della povertà sulle donne”. La Dichiarazione sottolinea infine la necessità di “promuovere uno sviluppo durevole al servizio degli individui, in particolare una crescita economica sostenuta, sviluppando l’istruzione di base, l’educazione permanente, l’alfabetizzazione e la formazione”, e di agire a favore della pace per il progresso delle don-

ne, “riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalle donne nei movimenti per la pace”.

Il secondo documento adottato al termine della Conferenza è quindi la **Piattaforma d’azione**, costituita da 362 paragrafi suddivisi in sei capitoli. In particolare il capitolo quarto individua dodici aree critiche, elaborando precisi obiettivi strategici: Diritti umani delle donne; Violenza; Sanità; Conflitti armati; Economia; Posizioni e processi decisionali; Meccanismi volti alla promozione della parità; Povertà; Educazione e formazione; Ambiente; Media; Bambine. La Piattaforma d’Azione approvata dalla Conferenza di Pechino è stata a ragione considerata “il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo”. È a partire da Pechino che i movimenti di tutto il mondo hanno affermato la propria pretesa di “guardare il mondo con occhi di donna” e hanno affermato che “i diritti delle donne sono diritti umani”. Le parole chiave della Conferenza, “punto di vista di genere”, “empowerment”, “mainstreaming”, sono entrate nel linguaggio e nei dibattiti del movimento femminista e in parte anche dei governi.

Successivamente, la necessità di dare piena attuazione agli obiettivi fissati a Pechino è stata espressa nel corso della 23^a sessione speciale dell’Assemblea Generale “Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo”, svoltasi nel giugno 2000. Le delegazioni dei governi hanno riconosciuto, accanto ai significativi progressi, il permanere di ostacoli considerevoli e l’emergere di nuove sfide: sono stati allora adottati una Dichiarazione politica e un accordo sulle “Ulteriori azioni e iniziative per attuare la Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino”. (vedi l’approfondimento a p.10)

Pechino + 5: risorse in rete

“Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo”

- Pechino +5 nel sito del Dipartimento per l’avanzamento della Donna (DAW): <http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/beijing+5.htm>
- Pechino +5 Global Forum: il Rapporto dei gruppi di lavoro dei rappresentanti dei governi e delle ONG: <http://www.un.org/womenwatch/forums/beijing5/>
- OIL e Pechino +5: il contributo dell’Organizzazione internazionale del lavoro all’uguaglianza di genere: <http://www.ilo.org/dyn/gender/gender.home>
- L’azione della Banca Mondiale da Pechino: il Rapporto per Pechino +5: <http://www.worldbank.org/gender/beijing5/specialreport/report.htm>
- “FAO: Five years down the road from Beijing - assessing progress”. L’azione della Fao in tema di sviluppo e agricoltura nella prospettiva di genere: <http://www.fao.org/news/2000/000602-e.htm> <http://www.fao.org/Gender/gender.htm>



Uguaglianza di genere sviluppo e pace: “Pechino +5”

Pechino + 5: Azioni e iniziative ulteriori per dare attuazione alla Dichiarazione e alla Piattaforma d'azione di Pechino (Rapporto UNFPA 2000, edizione italiana a cura di AIDOS)

<http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing5/>

Alla 23ª Sessione speciale dell'Assemblea Generale dell'Onu “Donne 2000. Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo”, nota come Pechino +5, i Governi hanno ribadito il proprio impegno nei confronti della IVª Conferenza mondiale sulle donne del 1995. Le principali raccomandazioni contenute nel documento sulle “Azioni e iniziative ulteriori per dare attuazione alla Piattaforma d'azione di Pechino”, riconoscono che:

- occorrono iniziative per incrementare la partecipazione delle donne ai processi decisionali in materia di politica economica e sviluppo, prevenzione e soluzione dei conflitti; occorre inoltre incoraggiare l'ingresso delle donne in politica;
- occorre aumentare l'alfabetizzazione degli adulti del 50 per cento entro il 2015 e fornire l'istruzione elementare obbligatoria e gratuita a tutti i ragazzi e le ragazze;
- occorrono provvedimenti legislativi più energici contro tutte le forme di violenza domestica;
- occorrono leggi, politiche e programmi educativi per sradicare pratiche tradizionali nocive quali le mutilazioni dei genitali, i matrimoni precoci e forzati, i delitti “d'onore”, e per eliminare lo sfruttamento commerciale del sesso, la tratta di donne e bambine/i, infanticidio delle bambine, i crimini di origine razziale e le violenze dovute a questioni di dote;
- gli ultimi anni hanno visto crescere l'attenzione per la salute sessuale e riproduttiva e per i diritti riproduttivi delle donne; i governi devono attuare gli accordi raggiunti alla Sessione speciale “Cairo +5”, ivi compresi i traguardi numerici stabiliti;
- ridurre la mortalità e morbilità materna è una priorità; le donne devono avere accesso immediato a servizi sanitari materno-infantili, cure ostetriche e post partum;
- tra le varie priorità sanitarie c'è la prevenzione delle gravidanze indesiderate e la prevenzione, diagnosi e cura del cancro della mammella, della cervice dell'utero e delle ovaie, dell'osteoporosi e delle malattie a trasmissione sessuale compreso l'Hiv/Aids;
- non sono state ancora completamente attuate le raccomandazioni della Piattaforma d'azione che impegnano i governi a far fronte alle conseguenze degli aborti a rischio quale priorità per il servizio sanitario pubblico, e a ridurre il ricorso all'aborto attraverso i servizi di pianificazione familiare;
- i servizi e programmi educativi per consentire agli/le adolescenti di affrontare in maniera positiva e responsabile la propria sessualità sono ancora insufficienti”; occorre fornire ai/le giovani “educazione, informazioni e servizi accoglienti, di facile accesso e non discriminatori affinché possano affrontare concretamente i propri bisogni in materia di salute sessuale e riproduttiva;
- occorrono programmi specifici “per incoraggiare gli uomini ad adottare un comportamento sessuale e riproduttivo sicuro e responsabile, e dotarli degli strumenti concreti per prevenire le gravidanze indesiderate e le malattie a trasmissione sessuale, tra queste l'Hiv/Aids;
- donne e uomini dovrebbero avere accesso universale e paritario per tutto l'arco della vita ai servizi pubblici essenziali per la salute, vale a dire acqua potabile, servizi igienici, nutrizione e sicurezza alimentare e programmi di educazione sanitaria.

L'uguaglianza di genere nella Dichiarazione sugli Obiettivi del Millennio

<http://www.un.org/millenniumgoals/>
<http://www.millenniumcampaign.org/>

Nel corso del summit del Millennio del 2000, 189 Capi di Stato e di Governo firmarono la Dichiarazione del Millennio, nella quale si impegnarono solennemente a raggiungere entro il 2015 otto obiettivi fondamentali di sviluppo. Le otto priorità individuate sono: 1. sradicare la povertà estrema e la fame; 2. raggiungere l'istruzione universale; 3. promuovere l'equità di genere e rafforzare il ruolo della donna; 4. ridurre la mortalità infantile; 5. migliorare la salute riproduttiva; 6. combattere l'AIDS, la malaria e le altre epidemie; 7. garantire la sostenibilità ambientale; 8. promuovere un partenariato globale per lo sviluppo.

Quest'ultimo obiettivo riconosce che il raggiungimento dei precedenti obiettivi richiede la partecipazione attiva degli Stati industrializzati che dovrebbero destinare almeno lo 0,7 % del PIL all'aiuto pubblico allo sviluppo.

Per quel che concerne la promozione della parità tra i sessi, la Dichiarazione individua l'obiettivo del raggiungimento della scolarizzazione primaria e secondaria per tutte le bambine e i bambini entro il 2005. Nel più recente rapporto sull'attuazione degli obiettivi del Millennio (A/59/

282 del 27 agosto 2004), il Segretario generale delle Nazioni Unite osserva che tale obiettivo sarà raggiunto entro il prossimo anno con l'esclusione dell'Africa sub-sahariana e dell'Asia occidentale e meridionale (per le quali è stata prevista la data del 2010). Tuttavia - rileva con preoccupazione il Segretario generale - le donne sono ancora largamente sottorappresentate nel mondo del lavoro (con tassi di occupazione molto bassi) e, ad esempio, nella politica: solo nei Paesi nordici le donne hanno ottenuto il 40% dei seggi parlamentari, mentre in molti Paesi la presenza non supera il 10%.

Nell'ottobre 2002, è stata lanciata una campagna internazionale dal titolo “No Excuse 2015”, per incoraggiare i cittadini di tutto il mondo a pretendere dai loro governi l'attuazione delle promesse date nel 2000. L'appello, che è possibile firmare on-line, chiede espressamente:

- Aiuti*: maggiori e più efficaci;
- Quantità*: Destinare lo 0,7% del prodotto interno lordo (come è stato promesso) entro il 2010;
- Qualità*: Indirizzare gli aiuti al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2007;
- Riduzione del debito*: più rapida e più profonda;
- Commercio*: maggiori opportunità e regole più eque;
- Tecnologie*: Condividere i frutti della conoscenza globale.



Il ruolo delle Organizzazioni non governative nelle Conferenze mondiali

Il movimento internazionale per i diritti della donna e le organizzazioni non governative (ONG) hanno svolto in particolare negli ultimi vent'anni un ruolo chiave nell'informazione e nella formazione delle donne sui propri diritti, attraverso la denuncia delle violazioni dei diritti umani delle donne e l'organizzazione di campagne a sostegno di modifiche legislative e di altro genere a livello nazionale, regionale e internazionale.

È in particolare nel corso delle prime tre Conferenze mondiali sulla condizione della donna, tenutesi a Città del Messico, Copenaghen e Nairobi, che le ONG si propongono con chiarezza come interlocutori delle delegazioni governative. I Forum organizzati parallelamente alle Conferenze mondiali costituiscono infatti il luogo di incontro e di discussione tra le organizzazioni della società civile, nel quale furono presentate ai Governi esperienze e strategie di azione, nonché concrete proposte per la tutela della condizione della donna nel mondo.



Sul tema dei diritti umani delle donne, tra le iniziative recenti più importanti in ambito non governativo, ricordiamo:

- la campagna mondiale condotta dai gruppi delle donne affinché i temi dei diritti umani delle donne e della violenza contro le donne fossero inseriti a pieno titolo nell'ordine del giorno della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993;

- la campagna per il potenziamento dei meccanismi dell'ONU rivolti alla questione della violenza contro le donne, anche attraverso la creazione di un Relatore Speciale sulla violenza contro le donne;

- l'iniziativa dei sostenitori dei diritti delle donne per fare sì che i diritti umani costituissero la struttura fondamentale della Piattaforma d'Azione adottata dalla Quarta Conferenza Mondiale del 1995;

- le campagne affinché fossero resi pubblici e documentati gli stupri delle donne come crimini di guerra, sia in Ruanda che nell'ex Jugoslavia.

(fonte: Centro di informazione regionale delle Nazioni Unite)

Organizzazioni nongovernative nel web

- Associazione italiana donne per lo sviluppo
<http://www.aidos.it/>
- APC Women's Networking Support Programme
<http://www.apcwomen.org/>
- The Association for Women in Development (AWID)
<http://www.awid.org/>
- DIANA: International Human Rights Database
<http://www.law-lib.utoronto.ca/Diana>
- CRLP -Center for Reproductive Law and Policy
<http://www.crlp.org>
- African Gender Institute
<http://web.uct.ac.za/org/agi/about.htm>
- CWGL -Center for Women's Global Leadership
<http://www.cwgl.rutgers.edu>
- Equality Now
<http://www.equalitynow.org>
- FCI -Family Care International
<http://www.familycareintl.org>
- IIAV -International Information Service and Archives of the Women's Movement
<http://iiav.nl/>
- IWRAP - International Women's Rights Action Watch was
<http://iwrap.igc.org/>
- IWTC -International Women's Tribune Centre
<http://www.iwtc.org>
- MADRE
<http://www.madre.org>
- Rainbo -Research, Action and Information Network for the Bodily Integrity of Women
<http://www.rainbo.org>
- European Women's Lobby /Lobby européen des femmes
<http://www.womenlobby.org/>
- The Global Fund for Women
<http://www.globalfundforwomen.org/>
- The International Women's Tribune Centre (IWTC)
<http://www.iwtc.org/>
- Network of East-West Women
<http://www.neww.org.pl>
- WomensNet (IGC)
<http://www.igc.org/igc/womensnet/index.html>
- WomenAction 2000
<http://www.womenaction.org/>
- The Women's Environment and Development Organization (WEDO)
<http://www.wedo.org>
- International Women's Rights Action Watch (IWRAP)
<http://www.igc.org/iwrap>
- Women's Human Rights Net (whrNET)
www.whrNET.org
- Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)
www.peacewomen.org



L'integrazione di un punto di vista di genere nelle attività e nei programmi del sistema delle Nazioni Unite

Il concetto di *gender mainstreaming* è stato introdotto nella Piattaforma d'azione di Pechino nel 1995 a identificare una strategia globale volta alla promozione dell'uguaglianza di genere (*gender equality*).

In quel documento i Governi partecipanti alla IV^a Conferenza mondiale affermarono con forza la necessità di integrare una prospettiva di genere in tutti le attività e i programmi in ambito sociale, politico ed economico. Ad esempio, il par.189 della Piattaforma d'azione contiene esplicitamente un riferimento al concetto di mainstreaming: *"Nell'affrontare la disuguaglianza tra donne e uomini nella distribuzione del potere e delle responsabilità decisionali a tutti i livelli, i Governi e le altre parti interessate devono promuovere una politica energica e visibile allo scopo di integrare la problematica uomo-donna in tutte le politiche e i programmi, in modo che prima che le decisioni siano prese, un'analisi venga condotta sugli effetti per le donne e per gli uomini rispettivamente."*

Le *Agreed Conclusions* adottate dal Consiglio economico e sociale nel 1997 introducono la strategia del *gender mainstreaming* nei programmi degli organismi delle Nazioni Unite, individuando alcuni principi base per una linea d'azione coerente con la prospettiva di genere. Nello specifico le indicazioni riguardano: la previsione di analisi di genere fondate sull'elaborazione di dati scorporati per sesso; la definizione di studi preparatori che evidenzino la prospettiva femminile con riguardo a specifiche aree d'azione; nonché la preparazione di un piano e di un programma di medio termine al fine di dare visibilità alla prospettiva di genere. Una lettera del Segretario Generale delle Nazioni Unite dell'ottobre 1997, inviata alle direzioni degli organismi dell'ONU ha fornito ulte-

riori direttive. Anche l'Assemblea Generale, nella sessione speciale nota come 'Pechino+5', ha richiesto in maniera specifica alle Nazioni Unite di assicurare l'adozione di una prospettiva di genere.

La Commissione diritti umani, sollecitata dalla Commissione sulla condizione della donna fin dal 1995, ha inoltre posto la questione del *gender mainstreaming* anche con riferimento alle attività collegate all'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (Ohchr). Quest'ultimo, unitamente alla Divisione per l'avanzamento della donna (DAW), ha predisposto un piano di lavoro per un'azione congiunta allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli organismi che si occupano di diritti umani e di rendere così più agevolmente percorribile l'integrazione di una prospettiva di genere.

Sebbene essa riguardi tutto il sistema delle Nazioni Unite, vale la pena descrivere l'impatto della strategia di mainstreaming sulle attività degli organismi di controllo istituiti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. Le attività di cooperazione tecnica e scambio di informazioni tra gli organismi di monitoraggio dei trattati sui diritti umani - coordinati dall'Alto Commissario per i diritti umani e dal DAW - hanno conseguito risultati interessanti. In alcuni casi l'integrazione di una prospettiva di genere ha condotto, si è visto, alla revisione dell'interpretazione dei diversi articoli del trattato da parte del comitato di controllo. Si cita qui l'esempio del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali che ha elaborato una rilettura dell'art.11 in tema di alloggi: "Il diritto a un'abitazione adeguata vale per chiunque. Il riferimento a lui e alla sua famiglia contenuto nell'articolo [...] non può oggi essere letto come escludente da tale diritto i singoli individui o le famiglie monoparentali a guida femminile."

Anche il Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale istituito ai sensi dell'art. 8 dell'omonima Convenzione, ha adottato nel corso della sua

Women's Empowerment

La Piattaforma d'azione di Pechino apre il primo paragrafo affermando che essa è *"an agenda for women's empowerment"*. Il termine *empowerment* deriva dal verbo *empower* che in italiano significa "conferire o attribuire poteri", "mettere in grado di", "dare autorità a", "acrescere in potere". Con riferimento alla condizione della donna, il termine definisce un processo destinato a modificare le relazioni di potere nei diversi contesti del vivere sociale e personale e volto in particolare a fare in modo che le donne siano ascoltate, che le loro conoscenze ed esperienze vengano riconosciute; che le loro aspirazioni, i loro bisogni, le loro opinioni e i loro obiettivi siano presi in considerazione; che possano partecipare ai processi decisionali in ambito politico, economico e sociale.

Gender Mainstreaming

Il *gender mainstreaming* è definito dalle Nazioni Unite come "il processo attraverso cui sono valutate tutte le implicazioni per le donne e per gli uomini di ogni azione progettata, in tutti i campi e a tutti i livelli, compresa l'attività legislativa, politica e di programmazione. È una strategia volta a rendere le preoccupazioni e le esperienze sia delle donne che degli uomini una dimensione integrale della progettazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e dei programmi in tutte le sfere politiche, economiche e sociali, cosicché donne e uomini ne possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la disuguaglianza. L'obiettivo è il raggiungimento della parità di genere." (Consiglio economico e sociale, *Agreed conclusions 1997/2*, UN doc. A/52/3, Capitolo IV, par.4)



56^a sessione nel 2000 la Raccomandazione generale n.25 sulle dimensioni della discriminazione razziale correlate alla differenza di genere. Il processo di integrazione della dimensione di genere nei lavori dei comitati, vale a dire la considerazione dell'effetto moltiplicatore che producono forme diverse di discriminazione con quella sessuale implica alcune difficoltà, come ha segnalato il Segretario Generale delle Nazioni Unite: spesso mancano dati disaggregati per genere a rendere difficile l'individuazione delle violazioni contro le donne nel quadro dell'attuazione delle convenzioni sui diritti umani; non tutti i comitati di controllo hanno modificato le proprie linee guida per la compilazione e la valutazione dei rapporti degli Stati; non sempre il personale integra opportunamente una prospettiva di genere. "Integrare la prospettiva di ge-

nera nel lavoro dei comitati di monitoraggio dei trattati sui diritti umani - ha sottolineato il Segretario Generale - solleva problemi concettuali e istituzionali. Concettualmente, una dimensione di genere dei diritti umani richiede di più del semplice riconoscimento che le donne subiscono le stesse discriminazioni subite dagli uomini; di più che un'attenzione alle discriminazioni subite dalle donne nell'esercizio dei diritti sanciti dai trattati; e di più che l'attenzione a questioni di particolare rilevanza per le donne, come la violenza o i diritti sessuali e riproduttivi." Prezioso è infine l'interesse del Cedaw con riguardo all'attuazione da parte degli Stati degli obiettivi contenuti nella Piattaforma d'azione di Pechino e nei documenti adottati nel corso di 'Pechino+5'.

Dimensioni della discriminazione razziale correlate alla differenza di genere

[Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale istituito ai sensi dell'art. 8 dell'omonima, 56a Sessione, 6-24 marzo 2000. Raccomandazione generale XXV]

1. Il Comitato riconosce il fatto che la discriminazione razziale non sempre colpisce uomini e donne allo stesso modo o in egual misura. Esistono circostanze in cui la discriminazione razziale colpisce esclusivamente o precipuamente le donne, oppure colpisce le donne in maniera diversa o in misura diversa rispetto agli uomini. Spesso tale discriminazione razziale passerà inosservata, se non vi sarà un riconoscimento o una presa d'atto esplicita delle diverse esperienze di vita degli uomini e delle donne, sia in ambito pubblico che nella vita privata.

2. Alcune forme di discriminazione razziale possono essere dirette verso le donne specificamente a causa del loro genere - ad esempio la violenza sessuale commessa contro donne appartenenti a particolari gruppi razziali o etnici, in condizioni di detenzione o durante un conflitto armato; la sterilizzazione forzata di donne indigene; gli abusi nei confronti di donne che lavorano nel settore informale o di lavoratrici domestiche provenienti da un paese diverso da quello del loro datore di lavoro. Le conseguenze della discriminazione razziale possono colpire precipuamente o esclusivamente le donne, ad esempio nel caso di gravidanza, e in alcune società di ostracismo, in seguito a stupro motivato dal pregiudizio razziale. Le donne possono anche incontrare ulteriori ostacoli per l'impossibilità di ottenere accesso a meccanismi di ricorso e di riparazione legale a causa di impedimenti correlati al loro genere, quali i pregiudizi sessisti esistenti nel sistema giuridico e la discriminazione contro le donne nella vita privata.

3. Riconoscendo che alcune forme di discriminazione razziale hanno sulle donne un impatto specifico e non assimilabile ad altri, il Comitato si impegna a prendere in considerazione nell'ambito del proprio lavoro i fattori o i problemi legati alla differenza di genere che possono intrecciarsi con la discriminazione razziale. Il Comitato ritiene che la propria prassi in tale ambito potrà risultare più incisiva se, di concerto con gli Stati membri, verrà

elaborato un approccio più sistematico e coerente per valutare e monitorare la discriminazione razziale contro le donne, nonché gli svantaggi, gli ostacoli e le difficoltà che incontrano le donne nel pieno esercizio e godimento dei propri diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, per motivi di razza, colore della pelle, ascendenza, o origine nazionale o etnica.

4. Di conseguenza, nel corso del proprio esame sulle diverse forme di discriminazione razziale, il Comitato intende rafforzare il proprio impegno ad integrare analisi e punti di vista basati sulla differenza di genere, e incoraggiare l'uso di un linguaggio che tenga conto della differenza di genere nei metodi di lavoro delle proprie sedute [...].

5. [...] Il Comitato includerà nei metodi di lavoro delle proprie sessioni un'analisi della relazione esistente fra differenza di genere e discriminazione razziale, in particolare nell'esame di:

- a) forme e manifestazioni di discriminazione razziale;
- b) circostanze in cui si verifica la discriminazione razziale;
- c) conseguenze della discriminazione razziale; e
- d) disponibilità e possibilità di accesso ad meccanismi di ricorso e riparazione contro la discriminazione razziale.

6. Rilevando che i rapporti presentati dagli Stati membri spesso non contengono informazioni specifiche o sufficienti sull'applicazione della Convenzione per quanto riguarda le donne, si invitano gli Stati parte a descrivere, per quanto possibile in termini sia quantitativi che qualitativi, i fattori causali e le difficoltà incontrate nell'assicurare alle donne un esercizio paritario, libero da discriminazione razziale, dei diritti sanciti dalla Convenzione stessa. L'uso di dati suddivisi per razza o origine etnica, e successivamente disaggregati in base al sesso all'interno dei gruppi razziali o etnici in questione, consentirà agli Stati parte e al Comitato di identificare, confrontare ed intervenire per porre rimedio a forme di discriminazione razziale contro le donne che altrimenti potrebbero passare inosservate e non dar luogo a procedere.

Commissione sulla condizione della donna (CSW)

<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/>

La Commissione sulla condizione della donna, (CSW) è una delle Commissioni funzionali del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Istituita nel 1946 dapprima come organo sussidiario della Commissione Diritti Umani, per divenire nello stesso anno organo autonomo, ha dato un importante contributo allo sviluppo delle politiche e delle convenzioni in materia di diritti umani al femminile. Per quanto concerne l'attività di *standard setting* vi è da sottolineare l'importante stimolo dato dalla CSW all'elaborazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e successivamente del Protocollo facoltativo alla stessa CEDAW.

La CSW è composta da 45 rappresentanti dei governi, eletti dall'ECOSOC per un periodo di quattro anni che si riuniscono una volta l'anno, a marzo, per due settimane, lavorando su rapporti, ricerche e raccomandazioni relative ad una vasta gamma di questioni legate ai diritti umani delle donne. Il compito principale della CSW è quello di elaborare rapporti e fornire raccomandazioni all'ECOSOC sulla promozione dei diritti delle donne, nonché di sviluppare raccomandazioni e proposte d'azione su problemi urgenti riguardanti i diritti delle donne. Fin dal suo insediamento la CSW ha monitorato la condizione femminile nel mondo con l'obiettivo preciso di contrastare le situazioni di discriminazione. La modalità decisionale, definita nel 1996 e riconfermata nel 2001, è quella delle conclusioni concordate (*agreed conclusions*) cioè testi negoziati fra le delegazioni di governo e non sottoposti a votazione, ma adottati per consenso. Le risoluzioni, invece, possono essere o adottate per consenso o sottoposte a voto.

Fra i poteri affidati sin dall'origine alla CSW vi è quello di ricevere comunicazioni di individui e gruppi relativamente a situazioni di discriminazione contro le donne. Il sistema di ricevimento ed esame delle comunicazioni è stato modificato dall'ECOSOC con la Risoluzione n. 27 del 1983 che ha confermato e specificato in modo più dettagliato rispetto al pro-

getto originario quali sono i soggetti abilitati a presentare le comunicazioni alla Commissione. Le comunicazioni, che possono essere incluse in due liste distinte di tipo confidenziale o meno, sono preparate dal Segretariato. L'aspetto più significativo della risoluzione in esame riguarda senza dubbio l'autorizzazione data alla Commissione a nominare un suo gruppo di lavoro ad hoc specializzato nell'esame delle comunicazioni. Il Gruppo di lavoro è composto da 5 membri, opera a porte chiuse, esamina le liste delle comunicazioni ricevute sia di carattere confidenziali che non, identifica la tipologia di comunicazione più ricorrente, prepara un rapporto alla Commissione nel quale indica le tendenze, segnala le tipologie di violazioni più comunemente indicate nelle comunicazio-



ni e formula eventuali suggerimenti. Questo rapporto viene poi utilizzato dalla stessa Commissione per la stesura di progetti di raccomandazione da sottoporre all'Ecosoc a cui spetta decidere in merito alle azioni da prendere sulla base delle violazioni accertate. I limiti ancor vigenti nel sistema delle comunicazioni alla CSW regolate dalla procedura 1983/27 evidenziano la discrepanza rispetto alle competenze di cui è investita la Commissione diritti umani. Le funzioni del Gruppo di lavoro della Commissione sulla condizione della donna hanno infatti carattere ancor meno che quasi-giurisdizionale. Questo organismo non può infatti chiedere spiegazioni sulle segnalazioni pervenute allo stato "denunciato" né fare indagini, negoziare e svolgere la funzione di conciliazione tra le parti.

Non è abilitato a rendere pubbliche e neppure condannare specifiche situazioni di *gross violations* dei diritti delle donne. Dopo la IV Conferenza mondiale delle donne di Pechino (settembre 1995), la Commissione ha assunto il compito, su mandato dell'Assemblea Generale, di valutare l'attuazione della Piattaforma d'Azione di Pechino e di promuovere la prospettiva di genere nelle attività delle Nazioni Unite. Nel 2000 la CSW ha funzionato da Comitato Preparatorio della Sessione speciale dell'Assemblea Generale Pechino+5. A seguito dell'adozione da parte dell'Assemblea Generale della risoluzione contenente 'azioni e iniziative ulteriori di attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'azione' (noto come 'outcome document'), il lavoro della CSW per il quinquennio 2002-2006, copre nuove aree d'azione.



Gli enti delle Nazioni Unite specializzati in 'gender issues'

Il rispetto e l'affermazione dei diritti umani sono anche parte integrante del lavoro delle principali agenzie e fondi delle Nazioni Unite, alcune delle quali specificamente dedicate alle donne (Unifem, Instraw) o da sempre attente alla differenza di genere (Unfpa, Oms), altre invece più recentemente avviate a una revisione del proprio operato in una prospettiva di genere (Undp, Unicef). Presentiamo pertanto in questa pagina alcuni tra gli attori del sistema delle Nazioni Unite specializzati in 'gender issues'.

Ufficio del Consigliere Speciale sulle Questioni relative alla Parità fra i Sessi e sul Progresso della Donna del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali (OSAGI)

<http://www.un.org/womenwatch/osagi/>

OSAGI

L'obiettivo principale dell'OSAGI è rappresentato dalla promozione e del rafforzamento nell'attuazione della Millennium Declaration, della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione della quarta conferenza mondiale sulla donna e del documento finale Pechino+5. L'Ufficio sviluppa nuovi programmi e strategie al fine di promuovere l'avanzamento dell'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne in tutti i settori della società mediante: (a) l'attività di consulenza per il Segretario Generale sulle gender issues perché una prospettiva di genere sia pienamente integrata in ogni politica delle Nazioni Unite; (b) la funzione di rappresentanza del Segretario Generale nei forum internazionali sulle questioni di genere e l'avanzamento della donna; (c) l'attività di facilitazione, monitoraggio e consulenza per quel che concerne gli obiettivi generali dell'organizzazione con riguardo alla promozione di una prospettiva di genere in ogni attività del sistema delle Nazioni Unite; (d) assistenza nella definizione di politiche e di strategie per il miglioramento della condizione della donna con riguardo alle pari opportunità di accesso alle posizioni professionali nel sistema delle Nazioni Unite; (e) leadership della Inter-Agency Network on Women and Gender Equality, e della Task Force su donne, pace e sicurezza, istituita a seguito della ris.1325.

Divisione per l'avanzamento delle donne (DAW)

<http://www.un.org/womenwatch/daw/>



La DAW, Divisione del Dipartimento degli affari economici e sociali, fu inizialmente istituita nel 1946 come sezione sulla condizione della donna, incorporata nella Divisione diritti umani del Dipartimento degli Affari sociali. La Divisione copre diversi ambiti di attività: lavorando a stretto contatto con i governi, gli attori del sistema delle Nazioni Unite e la società civile, funziona da catalizzatore nell'elaborazione di nuovi programmi e politiche a favore delle donne; conduce infatti ricerche, elabora proposte e promuove l'interazione tra Governi e società civile; favorisce la diffusione di norme e standard globali a favore delle donne e la condivisione tra i governi delle migliori pratiche; assiste gli attori statali e

internazionali nell'attuazione delle misure contenute nei documenti adottati a partire dalla Conferenza di Pechino, comprese sia le nuove azioni adottate dall'Assemblea Generale nella sessione speciale del 2000 (Pechino+5), sia ulteriori altre decisioni adottate dagli organi principali delle Nazioni Unite; fornisce sostegno funzionale e operativo alla Commissione sulla condizione della donna e al Comitato istituito dalla CEDAW.

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

<http://www.unifem.org/>



Il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne è stato istituito dall'Assemblea Generale dell'Onu nel 1984 al fine di promuovere l'empowerment politico ed economico delle donne nei paesi in via di sviluppo. L'UNIFEM lavora per assicurare la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo di pianificazione e gestione dello sviluppo. Tre sono i principali aree di intervento dell'UNIFEM: (a) promuovere i diritti umani delle donne per eliminare ogni forma di violenza sessista e trasformare lo sviluppo in un processo più pacifico, equo e sostenibile; (b) miglioramento delle capacità economiche delle donne, come imprenditrici e produttrici, con particolare attenzione ai nuovi assetti del commercio e allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione; (c) aumentare la presenza femminile nelle strutture politiche e di governo, in modo da rendere le donne maggiormente partecipi delle decisioni che incidono sulle loro vite.

Istituto internazionale di ricerca e formazione sull'avanzamento della donna (INSTRAW)

<http://www.un-instraw.org/en/>



Fondato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel 1976 in seguito a una Raccomandazione della seconda Conferenza mondiale sulle donne di Città del Messico (1975). Dal 1983 ha sede a Santo Domingo. È un organismo autonomo, finanziato con contributi volontari, nato per stimolare il miglioramento della condizione femminile nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, per assistere in tale sforzo le organizzazioni intergovernative, governative e non-governative, attraverso la ricerca, la formazione, la raccolta e la disseminazione di informazioni.

Rete interistituzionale sulle donne e l'uguaglianza di genere (IANWGE)

<http://www.un.org/womenwatch/ianwge/>

IANWGE

La "Inter-Agency Network on Women and Gender Equality" (IANWGE) è una rete di centri di riferimento sulla prospettiva di genere presenti negli uffici delle Nazioni Unite, nelle agenzie specializzate, presso gli uffici dei fondi e dei programmi internazionali. La Rete interistituzionale si incontra annualmente e si avvale di una serie di *task forces* su specifici temi.



La violenza di genere

A partire dall'elaborazione, nel 1985, delle "Strategie di lungo periodo per il progresso delle donne fino al 2000" adottate nel corso della Conferenza di Nairobi, viene progressivamente a maturare nelle istituzioni internazionali una nuova consapevolezza intorno al tema della **violenza contro la donna** anche grazie all'opera delle ONG.

La violenza nei confronti delle donne assume varie forme. Essa si realizza sia in ambito privato che pubblico. Forme di violenza sono: la violenza domestica, lo stupro, il traffico di donne e bambine, l'induzione alla prostituzione e la violenza perpetrata in occasione dei conflitti armati, quali omicidi, stupri sistematici, schiavitù sessuale e maternità forzate. Sono manifestazioni di violenza anche i delitti d'onore, la violenza collegata alla dote, gli infanticidi femminili e la selezione prenatale del sesso a favore dei bambini di sesso maschile, le mutilazioni dell'apparato genitale femminile, e altre pratiche e tradizioni dannose.

La centralità di questa tematica è confermata sul finire degli anni '80 dal lavoro del **Comitato previsto dalla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)**. Tra gli anni 1989 e 1992 il Comitato adotta due *General Recommendations* su questo tema. Mentre nella prima la questione viene trattata in termini molto sintetici, la seconda raccomandazione traccia con precisione i molteplici aspetti collegati alla questione della violenza nei confronti della donna che viene definita come una forma di discriminazione. L'impegno della comunità internazionale e delle ONG sarà negli anni '90 estremamente intenso, anche per effetto del verificarsi di gravi conflitti armati nel corso dei quali le parti avevano spesso sottoposto la componente femminile della popolazione a sistematiche violenze sessuali, *in primis* lo stupro, senza per questo andare incontro ad alcuna apprezzabile forma di sanzione.

La Dichiarazione e il relativo Programma d'Azione, adottati a Vienna dalla Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993 sanciscono nella maniera più esplicita la piena appartenenza della problematica della violenza nei confronti delle donne al discorso dei diritti umani. Facendo seguito ad una precisa raccomandazione contenuta nel documento di Vienna, l'As-

semblea Generale adotta nel corso dello stesso 1993 **la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne**. La Dichiarazione oltre a costituire una sorta di completamento della Convenzione del 1979, rappresenta il documento più avanzato prodotto in sede internazionale su questo problema. Anche la decisione presa dalla Commissione sui diritti umani nella sua 50a sessione in merito alla nomina di un **relatore speciale sulla violenza contro le donne** testimonia la centralità che questo tema, già nella prima parte degli anni '90, aveva acquisito nell'agenda politica internazionale. A livello regionale l'adozione nel 1999 della **Convenzione inter-americana sulla prevenzione, la punizione e lo sradicamento della violenza contro le donne** attesta ulteriormente l'importanza di tale problematica relativamente alla condizione femminile.



a. La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne

Tornando alla Dichiarazione, è doveroso sottolineare come questo documento offra una definizione ampia del significato di violenza. Quest'ultima è infatti considerata in relazione a situazioni riconducibili alla dimensione privata come a quella pubblica. Nel Preambolo, esplicitamente la violenza è riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne, le quali hanno portato al dominio e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini e impedendone il pieno progresso; la violenza contro le donne è definita nella Dichiarazione come uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette in una con-

dizione di subordinazione rispetto agli uomini. L'idea di violenza comprende in questo testo il danno fisico, sessuale e psicologico, includendo una gamma di comportamenti o di atti violenti quali le percosse, lo stupro da parte del coniuge, le mutilazioni genitali e altre pratiche dannose per le donne, la violenza legata alla dote, la violenza collegata allo sfruttamento, all'intimidazione sessuale sul lavoro, al traffico di donne e alla prostituzione forzata.

Manca ancora in questa Dichiarazione una considerazione specifica del diritto delle donne a non subire violenza come diritto umano autonomo. Ciò comporta necessariamente di riferirsi ad essa come ad una condizione inquadrabile nella nozione di discriminazione proposta dalla Convenzione del 1979 (CEDAW).



b. La violenza di genere nella Piattaforma d'azione di Pechino

La questione della violenza, insieme alle implicazioni per le donne connesse ai conflitti armati è stata considerata in modo dettagliato nella Piattaforma d'Azione adottata dalla IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995. In particolare gli obiettivi strategici contenuti nella Piattaforma prevedono l'adozione di misure integrate per prevenire e eliminare la violenza contro le donne, lo studio delle cause e delle conseguenze della violenza nonché dall'efficacia delle misure di prevenzione; l'eliminazione della tratta delle donne e l'assistenza delle vittime della prostituzione e del traffico di esseri umani. Sul rapporto tra donne e conflitti armati la Conferenza ha individuato sei obiettivi strategici: anzitutto l'incremento della partecipazione delle donne nelle sedi decisionali preposte alla soluzione dei conflitti; la riduzione delle spese militari e il controllo degli armamenti; la promozione di forme non violente di risoluzione dei conflitti e la riduzione delle violazioni dei diritti umani nelle situazioni di conflitto; la promozione del contributo delle donne alla cultura della pace; la possibilità di ricevere protezione assistenza e formazione alla donne rifugiate e alle profughe sia all'estero che nel proprio paese; la possibilità di ricevere assistenza per le donne che vivono in territori non autonomi.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una serie di documenti, tra i quali quello riguardante "Azioni e le iniziative per superare gli ostacoli e conseguire una piena e rapida implementazione della Piattaforma d'Azione di Pechino". In esso, la violenza viene identificata come quella condizione che annullando il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali rappresenta il maggior ostacolo per l'eguaglianza, la pace e lo sviluppo. Pur riscontrando un maggior coinvolgimento dei governi su questo problema, l'Assemblea Generale ribadisce l'obbligo per gli stati di tutelare i diritti umani delle donne garantendo dei meccanismi di giustizia coerenti con la normativa pattizia e idonei a ricomprendere le molteplici manifestazioni che può assumere la violenza contro la donna. Per quanto concerne i conflitti armati, il documento riconosce l'esistenza di un consenso oramai generalizzato che a queste situazioni siano collegabili implicazioni diverse per uomini e donne e che un approccio di genere all'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto penale internazionale e del diritto umanitario sia fondamentale. Coerentemente con

quest'impostazione, si ribadisce l'importanza di considerare la persecuzione su base sessuale come una condizione idonea a far sorgere lo status di rifugiato. Il problema si pone soprattutto per quelle donne che subendo persecuzioni di tipo esclusivamente sessuale, soprattutto come conseguenza del persistere di pratiche dannose sul piano fisico e psichico, tentano la strada del riconoscimento dello status di rifugiate appellandosi ad una normativa estremamente lacunosa e assolutamente carente sul piano della tutela. La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo stato giuridico dei rifugiati prevede infatti nella definizione di rifugiato formulata all'art. 1 situazioni collegabili ad avvenimenti dai quali è possibile derivino persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o anche per ragioni di natura politica: manca invece un riconoscimento del "genere" come categoria specifica. Il fatto che alcuni paesi riconoscano l'esistenza di una problematica femminile anche sul terreno del diritto ad ottenere asilo, conferma peraltro la consapevolezza oramai esistente in merito al fatto che le donne maturano nelle situazioni di emergenza umanitaria esperienze diverse rispetto agli uomini, rese tragiche molte volte proprio a causa delle violenze sessuali subite.

La violenza contro la donna: una definizione

"Ogni azione basata sulla violenza che comporta, o potrebbe comportare, danno fisico, psicologico o offesa alla donna, compreso la minaccia di tali azioni, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che accorra nella vita privata che pubblica"

(art.1 della Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne)

c. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro la donna

<http://www.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/>

L'istituzione nel 1994 di un Relatore speciale delle Nazioni Unite, nominato dalla Commissione sui diritti umani, ha contribuito in maniera determinante sia all'evoluzione e al chiarimento della nozione di 'violenza di genere' sia alla rilevazione di informazioni sulla violenza contro le donne in diversi Paesi. Nel formulare raccomandazioni agli Stati il Relatore speciale ha affrontato le diverse realtà della violenza nei confronti delle donne. Le cinque aree tematiche che Rhadika Coomaraswamy ha analizzato nel corso del suo mandato decennale sono state: **la violenza nella famiglia, la violenza nella comunità, il traffico di essere umani, la violenza perpetrata o condonata dallo Stato e infine le politiche che producono effetti sulla violenza contro le donne.** A partire dalla sessantesima sessione della Commissione diritti umani, è stata nominata Relatore speciale la turca Yakin Ertuerk. Nel primo rapporto (E/CN.4/2004/66) presentato, questa Relatrice ha evidenziato l'intricata relazione esistente tra la violenza contro le donne e il problema della diffusione del virus HIV: nel 2005 saranno presentati i risultati di una ricerca sul tema.



Indagine sulla violenza nei confronti delle donne in Italia

Il Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio nel 2001 ha incaricato l'Istat di occuparsi della rilevazione del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti familiari. La ricerca rientra nel quadro di un'indagine conoscitiva internazionale sulla violenza contro le donne promossa dalle Nazioni Unite. Risalgono agli inizi degli anni '90 le prime indagini in materia. L'Istituto nazionale di statistica canadese (Statistics Canada) ha affrontato questo problema per la prima volta nel 1993 (Holly Johnson, 1993); l'Australia nel 1995 ed alla fine degli anni '90, l'UNICRI (United Nation Interregional Crime Research Institute), sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ha cominciato a farsi carico del problema. Più recentemente anche la Finlandia, la Svezia e gli USA hanno condotto indagini ad-hoc. In altri paesi, il tema è studiato spesso nel contesto delle indagini di vittimizzazione.

Come in questi paesi, fino ad ora anche in Italia non c'erano indagini dedicate specificamente alla violenza familiare. L'Istituto nazionale di statistica ha effettuato due indagini di vittimizzazione ('97/98 e 2002), nelle quali i dati sulle molestie sessuali e sulla violenza sessuale sono stati raccolti su un campione rappresentativo di donne in età 14-59 (20.064 nel 1997/98 e 22.778 nel 2002). Questa indagine, tuttavia, non ha sviluppato un focus specifico a proposito della violenza domestica sulla quale mancano ad oggi stime attendibili. In Italia il Dipartimento delle Pari Opportunità nel 2001 ha incaricato l'Istat di occuparsi della rilevazione del fenomeno della violenza e dei maltrattamenti familiari e insieme hanno aderito anche all'indagine internazionale sulla violenza contro le donne promossa dalle Nazioni Unite, per il biennio 2004-2005. L'Istat ha identificato alcuni passaggi fondamentali per la conoscenza del fenomeno violenza quali: 1) identificazione e definizione del fenomeno; 2) creazione degli indicatori utili per la misurazione; 3) identificazione della popolazione e del campione; 4) conduzione di studi qualitativi; 5) nella prima fase sviluppo dell'indagine pilota per verificare lo strumento di rilevazione e la tecnica di indagine, 6) conduzione dell'indagine definitiva su un campione rappresentativo di donne, prevista per la fine del 2004-'05. La prima fase del progetto ha implicato sia una prima verifica di tipo quantitativo sia a qualitativa mediante la somministrazione del questionario IVAWS (International Violence Against Women Survey) a realizzando dei focus group con donne vittimizzate, operatrici dei centri anti violenza e testimoni privilegiati quali magistrati, avvocati, responsabili dei centri e agenti di polizia.

Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze Issues in focus

1. Violenza contro le donne nella famiglia

Pratiche di natura consuetudinaria lesive dei diritti della donna E/CN.4/2002/83

Violenza nei confronti della donna in famiglia E/CN.4/1999/68

Missione in Brasile sulla violenza domestica E/CN.4/1997/47/Add.2

Violenza in famiglia E/CN.4/1996/53

2. Violenza contro le donne nella comunità

Quadro sui modelli di legislazione sulla violenza domestica E/CN.4/1996/53/Add.2

Violenza nella Comunità E/CN.4/1997/47

Missione in Sudafrica sullo stupro nella comunità E/CN.4/1997/47/Add.3

3. Traffico di persone

Missione in Bangladesh, Nepal e India sul traffico di donne e bambine E/CN.4/2001/73/Add.2

Traffico di donne, migrazione e violenza contro le donne E/CN.4/2000/68

Missione in Polonia sul traffico e la prostituzione forzata delle donne E/CN.4/1997/47/Add.1

4. La violenza contro le donne perpetrata o condonata dallo Stato

Missione in Colombia E/CN.4/2002/83/Add.3

Missione in Sierra Leone E/CN.4/2002/83/Add.2

Violenza contro le donne perpetrata o condonata dallo Stato in periodi di conflitto armato (1997-2000) E/CN.4/2001/73

Missione negli Stati Uniti sulla violenza contro le donne nelle prigioni statali e federali E/CN.4/1999/68/Add.2

Violenza perpetrata o condonata dallo Stato E/CN.4/1998/54

Missione in Rwanda E/CN.4/1998/54/Add.1

Missione in Corea del Nord, in Corea del Sud e in Giappone E/CN.4/1996/53/Add.1

5. L'impatto delle politiche sulla violenza contro le donne

Impatto delle politiche economiche e sociali sulla violenza contro le donne E/CN.4/2000/68/Add.5

Politiche e pratiche che incidono sui diritti riproduttivi delle donne e contribuiscono, causano o costituiscono violenza contro le donne E/CN.4/1999/68/Add.4

Conferenza UNIFEM sulla giustizia di genere

Si è tenuta a New York dal 15 al 17 settembre 2004 la Conferenza dal titolo "La pace ha bisogno delle donne e le donne hanno bisogno di giustizia" sul tema della giustizia di genere nelle situazioni post-conflittuali. L'evento è stato organizzato dall'UNIFEM (Fondo di aiuto allo sviluppo delle Nazioni Unite per le donne) e dall'ILAC (International Legal Assistance Consortium). La Conferenza ha rappresentato l'opportunità per la comunità internazionale di raccogliere la testimonianza e le proposte provenienti da donne che in dodici Paesi del mondo segnati dalla guerra ricoprono posizioni di rilievo nella politica, nella professione forense e nella magistratura. (<http://www.unifem.org> - <http://womenwarpeace.org>)



Conflitti armati e violenza sulle donne

Diritto penale internazionale come strumento contro la violenza nei confronti delle donne

La condizione delle donne nei conflitti armati è oggetto di specifica attenzione da parte del diritto internazionale relativamente da pochi anni. La violenza sessuale è naturalmente punita dai codici militari di guerra degli Stati, ma l'efficacia di tali disposizioni è tradizionalmente scarsa. Lo stupro, in particolare, invece che contrastato, è stato spesso tollerato e anzi offerto come ricompensa o incentivo ai combattenti, espressione dello *status* di superiorità e dominio conseguito sul nemico.

Nell'ambito del diritto umanitario, **le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949**, con i due Protocolli addizionali del 1977, contengono un certo numero di disposizioni a protezione delle donne: tali strumenti tuttavia considerano la donna solo in relazione al fine più generale di proteggere la comunità e, in particolare, i bambini (cfr. gli artt. 50 e 132 della IV Convenzione). L'art. 27.2 della IV Convenzione contiene la prima norma internazionale contro la **pratica dello stupro**. Vale la pena evidenziare tuttavia che la protezione accordata alle donne presenta limiti ben precisi: lo stupro, la prostituzione forzata sono infatti condannati in quanto costituiscono attacco all'*onore della donna*; in secondo luogo, i reati stessi non sono considerati "grave breaches" dalle Convenzioni. Va rilevato inoltre che le situazioni lesive dei diritti delle donne che si producono nel corso dei conflitti armati sono evidentemente molte altre, ma i crimini considerati sono esclusivamente quelli di natura sessuale. Questi limiti non sono superati nemmeno nel I Protocollo del 1977.

Lo stupro e le altre forme di abuso sessuale sono assenti dalla Carta del tribunale militare internazionale di Norimberga. La rilevanza di tale documento risiede peraltro nel fatto che essa prevede la categoria dei **crimini contro l'umanità**, ossia violazioni particolarmente gravi dei principi di dignità della persona che possono verificarsi anche al di fuori del contesto bellico. Per quanto assente in quella lista dei crimini contro l'umanità, lo stupro viene tuttavia introdotto nella competenza per materia dei tribunali istituiti in Germania sotto l'autorità delle quattro Potenze occupanti, anche se non risulta siano state emesse condanne per tale reato. La questione se i reati di abuso

sessuali possano costituire crimini di guerra è stata affrontata nel 1994 nel rapporto finale della "Commissione 780" sui crimini di guerra in ex Jugoslavia. La Commissione ha sostenuto infatti che "l'art. 147 della IV Convenzione di Ginevra sulle 'gravi violazioni' include stupro e altre violenze sessuali in quanto forme di 'tortura o trattamento disumano'".

Si ritiene che un momento decisivo nello sviluppo del diritto penale internazionale per ciò che concerne la giustiziabilità dei diritti della donna sia stata l'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza degli statuti dei **Tribunali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia (ICTY) nel 1993 e il Ruanda (ICTR) nel 1994**. Lo statuto del ICTY se da un lato menziona esplicitamente lo stupro tra i crimini contro l'umanità (art. 5, lett. g), per contro non contempla, tra i crimini di guerra diversi rispetto ai *grave breaches*, reati di natura sessuale. Tuttavia, l'elenco dei crimini di guerra dell'art. 4 dello statuto è stato considerato di carattere esemplificativo. Ritenendo che dovesse essere fatto rinvio alle norme consuetudinarie internazionali, ovvero a quelle in vigore nell'ordinamento interno degli stati dell'ex Iu-



goslavia, la Corte ha sostenuto la rilevanza penalistica di disposizioni come quelle dell'art. 27 della IV Convenzione di Ginevra o del regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907. In particolare, pur riconoscendo la diversa e più limitata disciplina nel diritto internazionale umanitario dei conflitti armati interni rispetto ai conflitti internazionali,

la Camera d'Appello dell'Aja ha affermato, nel celebre caso *Tadic*, che esiste una serie di norme consuetudinarie che trovano applicazione anche nei conflitti interni, ma soprattutto che queste sono idonee a fondare la responsabilità penale individuale di chi le viola. La sentenza sul caso *Tadic* trae ispirazione, nel fondare le proprie argomentazioni, anche da alcune importanti risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, che sottolineano la necessità di rispettare gli standard essenziali sui diritti umani anche nelle situazioni di conflitto armato. Questa impostazione ha trovato conferma nello Statuto del tribunale per il Ruanda, che include esplicitamente nella lista esemplificativa di crimini per i quali il tribunale di Arusha ha giurisdizione "rape, enforced prostitution and any form of indecent assault" (art. 4). In estrema sintesi, la giurisprudenza dei tribunali *ad hoc*, sulla quale ci soffermeremo in un riquadro nella pagina successiva, ha anzitutto considerato lo stupro, in quanto forma di tortura, grave



violazione delle Convenzioni di Ginevra e crimine di guerra. In aggiunta, quando lo stupro e le gravidanze forzate trovavano realizzazione in società patriarcali in cui è il padre a determinare l'appartenenza dell'individuo ad un gruppo o all'altro, a tali pratiche è stato riconosciuto il carattere di strumenti di **genocidio**.

La prassi dei tribunali *ad hoc* è stata ampiamente tenuta presente nella stesura dello Statuto della **Corte penale internazionale**, adottato a Roma il 17 luglio del 1998 ed entrato in vigore 1 luglio del 2002. Come è noto, la Corte penale internazionale ha competenza a giudicare quattro categorie di crimini: il crimine di aggressione, di genocidio, i crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Per quel che concerne il crimine di genocidio, sebbene l'art.6 non contenga un esplicito riferimento alla violenza di genere, è opinione condivisa che esso confermi la giurisprudenza dei tribunali *ad hoc*, con riferimento alla possibilità di ricomprendere tra le pratiche di genocidio fatti di violenza sessuale o stupro. Gli articoli 7 e 8 relativi dello Statuto di Roma concernono i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. Per quel che riguarda la prima categoria, lo stupro e le altre forme di violenza

sessuale sono inseriti nell'art.7.1, lett. g in termini anche più estesi di quelli presenti negli statuti dei tribunali *ad hoc*. I **reati di natura sessuale** che rientrano in que-

sta categoria sono stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, altre forme di violenza sessuale di comprovata gravità. D'altro canto, queste stesse fattispecie possono rientrare, *mutatis mutandis*, nella categoria dei crimini di guerra, sia con riferimento ai conflitti armati internazionali, che ai conflitti interni (come serie violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra). Lo Statuto presenta infine altri elementi, espressione di una prospettiva di genere: la Parte IV contiene alcune disposizioni volte ad assicurare la partecipazione delle donne e di personale esperto in problematiche di genere nei vari organismi di cui è composta la Corte; nelle Parti V e VI compaiono invece norme di procedura a garanzia dell'efficacia delle inchieste e delle azioni giudiziarie vertenti su reati di violenza contro le donne.

Tribunale penale internazionale per l'Ex Jugoslavia:

<http://www.un.org/icty>

Tribunale penale internazionale per il Ruanda:

<http://www.ictj.org/>

Corte Penale internazionale:

<http://www.icc-cpi.int/>

“Standard giuridici emergenti: la Corte penale internazionale e la giurisprudenza dei tribunali sulla ex-Jugoslavia e il Ruanda”

(Estratti: Parte II del Rapporto 2001 della Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne)

B. Giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia

11. Il Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia (TPIJ-ICTY) ha giocato un ruolo decisivo nel fissare parametri di giurisprudenza per il perseguimento della violenza sessuale in tempo di guerra. [...] Ad oggi, le incriminazioni pubbliche da parte del TPIJ per crimini commessi durante la guerra nella Ex-Jugoslavia hanno addebitato crimini di aggressione sessuale come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e genocidio. [...]

Il caso Tadic

12. Dusko Tadic, un membro delle forze serbo-bosniache che operavano nella municipalità di Prijedor, venne condannato dal Tribunale il 7 maggio 1997 per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante la guerra nella Ex-Jugoslavia. Tadic, un ufficiale di basso livello nel famigerato campo di Omarska, non fu condannato per aver commesso direttamente un atto di aggressione sessuale, ma per la sua partecipazione a una generale, estesa e sistematica campagna di terrore che comprendeva percosse, tortura, aggressioni sessuali, e altri maltrattamenti fisici e psicologici diretti verso la popolazione non serba della regione di Prijedor.

13. È particolarmente significativo che nel caso Tadic il Tribunale abbia ritenuto l'imputato colpevole di crimini contro l'umanità per atti criminali di persecuzione che comprendevano crimini di violenza sessuale. Invece di ripiegare sull'affermazione comune secondo la quale lo stupro

è un atto accidentale o arbitrario perpetrato da soldati in cerca di sfogo per la loro energia sessuale, la decisione sul caso Tadic afferma categoricamente che lo stupro e la violenza sessuale possono essere considerati elementi costitutivi di una estesa e sistematica campagna di terrore contro una popolazione civile. [...]

Il caso Blaskic

24. Tihomir Blaskic, un colonnello delle forze armate del Consiglio di Difesa Croato (HVO) e capo della zona operativa delle forze armate dell'HVO nella Bosnia Centrale durante gli eventi per i quali venne incriminato dal TPIJ, venne accusato sia di responsabilità penale diretta che di responsabilità gerarchica per crimini contro l'umanità, compresi stupri commessi in centri di detenzione. Il 3 marzo 2000, Blaskic venne condannato per una gamma di violazioni del diritto umanitario, compresi crimini di guerra, gravi violazioni e crimini contro l'umanità contro la popolazione musulmano-bosniaca della Bosnia centrale. Egli non fu condannato per aver commesso direttamente i crimini elencati nell'atto di accusa ma sulla base del fatto che aveva “ordinato, pianificato, istigato o si era reso altrimenti complice della pianificazione, preparazione ed esecuzione di quei crimini”.

25. La sentenza è importante, fra l'altro, per la sua discussione estesa di cosa costituisce crimine contro l'umanità. La corte elenca quattro elementi che costituiscono “un attacco sistematico”, compresa “la perpetrazione di un atto criminale su scala assai vasta contro un gruppo di civili o la ripetuta e continua perpetrazione di atti disumani con-



nessi uno all'altro". La discussione dei crimini contro l'umanità da parte della corte è un contributo positivo allo sviluppo dello stupro come crimine di guerra. In base all'interpretazione di crimini contro l'umanità sia nei casi Tadic che Blaskic, lo stupro e l'aggressione sessuale di donne non devono essere necessariamente di per sé estesi o sistematici, ma la violenza sessuale può essere un elemento costitutivo di una estesa o sistematica campagna che comprende altri atti criminali.

Il caso Celebici

26. Il 16 novembre 1998, il TPIJ emise la sua prima sentenza che condannava un criminale di guerra bosniaco specificamente per crimini di violenza sessuale, fra altri crimini di guerra. La corte ritenne Hazim Delic, un musulmano bosniaco e vice-comandante di campo nel campo di prigionia di Celebici, colpevole di stupro e di aggressione sessuale nei confronti di due donne serbo-bosniache prigioniere nel campo nel 1992, e lo dichiarò colpevole, fra l'altro, di grave violazione (tortura) e crimini di guerra (tortura) per gli stupri. La corte ritenne anche Zdravko Mucic, un comandante di campo croato-bosniaco, colpevole di responsabilità gerarchica per gli abusi commessi contro detenute nel campo di Celebici [...].

27. La sentenza conferma che lo stupro e la violenza sessuale possono essere atti di tortura; la Camera di Primo Grado sottolineò che uno degli scopi proibiti della tortura è "per discriminazioni di qualsiasi tipo", compresa la discriminazione di genere; la corte ritenne un comandante di campo responsabile della violenza sessuale commessa dai suoi subordinati; essa adottò la definizione ampia e progressiva di stupro articolata dalla corte Akayesu (vedi sotto) [...]

Il caso Furundzija

29. Anto Furundzija, un comandante locale di una unità speciale della polizia militare dell'HVO a Vitez, venne riconosciuto colpevole il 10 dicembre 1998 di tortura come co-perpetratore nello stupro di una donna musulmana bosniaca durante un interrogatorio, e di complicità nello stupro. Il caso fu il primo mai intentato esclusivamente per crimini di violenza sessuale di fronte a un tribunale internazionale, e contiene un certo numero di contributi progressivi alla giurisprudenza dello stupro come crimine di guerra. La Corte confermò, fra l'altro, la condizione di stupro come crimine di guerra, in particolare in base all'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra che trattano dei conflitti armati interni. Essa accettò la definizione data nel caso Akayesu di stupro, ma formulò una serie di elementi che proibiscono espressamente il sesso orale forzato, e affermò che gli elementi della tortura nei conflitti armati comprendono che almeno una delle persone in essa coinvolte sia un pubblico ufficiale o appartenente a "qualunque altra entità che eserciti un'autorità" [...].

30. Sfortunatamente, la Corte prese anche un certo numero di decisioni procedurali che sollevano preoccupazioni. In una decisione controversa, essa citò documenti di un consultorio per donne in Bosnia relativi a un trattamento psicologico che la Testimone A. aveva ricevuto dopo lo stupro. Dopo un esame a porte chiuse per "determinarne l'attinenza e decidere se essi dovessero essere rivelati alle parti" la Camera decise che i documenti dovevano essere divulgati alla difesa e all'accusa. [...]

C. Giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda

[...]

Il caso Akayesu

35. La decisione del TPIR in Prosecutor v. Akayesu (Procuratore contro Akayesu), emessa il 2 settembre 1998, ha riconosciuto per la prima volta che gli atti di violenza sessuale possono essere perseguiti come elementi costitutivi di una campagna di genocidio.

Jean-Paul Akayesu, all'epoca sindaco del comune di Taba, fu accusato di genocidio, crimini contro l'umanità, e crimini di guerra e di essere stato a conoscenza del fatto che venivano commessi atti di violenza sessuale e di averli facilitati, permettendo che essi venissero commessi in locali del comune. [...]

36. La sentenza Akayesu è inequivocabile nel suo pronunciamento, secondo il quale i crimini di violenza sessuale commessi nel comune di Taba e in tutto il Ruanda costituivano atti di genocidio: "Lo stupro e la violenza sessuale ... costituiscono genocidio analogamente a qualunque altro atto, a condizione che vengano commessi con l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo particolare, preso di mira in quanto tale ... La violenza sessuale era parte integrante del processo di distruzione, avendo come obiettivo specifico le donne Tutsi, e contribuendo in modo specifico alla loro distruzione e alla distruzione del gruppo dei Tutsi nel suo insieme".

37. La Camera di Primo Grado condannò Akayesu per il crimine di genocidio ritenendo "al di là di ogni ragionevole dubbio che l'Imputato avesse ragione di sapere e in effetti sapesse che si stava commettendo violenza sessuale nei locali del bureau communal o nelle loro vicinanze e che le donne venivano portate via dal bureau communal e violentate sessualmente. Non ci sono prove del fatto che l'Imputato abbia preso alcuna misura per impedire atti di violenza sessuale. In effetti, c'è la prova che l'Imputato ordinò, istigò e fu altrimenti complice di violenza sessuale".

38. La Corte Akayesu diede un contributo significativo all'evoluzione della giurisprudenza dello stupro come crimine di guerra, articolando una definizione estesa che colloca in pieno lo stupro su un piano di parità con altri crimini contro l'umanità. La sentenza Akayesu ridefinisce lo stupro come un attacco alla sicurezza della singola donna, sganciandolo dal concetto astratto di virtù o dalla questione dell'onore della famiglia o del villaggio.

Altra cosa significativa, la Corte ha stabilito che la violenza sessuale comprende la nudità forzata, e perciò che gli atti di violenza sessuale non si limitano a quelli che implicano la penetrazione o anche il contatto sessuale. La sentenza afferma chiaramente che "La Camera giudica che lo stupro sia una forma di aggressione e che gli elementi centrali del crimine di stupro non possano essere colti da una descrizione meccanica di oggetti e parti anatomiche". La "Camera definisce lo stupro come una invasione fisica di natura sessuale, commessa su una persona in circostanze coercitive". [...]



I diritti delle bambine

Le Bambine

La consapevolezza dell'esistenza di problematiche specifiche a carico della popolazione femminile di minore età, è emersa con forza a partire dalla prima metà degli anni '90. La tutela dei diritti umani delle bambine presenta in effetti profili specifici che incrociano trasversalmente le questioni collegate all'infanzia e quelle inerenti la donna. Proprio in ragione di questa particolare configurazione, la necessità di guardare alla tutela della bambina tenendo conto della duplice matrice delle esigenze che essa esprime, nasce e si sviluppa in contemporanea nel dibattito interno agli organismi preposti al monitoraggio dei diritti umani delle donne e in quelli concernenti l'area della tutela del minore.


La gravità delle violazioni di cui è vittima la bambina è ormai documentata in modo esauriente a livello internazionale. Da tempo l'Unicef ha sollevato la questione dell'esistenza di gravi discriminazioni a loro carico, discriminazioni che arrivano a pregiudicare la vita di milioni e milioni di soggetti femminili di minore età. In molte parti del mondo essere di sesso femminile significa infatti letteralmente rischiare la vita, talvolta ancor prima di nascere. Fra Asia meridionale, Nord Africa, Medio Oriente e Cina sono circa 100 milioni le bambine che "mancano all'appello". Se ci si riferisce al trend demografico normale, il numero delle persone di sesso femminile presente in alcune aree del pianeta dovrebbe essere nettamente superiore a quello riscontrabile nella realtà.

Di fatto, la discriminazione di cui soffre la metà femminile dell'umanità si traduce per le bambine in meno possibilità di sopravvivenza, meno cibo, meno cure mediche, talvolta addirittura eliminazione fisica prima della nascita attraverso la pratica degli aborti selettivi o dopo la nascita con la pratica dell'occultamento della neonata. Oltre al diritto alla vita, l'altro grande ambito di violazione dei diritti delle bambine riguarda ancora in troppi paesi del mondo la garanzia di un adeguato livello di sviluppo socio-culturale. Come documentato nel Rapporto che l'Undp ha dedicato alla condizione femminile nel mondo nel 1995

e da altri studi prodotti soprattutto dall'Unifem, dall'Unicef e dall'Unesco, continuano a registrarsi tassi relativi all'istruzione femminile nettamente inferiori rispetto a quella maschile da cui discendono forti discriminazioni nell'accesso al lavoro e conseguentemente al reddito. Ma non è solo un problema di natura quantitativa. Quello dell'istruzione è un discorso che investe anche la dimensione qualitativa dell'educazione. Le bambine sono spesso trattate come inferiori, formate in direzione del ricoprire ruoli sociali secondari e alla rinuncia dei propri bisogni e desideri. Questo processo di socializzazione discriminatoria, dannoso per l'autostima dei soggetti di minore età, può avere conseguenze profonde sull'intera esistenza, traducendosi in una spirale di

deprivazione ed esclusione. Vanno inoltre considerati gli effetti che derivano alle bambine da processi educativi distorti dal punto di vista del genere (curricula, materiali didattici, atteggiamenti degli insegnanti, interazione in classe...) i cui esiti vanno a rafforzare ulteriormente le disuguaglianze già esistenti. Questa situazione di discriminazione si riverbera nel-

l'intera esistenza della donna, poiché l'inadeguata dotazione di risorse a tutti i livelli crea un circolo vizioso di debolezza sociale e vulnerabilità personale su cui si innestano l'eterna dipendenza femminile dal reddito maschile e le situazioni di assoggettamento e violenza contro la donna ampiamente denunciate nella letteratura sui diritti umani al femminile. Peraltro la debolezza femminile va ad alimentare anche la debolezza minorile. La maternità in età precoce, oltre a comportare spesso complicazioni anche mortali per il bambino durante la gravidanza, espone i minori ad un tipo di riproduzione del tutto inadeguata proprio per l'inesperienza e l'impreparazione della giovane madre ad assolvere a questo ruolo. La cura dei bambini fin dall'adolescenza impedisce poi a molte donne in tutto il mondo di migliorare la propria condizione educativa, economica e sociale. Il matrimonio e la gravidanza precoce riducono sensibilmente le opportunità legate all'istruzione e al lavoro producendo complessivamente effetti negativi sulla qualità della vita delle donne e dei suoi figli. Monitorando negli anni la condizione femminile nel mondo si è con il tempo ravvisata l'esistenza di una specifica questione bambine.





Il 1995 è senza dubbio l'anno più significativo per i loro diritti. Alle bambine il Comitato per i diritti dell'infanzia dedica infatti una *General Discussion* e contemporaneamente, la Conferenza mondiale delle donne di Pechino individua l'area dei diritti della bambina come una delle 12 aree critiche dei diritti della donna. Il Comitato per i diritti dell'infanzia afferma nel proprio documento la necessità che gli stati mettano a punto un sistema di monitoraggio dei diritti della popolazione femminile di minore età, in grado di fornire, ai diversi livelli nazionale, regionale e internazionale, una panoramica generale sulla condizione delle bambine, con particolare attenzione a quei gruppi sociali che presentano particolari elementi di vulnerabilità. Fra questi, il documento menziona le bambine coinvolte in conflitti armati, le bambine rifugiate, le minori vittime di situazioni di sfruttamento sessuale e di violenza e le bambine coinvolte in matrimoni precoci. Preoccupazione il Comitato esprime anche verso le bambine lavoratrici spesso impiegate in giovanissima età in mansioni domestiche che, oltre ad esser espletate con modalità identiche a quelle richieste ad un soggetto adulto, pregiudicano la possibilità per la minore di sviluppare un percorso educativo. Nella direzione di un più intenso impegno a favore della popolazione femminile di età minore da parte degli organismi impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti delle donne va la *Piattaforma finale d'azione* adottata al termine della Conferenza di Pechino, che tratta della questione delle bambine, enunciando 9 obiettivi strategici per i quali si è raccomandata l'adozione di misure specifiche da parte delle istituzioni e della società civile. Gli obiettivi identificati per contrastare il persistere di forti discriminazioni a carico della popolazione femminile minorile sono i seguenti:

1. Eliminare tutte le forme di discriminazione contro le bambine;
2. Eliminare gli atteggiamenti culturali negativi e le prassi contrarie alle bambine;
3. Proteggere i diritti delle bambine e aumentare la loro consapevolezza dei propri bisogni e delle proprie potenzialità;
4. Eliminare la discriminazione contro le bambine nell'educazione, nella formazione e nello sviluppo delle capacità;
5. Eliminare la discriminazione contro le bambine nella salute e nella nutrizione;
6. Eliminare lo sfruttamento economico del lavoro minorile e proteggere le bambine che lavorano;
7. Sradicare la violenza contro le bambine;
8. Promuovere la consapevolezza delle bambine e la loro partecipazione alla vita sociale, economica e politica;
9. Rafforzare il ruolo della famiglia per il miglioramento dello status della bambina.

Immediatamente successivi a questi due documenti sono le risoluzioni 50/154 del 1995 e 51/76 del 1996 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che da un lato confermano l'attenzione dedicata alle bambine in ambito Nazioni Unite, dall'altro chiedono ai diversi organismi uno sforzo in più nel considerare, all'interno del proprio ambito di intervento, con sistematicità la condizione di questo soggetto allo scopo di dare effettività agli impegni sottoscritti a Pechino e soprattutto di lavorare per rimuovere e contrastare le numerose violazioni di cui sono vittime le bambine.

Anche in occasione dei lavori della cinquantaduesima sessione nel 1998, l'Assemblea Generale, ha adottato una risoluzione (52/106) nella quale si esprime preoccupazione in particolare verso le adolescenti, vittime silenziose e invisibili di violenza, abusi e sfruttamento, soprattutto laddove gli ordinamenti giuridici non affrontano in modo adeguato la questione della giustiziabilità dei diritti e dell'amministrazione della giustizia. L'Assemblea Generale ha invitato tutti gli stati ad adottare le misure necessarie sul piano legislativo e politico per garantire il godimento pieno e paritario di tutti i diritti umani e libertà fondamentali da parte delle bambine e ad assumere iniziative efficaci contro le violazioni di questi diritti e libertà. Ha sollecitato inoltre i governi a dare effettività alle norme in materia di protezione delle bambine con l'obiettivo fondamentale di contrastare ogni forma di abuso anche con l'ausilio delle organizzazioni non governative, fissando obiettivi e sviluppando strategie sensibili alla differenza di genere. La risoluzione ricorda inoltre l'importanza di prestare attenzione ai diritti e alle esigenze delle adolescenti, che necessitano di un'azione specifica di tutela in un'ottica di sviluppo delle capacità individuali e di autostima, riaffermando che l'avanzamento e l'acquisizione di responsabilità e di poteri (*empowerment*) delle donne in tutto il ciclo di vita, devono iniziare fin dalla prima infanzia.

La materia dei diritti delle bambine sarà oggetto di attenzione in occasione dei lavori della 49^a Sessione della Commissione sulla condizione della donna dal titolo "Pechino + 10" che rivisiterà i contenuti proposti nella Piattaforma Finale della Conferenza del 1995.

Il *General Discussion* prodotto dal Comitato per i diritti dell'infanzia sul tema "Girl Child" è disponibile all'indirizzo internet:
<http://www.unhcr.ch/html/menu2/6/crc/doc/days/girl.pdf>



La condizione dell'infanzia nel mondo 2004

Rapporto Unicef

Al tema della condizione delle bambine quest'anno l'Unicef ha dedicato il suo Rapporto annuale *Condizione dell'infanzia nel mondo 2004*. Il Rapporto va ad inserirsi nel quadro di un impegno di più largo respiro dell'Unicef per i diritti delle bambine culminato



lo scorso anno con la Campagna "25 entro il 2005". Si tratta di un'iniziativa creata per accelerare l'eliminazione delle disparità di genere nella scuola primaria e secondaria che si rivolge soprattutto a quei paesi che presentano gli ostacoli maggiori all'istruzione delle bambine, e che necessitano di aiuti concreti per realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Il Rapporto, oltre a rappresentare una base documentale importante per quanto concerne la condizione delle bambine nel mondo, esorta all'azione in nome dei 121 milioni di minori - dei quali 65 milioni sono di sesso femminile - che oggi nel mondo sono esclusi dall'istruzione sottolineando come tale esclusione comporti enormi costi sociali non solo per le bambine e per le loro famiglie, ma anche per le comunità e i governi di quei paesi che presentano tassi di istruzione di base davvero inadeguati a sostenere lo sviluppo.

Tra gli obiettivi di sviluppo che i leader mondiali si sono impegnati a raggiungere entro il 2015, noti come **Obiettivi di sviluppo del Millennio**, due in particolare sono considerati determinanti per il raggiungimento di tutti gli altri: l'istruzione universale e la parità di genere e l'*empowerment* delle donne. Come primo passo verso l'istruzione universale, si è stabilito di anticipare al 2005 il traguardo della parità di genere nella scuola primaria e secondaria, dieci anni prima della scadenza fissata per gli obiettivi restanti.

L'istruzione femminile è dunque l'obiettivo più urgente di tutti. È perciò necessario superare gli ostacoli che impediscono il raggiungimento della parità di genere nella scuola contrastando la discriminazione verso le donne a tutti i livelli. Dal rapporto emerge che l'istruzione universale non costituisce ancora un diritto umano e che i programmi di sviluppo economico si sono concentrati più sui risultati economici che sul benessere delle persone.

Investire nell'istruzione femminile, stando alle indicazioni contenute nel Rapporto dell'Unicef produce perciò effetti multipli quali:

Sviluppo economico più accentuato. All'aumentare delle iscrizioni femminili alla scuola primaria corrisponde una crescita del prodotto interno lordo pro capite. Nei paesi in cui non c'è parità di genere nella scuola i costi dello sviluppo sono maggiori, la crescita è più lenta e i redditi sono più bassi.

Istruzione per la generazione successiva. I figli di madri istruite hanno molte più probabilità di andare a scuola. Quanto più alto è il livello di scolarizzazione di una donna, tanto maggiori le probabilità che anche i figli beneficino dell'istruzione.

L'effetto moltiplicatore. Gli effetti dell'istruzione arrivano ben al di fuori dell'aula scolastica, e influenzano positivamente su quasi tutti gli aspetti della vita delle bambine. Le bambine che vanno a scuola sono meglio preparate a difendersi dalle malattie (compresa l'HIV/AIDS), corrono meno rischi di restare vittime di trafficanti o sfruttatori e sono meno esposte alla violenza.

Famiglie più sane. I figli delle donne istruite sono più sani e meglio nutriti, come risulta da moltissime ricerche e dati sui paesi in via di sviluppo. Ogni anno di istruzione materna in più determina una riduzione dal 5 al 10% del tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni.

Muoi meno madri. Le donne che sono andate a scuola sanno meglio come utilizzare i servizi sanitari, come migliorare la propria alimentazione e come distanziare le gravidanze. È stato calcolato che ogni anno di scuola in più serve a evitare due casi di mortalità da parto per ogni mille donne.

L'istruzione delle bambine è dunque un vettore per un valore aggiunto in altri settori dello sviluppo sociale. L'UNICEF, a conclusione del Rapporto, rivolge un appello ai leader di ogni livello della società, affinché si adoperino per fare dell'istruzione femminile una componente essenziale dell'impegno per lo sviluppo e per i diritti umani così come una questione di etica nazionale.


Le scuole dovrebbero divenire dei centri di sviluppo per la comunità, in particolare laddove i bambini sono coinvolti in situazioni di conflitto o di emergenza. Per rafforzare l'istruzione serve un'integrazione delle strategie politiche per i servizi, anche in funzione di un aumento dei finanziamenti internazionali per l'istruzione di base a cui dovrebbe essere assegnato il 10% dell'aiuto allo sviluppo. I paesi industrializzati dovrebbero destinare agli aiuti almeno lo 0,7% del PNL, e almeno lo 0,15% ai paesi meno sviluppati. (V. Capitolo 6, La cosa giusta da fare, pp. 71-79)"

La sintesi del Rapporto è scaricabile dal sito web:
<http://www.unicef.it>

Genere e educazione per tutti: verso la parità tra i sessi

Rapporto Unesco 2003-2004

Il rapporto Unesco *Gender and Education for All. The leap to equality* presentato a Nuova Delhi nel novembre 2003 offre una panoramica generale sugli sviluppi in materia di educazione e condizione di genere alla luce degli obiettivi identificati nel corso della Conferenza sul-



l'educazione svoltasi a Dakar nell'aprile del 2000. In quella occasione la parità in ambito scolastico venne identificata come uno dei sei obiettivi fondamentali previsti dal programma

Education for All (EFA) sottoscritto durante la stessa Conferenza da 164 paesi. Secondo i risultati raccolti dal team di esperti che si occupa di monitorare l'andamento degli obiettivi "EFA", nonostante alcuni progressi realizzati durante gli anni '90, le bambine rimangono fortemente discriminate nell'accesso alla scuola nella maggior parte dei paesi poveri. La parità nell'accesso all'istruzione entro il 2005, obiettivo enunciato durante il Forum di Dakar, rimane una prospettiva ancora lontana in 54 paesi, tra i quali spiccano l'India, il Pakistan, 16 paesi dell'Africa sub-sahariana e la Cina.

Il raggiungimento dell'eguaglianza di genere si pone oggi non solo come un terreno fondamentale in materia di diritti umani delle donne bensì anche come un importante vettore dello sviluppo economico e sociale. Nel Rapporto si analizzano gli sforzi che si stanno realizzando in tutto il mondo per incrementare la scolarizzazione delle bambine, considerata nel decennio 1990-2000 un'azione prioritaria. Su scala mondiale l'indice di parità tra i sessi (IPS) è passato dallo 0,89 allo 0,93 (IPS 1 significa piena parità tra bambine e bambini). In tutto il mondo, su 104 milioni di minori senza scolarizzazione primaria, il 56% sono bambine e oltre 2/3 delle 860.000 milioni di persone analfabete nel mondo sono donne.

Su 128 paesi dei quali si dispongono dati per il 2000 (anno di riferimento), 52 hanno già raggiunto l'obiettivo della parità nell'insegnamento primario, o lo raggiungeranno entro il 2005.

Secondo i dati offerti dal Rapporto particolarmente grave è la situazione dell'accesso all'istruzione per le bambine in Chad che presenta un IPS dello 0,63, in Yemen (0,63), Guinea-Bissau (0,67), Benin (0,68), Niger (0,68), Ethiopia (0,69), Central African Republic (0,69), Burkina Faso (0,71), Guinea (0,72), Mali (0,72), Liberia (0,73), and Pakistan (0,74). In questi paesi la presenza delle bambine nelle scuole è pari a $\frac{3}{4}$ di quella maschile. L'India, con un IPS dello 0,83 a livello di scuola primaria presenta egualmente una situazione preoccupante. Se la condizione generale vede svantaggiate le bambine, in alcuni paesi preoccupa l'abbandono scolastico da parte dei ragazzi. È il caso del Bangladesh (1,05), della Danimarca (1,05), del Messico (1,05), della Nuova Zelanda (1,06), del Bahrain (1,07), dell'Islanda (1,07), della Russia (1,07), di Trinidad e Tobago (1,07), della Colombia (1,10), delle Filippine (1,10), della Malesia (1,11), degli Emirati Arabi Uniti (1,12), del Regno Unito (1,17), del Suriname (1,18) e della Svezia (1,26).

Nel Rapporto è presentato anche un nuovo Indice di Sviluppo dell'Educazione per tutti (ISE) che permette di ottenere una visione maggiormente esaustiva di quanto realizzato in ciascun paese per il conseguimento degli obiettivi più agevolmente quantificabili, fissati a Dakar: universalizzazione dell'insegnamento primario, alfabetizzazione degli adulti, parità tra i sessi e qualità dell'educazione. Per la prima volta è stato stimato l'ISE corrispondente a 94 paesi, per l'anno 2000: solamente 16 di questi, collocati in Europa Centrale e dell'Est, in America Latina e nei Caraibi, hanno raggiunto o sono in prossimità di raggiungere gli obiettivi prefissati con un ISE di almeno 0,95. In 42 paesi il valore dell'ISE oscilla tra 0,80 e 0,94 ed è previsto che raggiungeranno l'obiettivo dell'"Educazione per tutti" se manterranno gli sforzi attuali. Altri 36 paesi hanno invece un ISE inferiore a 0,80, con un lungo cammino da percorrere per arrivare agli obiettivi fissati a Dakar: 22 di questi appartengono all'Africa sub-sahariana, ma sono inclusi anche il Bangladesh, l'India, il Nepal e il Pakistan.

<http://www.unesco.org/education/>

"Education for all week"

Dal 19 al 25 aprile 2004 si è tenuta la Settimana mondiale per l'istruzione. Promossa dall'Unesco, la settimana intende sensibilizzare istituzioni, governi, associazioni e scuole sul fatto che, nonostante l'istruzione sia un diritto sancito dalle carte internazionali, oltre 100 milioni di ragazzi non possono beneficiarne. Da tempo l'Unesco ed altre organizzazioni internazionali hanno lanciato la "Global Campaign for Education" invitando i Paesi donatori ad impegnarsi maggiormente per raccogliere i fondi necessari per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio relativi all'istruzione.

<http://www.campaignforeducation.org/>



La 49^a Sessione della Commissione sulla condizione della donna: “Pechino +10”

<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/49sess.htm>
<http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/>

Come stabilito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite nel programma multilaterale di lavoro per il periodo 2001-2006, la **Commissione sulla condizione della donna** (CSW) affronterà, nel corso della sua 49^a sessione, la tematica cruciale della valutazione dello stato di attuazione degli obiettivi contenuti nella Dichiarazione di Pechino e nella Piattaforma d'azione nonché nel documento finale della 23^a sessione speciale dell'Assemblea Generale. Nel corso delle due settimane di lavoro (28 febbraio-11 marzo 2005) la Commissione sarà chiamata a concentrarsi, oltre all'esame dei risultati raggiunti negli ultimi 5 anni, sulle “sfide attuali e sulle strategie future per l'avanzamento e l'empowerment di donne e ragazze.”

Durante l'ultima sessione del 2004, la Commissione ha deciso che il lavoro di valutazione degli obiettivi di Pechino riguarderà anzitutto l'**attuazione degli obiettivi a livello nazionale**. Il metodo di lavoro privilegia il dialogo interattivo con gli attori istituzionali e non governativi. Il Segretariato generale sta preparando a tal proposito un Rapporto sulla base delle comunicazioni scritte già inviate da 113 Stati.

Nel corso dei lavori della CSW sarà inoltre valorizzata la **partecipazione** il più possibile estesa dei rappresentanti dei governi, della società civile e delle organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite: particolare enfasi verrà data al momento dello scambio di informazioni e di esperienze, allo scopo di individuare e diffondere esempi di “buone pratiche”. Le **organizzazioni non governative** sono invitate a partecipare sia sottoponendo dichiarazioni scritte sia intervenendo oralmente nel corso delle sessioni di lavoro della Commissione.

Sono inoltre previste contemporaneamente una serie di iniziative organizzate dalla società civile. Nel luglio 2004 il Consiglio economico e sociale (ECOSOC), con risoluzione 2004/57, ha invitato a partecipare alla 49^a sessione della Commissione le ONG già presenti in occasione dei lavori della Conferenza di Pechino e della 23^a sessione speciale dell'Assemblea Generale anche se non munite di status consultivo presso lo stesso ECOSOC. Per garantire un'equa distribuzione geografica delle ONG che presenzieranno ai lavori della Commissione, il Consiglio ha ricordato la possibilità per gli organismi non governativi di paesi in via di sviluppo o in via di transizione di ricevere assistenza economica dalle stesse Nazioni Unite.

La CSW ha inoltre formulato all'ECOSOC la richiesta di far convenire, nel periodo coincidente con la 49^a sessione, una **riunione plenaria di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite**, perché siano discusse le principali questioni relative allo stato di attuazione e alla rivisitazione degli obiettivi di Pechino. Con decisione 2004/309 del luglio 2004, l'ECOSOC ha accolto la richiesta della CSW.

Sono numerosi gli organismi del sistema Nazioni Unite impegnati nei lavori di preparazione di Pechino + 10. Per agevolare la comunicazione fra diversi soggetti coinvolti nella attività di preparazione è particolarmente utile è il contributo della Rete interistituzionale sulle donne e l'uguaglianza di genere (IANWGE).

Non è al momento chiaro quali forme assumerà l'esito della 49^a Sessione per quel che riguarda il seguito della Dichiarazione di Pechino e del Programma d'azione. La Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato nel novembre 2004 un progetto di risoluzione sul tema della piena attuazione degli obiettivi di Pechino: questo documento evidenzia anzitutto i legami esistenti tra questi obiettivi e gli impegni assunti dai governi nella **Dichiarazione del Millennio** del 2000 (v. anche p.10) e chiede in modo particolare l'integrazione della prospettiva di genere anche nella valutazione e revisione degli obiettivi stessi del Millennio. Il testo contiene inoltre una richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite di preparare annualmente un rapporto all'Assemblea Generale, all'ECOSOC e alla CSW sui progressi nell'attuazione della Dichiarazione e della Piattaforma di Pechino, in particolare sui risultati relativi al “gender mainstreaming” al livello del Sistema delle Nazioni Unite.

Calendario degli eventi e delle iniziative di alto livello relativi al “Pechino +10”

1. **Tavola rotonda di alto livello:** “Innovazioni nei piani istituzionali per la promozione dell'equità di genere a livello nazionale” (28 febbraio 2005)

2. **Panels di alto livello:**

(a) “Presentazione dei processi di valutazione a livello regionale: risultati, carenze e sfide” (4 marzo 2005)

(b) “Integrazione di prospettive di genere in macroeconomica” (10 marzo 2005)

(c) “Il ruolo delle organizzazioni regionali nella promozione dell'equità di genere” (10 marzo 2005)

(d) “I legami tra l'attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino e gli obiettivi di sviluppo, in particolare quelli contenuti nella Dichiarazione del Millennio: progresso, carenze, sfide” (2 marzo 2005)

(e) “Sinergie tra l'attuazione a livello nazionale della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino e la Convenzione contro le discriminazioni nei confronti delle donne” (2 marzo 2005)



Gender security

Condizione di genere, emergenze umanitarie e human security

La questione della *human security* declinata al femminile è emersa con forza negli anni '90, quando i conflitti nell'area balcanica e nella zona dei Grandi Laghi in Africa hanno fatto sì che le problematiche legate alla violenza contro la donna nelle situazioni di emergenza umanitaria assumessero una rilevanza tale da divenire una priorità politica nell'agenda politica internazionale. Il ricorso massiccio allo stupro etnico quale specifico strumento di terrore e di genocidio utilizzato nei confronti della popolazione civile ha reso evidente l'urgenza di esaminare il problema della "gender security" al di là dello specifico guerra. In quest'ottica è evidente che la relazione tra violenza contro la donna e mantenimento della gerarchia sessuale nella dimensione privata come in quella pubblica è essenziale per sviluppare il discorso sulla "gender security".

La violenza, in tempo di pace come nel corso dei conflitti è infatti un vettore fondamentale per la reiterazione di un tipo di struttura sociale che garantisce all'uomo il mantenimento di una posizione di superiorità indiscussa rispetto alla donna, la cui

condizione continua ancor troppo diffusamente ad esser definita dalla sistematica violazione dei diritti fondamentali e dalla dipendenza economica. Non vi è dubbio che la violenza si configura come una condotta dai profili complessi che spesso nasconde la necessità di rinforzare il controllo da parte dell'uomo di fronte al tentativo da parte della donna di mettere in discussione la gerarchia sessuale, anzitutto all'interno della famiglia. E, in questo senso, il nesso causale che lega le questioni dell'eguaglianza, della pace e dello sviluppo identificato fin dalla prima Conferenza mondiale di Città del Messico sulla donna come lo spazio concettuale entro il quale pensare le politiche di promozione della condizione femminile, esprime in modo del tutto esaustivo la complessità della dimensione di genere della sicurezza.

Nel corso della Conferenza di Nairobi, 10 anni dopo, la promozione dei diritti economici sociali e culturali divenne fondamentale anche per poter pensare ad una significativa crescita della partecipazione femminile nei processi decisionali in materia di pace e sicurezza.



Il tema della presenza della donna nel decision-making ha una sua articolazione recente nel dibattito che si è sviluppato proprio in ordine alla questione del coinvolgimento delle donne nei processi di prevenzione dei conflitti e di mantenimento e costruzione della pace. Tale dibattito si iscrive, da un lato nella ricerca di incrementare il numero di donne nelle posizioni politiche di rilievo in seno agli organismi delle Nazioni Unite, obiettivo ripreso anche in occasione delle Sessione straordinaria della Commissione sulla condizione della donna relativa agli esiti successivi alla Conferenza di Pechino tenutasi nel 2000, dall'altro nell'azione di costruzione di processi di partecipazione femminile dal basso nelle comunità locali alla risoluzione dei conflitti e di apertura sostanziale alle donne di spazi consistenti nei negoziati veri e propri. In pratica aumentare la presenza delle donne a tutti i livelli decisionali partendo dalla dimensione localistica fino

a coinvolgere gli organismi delle NU rilevanti sul piano politico e anche più fortemente connotati in senso maschile.

Le crisi degli anni '90 hanno mostrato il ruolo fondamentale che rivestono le donne nei processi di pacificazione anche se non si può non lamentare la scarsità della presenza femminile nelle trattative politiche più delicate. Garantire una adeguata rappresen-

tanza femminile ai negoziati per la pace significa offrire delle risposte più valide sul piano della democrazia a quelle componenti della popolazione che pagano i costi più elevati delle guerre. La partecipazione delle donne ai processi decisionali collegati alla soluzione dei conflitti può costituire perciò un'opportunità di avanzamento della condizione femminile in aree particolarmente critiche sotto il profilo della salvaguardia dei diritti umani.

A seguito del dibattito nel Consiglio di Sicurezza su "Donne, pace e sicurezza" tenutosi il 24 e 25 ottobre 2000, nel corso del quale 40 Stati Membri si sono pronunciati a favore di un maggior coinvolgimento delle donne nei processi decisionali e soprattutto si sono resi disponibili a definire ed includere una prospettiva di genere nei processi di pace, il Consiglio, sotto la presidenza della Namibia, ha adottato la risoluzione 1325 che approfondisce la questione del rafforzamento della componente femminile nei processi di pacificazione e di risoluzione dei conflitti ed in genere nelle operazioni umanitarie così come nell'as-



sistenza alla ricostruzione post bellica. La Risoluzione (S/RES/1325 (2000)) si compone di 18 punti ove si prevede di:

- aumentare la rappresentanza femminile a tutti i livelli nei processi decisionali che riguardano la prevenzione, la gestione e la soluzione dei conflitti;
- incoraggiare il Segretario Generale affinché sia implementato il Piano d'azione strategico per un aumento della partecipazione femminile ai processi decisionali in materia di risoluzione dei conflitti e negoziati e per la pace (A/49/587);
- aumentare le nomine di donne a rappresentanti e inviati speciali e a questo proposito invitare gli Stati membri a fornire una serie di nominativi;
- espandere il ruolo delle donne nelle operazioni sul campo;
- incorporare una prospettiva di genere nelle operazioni per il mantenimento della pace e assicurare che le operazioni sul campo prevedano una componente di genere;
- fornire agli Stati Membri delle linee guida e dei materiali per la formazione relativamente ai diritti e ai bisogni delle donne incorporando la prospettive di genere nei programmi di formazione anche in materia di Aids;
- aumentare i contributi volontari e il supporto logistico dato dagli Stati agli organismi impegnati nella formazione di genere come l'Unifem, l'Unicef, l'Ohchr e altri organismi rilevanti;
- richiamare tutti gli attori coinvolti nelle negoziazioni e nell'implementazione degli accordi di pace all'adozione di una prospettiva di genere;
- richiamare tutte la parti coinvolte nei conflitti al pieno rispetto delle norme di diritto internazionale concernenti i diritti e la protezione delle donne e delle bambine;
- adottare misure speciali per difendere donne e bambine dalla violenza sessuale;
- mettere fine all'impunità e perseguire i responsabili di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, compresi quelli relativi alle violenze sessuali e di altro genere perpetrati nei confronti di donne e bambine;
- sottolineare la responsabilità degli Stati nel mettere fine all'impunità nei confronti di chi si rende colpevole di genocidio di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità, compresi quelli concernenti atti di violenza contro la donna, inclusa la loro pianificazione e a questo proposito si richiamano le risoluzioni 1208 (1998) del 19 Novembre 1998 e 1296 (2000) del 19 Aprile 2000;
- tenere in considerazione il potenziale impatto, che le azioni intraprese ai sensi dell'art.41 della Carta delle Nazioni Unite possono avere su donne e bambine;
- garantire che le missioni del Consiglio di Sicurezza si sviluppino tenendo in considerazione i diritti delle donne, anche attraverso consultazioni con i gruppi femminili locali.

Il Gruppo speciale su Donne, Pace e Sicurezza

Per garantire l'attuazione della risoluzione 1325 il Comitato Interagenzia sulla Donna e sulla Parità fra i Sessi, presieduto dal Consigliere Speciale del Segretario Generale per le Questioni relative alla Parità fra i Sessi ed il Progresso della Donna, ha istituito un Gruppo Speciale (Task Force) su Donne, Pace e Sicurezza.

Dall'ottobre 2000, questo Gruppo Speciale, composto da rappresentanti provenienti da 15 organismi delle Nazioni Unite, è impegnato nel processo di sviluppo del Piano di Azione per l'attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Nel 2002, lo studio su "Women, Peace and Security", condotto dal Segretario Generale sulla base di quanto previsto dalla Ris. 1325, ha permesso di sviluppare le problematiche connesse all'adozione di una prospettiva di genere nei processi di pace e ha rappresentato un'opportunità particolarmente importante per lo studio dell'impatto dei conflitti armati su donne e bambine.

Il sistema Nazioni Unite, nel quadro di un impegno generale per la promozione e la tutela dei diritti della donna sta oggi sostenendo in modo forte il coinvolgimento delle donne nelle attività per il mantenimento e la costruzione della pace a diversi livelli. Il Dipartimento Operazioni per il Mantenimento della Pace delle Nazioni Unite (DPKO), cerca di incrementare il numero delle donne assegnate alle missioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Cinque operazioni di pace, quella nel Kosovo, a Timor Est, in Bosnia Herzegovina, nella Repubblica democratica del Congo e nella Sierra Leone hanno istituito delle unità apposite allo scopo di includere la questione di genere in tutte le loro attività. In aggiunta, è stato sviluppato un pacchetto di formazione in materia di genere per il personale militare e di polizia che opera sul terreno con l'obiettivo di favorire il riconoscimento dei bisogni della popolazione femminile nello sviluppo delle istituzioni locali.

Rapporto 2004 del Segretario Generale dell'ONU su "Donne pace e sicurezza"

<http://www.womenwarpeace.org/toolbox/sgreponwps04.pdf>

Rapporto UNIFEM dal titolo "Women, Peace and Security: UNIFEM Supporting Implementation of SC Res. 1325" (ottobre 2004)

<http://www.womenwarpeace.org/supporting1325.pdf>

"Gender mainstreaming nel lavoro delle Nazioni Unite su Pace e sicurezza" Nota del Segretariato (E/2004/CRP.3, 19 maggio 2004)

Conclusioni concordate della CSW sulla partecipazione della donna nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti (2004)

<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-wp-auv.pdf>

Il portale web dell'UNIFEM sulle iniziative in tema di "Donne pace e sicurezza"

<http://www.womenwarpeace.org/>

Gruppo di lavoro delle ONG su "Donne pace e sicurezza"
<http://www.peacewomen.org/un/ngo/wg.html>



Mutilazioni genitali femminili

La lotta alle mutilazioni genitali femminili: un nuovo impegno per la tutela dei diritti della donna

Sulla base di una quantità limitata di dati disponibili si è stimato che a livello mondiale, tra i 100 e i 132 milioni donne e bambine abbiano subito una qualche forma di mutilazione genitale (MGF). Ogni anno, si calcola siano 2 milioni le bambine sottoposte a questo tipo di interventi. Le mutilazioni dei genitali femminili vengono oggi praticate in 28 paesi africani, in alcuni paesi dell'Asia occidentale e tra alcuni gruppi minoritari di altri paesi asiatici. Ma sono probabilmente in aumento i casi di MGF all'interno di certe comunità di immigrati in Europa, Nord America, Australia e Nuova Zelanda. Le MGF sono praticate in tutti i paesi dell'Africa occidentale, seppur con modalità e gradi di diffusione diversi. I dati forniti dalle ricerche nazionali rivelano percentuali che vanno dal 5% delle donne in Niger al 94% in Mali. Nella maggioranza dei paesi posti sotto osservazione, circa la metà dell'intera popolazione femminile ha subito tali pratiche.

Gli esperti dell'OMS hanno classificato quattro livelli diversi di mutilazioni dei genitali femminili. Le mutilazioni di tipo I e II costituiscono circa l'80% del totale dei casi, mentre l'infibulazione (tipo III), ovvero la mutilazione più grave, costituisce il 15% degli interventi effettuati. L'intervento di mutilazione viene solitamente eseguito rudimentalmente e in condizioni igienico sanitarie del tutto inadeguate a salvaguardare la salute e la stessa vita della donna coinvolta. La pratica è gestita dalle donne più anziane o delle ostetriche del villaggio. Nelle aree urbane, le famiglie più agiate ricorrono all'aiuto di personale medico, sebbene l'OMS e altre organizzazioni internazionali abbiano ripetutamente condannato qualsiasi tipo di legittimazione alle pratiche mutilatorie da parte delle strutture sanitarie.

Nonostante i rischi per la salute fisica e psichica, sembra essere ancora forte la necessità di salvaguardare attraverso questi riti iniziatici, taluni elementi identitari individuali e di gruppo che rappresentano dei veri e propri marcatori sociali per l'accettazione del soggetto femminile da parte della comunità di appartenenza. Il radicamento ancora molto forte delle MGF nel tessuto sociale africano è evincibile anche dal ruolo non sempre centrale che l'istruzione riesce a rivestire nel contribuire al loro smantellamento.

Le mutilazioni dei genitali femminili comprendono tutti quei procedimenti che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili, o altre lesioni agli organi genitali femminili, e che vengono eseguite per motivi culturali o per altre ragioni non terapeutiche.

I diversi gradi di invasività comprendono:

- Tipo I: l'asportazione del prepuzio della clitoride, con o senza l'asportazione di tutta o parte della clitoride.
- Tipo II: l'asportazione congiunta del prepuzio e della clitoride, con parziale o totale asportazione delle piccole labbra.
- Tipo III: l'asportazione di tutti o parte dei genitali esterni e suturazione/restringimento mediante cucitura dell'apertura vaginale (infibulazione).
- Tipo IV (non classificato): comprende la puntura, la lacerazione o l'incisione della clitoride e/o delle labbra; la raschiatura del tessuto intorno all'orifizio vaginale o l'incisione della vagina; lo stiramento della clitoride o delle labbra; la cauterizzazione mediante ustione della clitoride e/o delle labbra; l'introduzione di sostanze o erbe corrosive nella vagina, per farla sanguinare allo scopo di irrigidire o restringere i tessuti, e qualunque altra procedura che rientri nella definizione di mutilazione dei genitali femminili.

Fonte: Oms, 'Temale genital mutilation: information kit' (WHO\FRII\WHD\96.26).

Iniziative nazionali e internazionali per eliminare le mutilazioni dei genitali femminili

La questione delle pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne, è stata portata all'attenzione della comunità internazionale grazie all'impegno delle Nazioni Unite e della società civile, in particolare di alcune ong impegnate sul versante della difesa dei diritti umani delle donne. Nell'aprile del 1997, l'OMS, l'UNICEF e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) hanno prodotto una *Dichiarazione congiunta sulle mutilazioni genitali femminili*, nella quale si sostiene l'impegno dei governi e delle comunità verso la promozione e la tutela della salute e dello sviluppo di donne e bambine, e si delineavano le strategie per eliminare le MGF.

In ambito Nazioni Unite si sono occupati in particolare di questo problema, il Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Cedaw) che ha più volte richiesto ai governi di operare per la messa a punto di azioni di contrasto contro tali pratiche. Il tema è inoltre all'attenzione della Relatrice speciale sulle pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e delle bambine della Sottocommissione per la promozione e la protezione dei diritti umani H. E. Warzazi e della Relatrice speciale sulla violenza contro la donna della Commissione diritti umani Y. Erturk.

Oltre ai documenti prodotti da questi esperti e dal Cedaw reperibili nel sito dell'Alto commissariato



Campagna internazionale
<http://www.stopfgm.org>



alcune delegazioni governative unitamente al Comitato inter-africano sulle pratiche tradizionali lesive della salute di donne e bambini (IAC), hanno adottato la *Dichiarazione di Ougadougou* che condanna le mutilazioni dei genitali femminili.

A livello internazionale tra le iniziative più recenti, vi è da menzionare la Conferenza di esperti svoltasi nel giugno 2003 e organizzata dai partner della campagna "Stop FGM" a Il Cairo con il patrocinio della First Lady egiziana Suzanne Mubarak, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di governo, del mondo politico e scientifico di oltre trenta paesi africani e del medio oriente oltre che delle massime autorità religiose egiziane. Il convegno è stato promosso da tre Ong (le italiane Aidos, l'associazione No peace without justice e l'Espfp, Egyptian Society for Prevention of Harmful Practices to Women and Children), con il sostegno della Commissione Europea e gli auspici del Consiglio nazionale egiziano per l'infanzia e la maternità (Nccm).

A conclusione dei lavori, i partecipanti hanno adottato una Dichiarazione nella quale si impegnano ad intraprendere attivamente iniziative volte all'eliminazione delle MGF che per la prima volta vengono identificate come una pratica priva di alcun fondamento religioso. Nell'ambito della campagna "STOP FGM" è stata consegnata alla Presidenza dell'Unione Europea in occasione della Giornata dei diritti umani, la *Dichiarazione del Cairo per l'eliminazione delle MGF* e inviata anche Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan.

Negli ultimi anni diversi paesi, tra cui Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gibuti, Egitto, Ghana, Guinea, Senegal, Repubblica Unita di Tanzania e Togo hanno introdotto al loro interno norme finalizzate allo sradicamento delle mgf e di altre pratiche dannose per la salute delle donne, e intrapreso, campagne di educazione e sensibilizzazione per promuovere riti di passaggio alternativi.

delle Nazioni Unite: www.unhchr.ch, sulle MGF sono disponibili materiali interessanti nel sito www.who.org. In Africa, in occasione di un seminario rivolto ai membri dell'Unione economica e monetaria dell'Africa Occidentale tenutosi nel maggio del 1999,

Numerosi paesi occidentali in cui risiedono comunità di immigrati che praticano le MGF, come l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, il Regno Unito e gli Stati Uniti, hanno a loro volta varato norme *ad hoc* in materia.

In Italia la questione è oggi all'attenzione del Parlamento e numerosi sono i progetti di legge già presentati in tema di mutilazioni genitali.

Attualmente le MGF si configurano come una lesione personale gravissima punita ai sensi dell'art 583 c.p.. Dopo l'approvazione del Senato, è all'esame della Camera il disegno di legge n. 414 che modifica l'art. 583 prevedendo al II comma l'inserimento di una fattispecie specifica ("4-bis una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima") e l'estensione della relativa applicazione alla circostanza che il fatto "sia commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia".

Strumenti legislativi internazionali

- Dichiarazione universale dei diritti umani, artt. 2, 3, 5, 12 e 25
- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, art. 2.f e art. 5.a
- Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, art. 2
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, artt. 6, 19, 24, 37, 39
- Dichiarazione di Vienna, II Conferenza Onu sui Diritti Umani, 1993, Art. 18
- Piattaforma d'azione di Pechino, IV Conferenza Onu sulle Donne, 1995, Obiettivo strategico C.2 e L.5
- Dichiarazione del Cairo, Conferenza Onu su popolazione e sviluppo, 1994, parr. 7.6 e 7.40
- Dichiarazione congiunta Oms, Unicef, Unfpa, 1997

Strumenti legislativi regionali

- Carta dei diritti e del benessere dei bambini africani, Unione Africana, 1990, art. 21
- Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, artt. 4, 5, 6
- Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, artt. 2, 4, 5
- Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 3
- Carta sociale europea, artt. 7 e 11.

Dichiarazione di organismi non governativi

- Dichiarazione di Addis Abeba, Comitato inter-africano contro le pratiche tradizionali lesive dei diritti delle donne e delle bambine/i (IAC/Ci-Af), 1997



Pari opportunità nell'Unione Europea

La Comunità europea ha fatto propria la questione delle politiche di parità tra uomini e donne sin dalla sua istituzione nel 1957. Le iniziative e i programmi elaborati in ambito comunitario in materia si sono inizialmente fondati sull'art.119 del Trattato CE, quindi su una costante giurisprudenza della Corte di giustizia e infine, più recentemente, su una serie di direttive sul pari trattamento tra uomini e donne.

L'art.119 del Trattato CE prevedeva il principio della "parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro". Vale la pena sottolineare che nella sentenza *Defrenne II* del 1976, la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha attribuito efficacia diretta all'art.119: ossia, la Corte ha sostenuto che il principio della parità di retribuzione potesse essere fatto valere sia nei confronti dello Stato, sia contro i privati. Ciò è stato riaffermato e precisato in successive sentenze. La Corte ha in particolare sostenuto che i tribunali nazionali, quando ritengano che vi sia una violazione dell'art.119, possono dichiarare inapplicabile la disposizione discriminante senza attendere una qualche consultazione tra le parti sociali.

Le direttive che a partire dal 1975 sono state adottate allo scopo di precisare il contenuto del principio della parità delle retribuzioni fra lavoratrici e lavoratori, hanno riguardato i seguenti punti: a) il principio "per lavoro uguale, uguale retribuzione"; b) parità di trattamento nell'accesso al lavoro, formazione e promozione professionali e nelle condizioni di lavoro; c) attuazione progressiva della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale; d) attuazione della parità di trattamento nei regimi professionali di sicurezza sociale, direttiva modificata il 20 dicembre 1996 per effetto delle conclusioni della sentenza *Barber* della Corte di giustizia; e) parità fra donne e uomini che svolgono un'attività indipendente, compresa l'attività agricola; f) miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici incinte o puerpere; g) conciliazione fra vita familiare e professionale (congedo parentale).

Nel quadro del Trattato di Maastricht (1992), gli Stati membri pur non intervenendo sui contenuti dell'art.119, adottavano un protocollo sulla politica sociale, dal quale derivava un accordo tra gli Stati membri, escluso il Regno Unito, volto tra l'altro a regolamentare le pari opportunità tra uomini e donne relativamente al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di lavoro. L'adozione del Trattato di Amsterdam (1997) rappresenta una svolta importante. Tra le modifiche al Trattato CE, si segnalano in

primo luogo l'inserimento all'art.3 degli obiettivi di eliminazione delle disuguaglianze e di promozione della parità tra uomini e donne. L'art.13 prevede che il Consiglio dell'Unione Europea possa prendere all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, "i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso".

Il Trattato di Amsterdam aggiunge un nuovo titolo VIII sull'occupazione nell'ambito del quale si stabilisce che la Comunità europea e gli Stati membri si adoperano per sviluppare una strategia coordinata in materia di occupazione, al fine di realizzare gli obiettivi contenuti nell'art.2 del Trattato CE, tra i quali è compreso il rispetto della parità tra uomini e donne.

Un ulteriore balzo in avanti nelle politiche dell'Unione in materia di lotta contro la discriminazione e per la parità di trattamento tra uomini e donne, è costituito dal fatto che il Trattato di Amsterdam ha incorporato il Protocollo sulla politica sociale nel Trattato CE. Si tratta di un passo importante sia sul piano del contenuto, poiché i nuovi articoli 117 (art.136 nella versione consolidata) del Trattato CE e 119 (art.141 nella versione consolidata) prevedono nuovi obiettivi (la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, la protezione sociale, il dialogo sociale e la lotta alla discriminazione) e ammettono la possibilità di una discriminazione positiva, sia sul piano procedurale, per l'estensione nelle decisioni in tali materie della procedura di codecisione.

L'art.141 nella versione consolidata prevede quanto segue al par. 3: "Il Consiglio [...] adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore." La nozione di **discriminazione positiva** è invece espressa al par.4: "Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali."

A tale riguardo, occorre ricordare il ruolo svolto sulla questione delle discriminazioni positive dalla **Corte di giustizia** che, nelle sentenze *Kalanke* e *Marschall*, quest'ultima dell'11 novembre 1997, ha sì condannato il fatto di accordare automaticamente alle donne una priorità assoluta e senza condizioni nell'accesso al lavoro ma non l'**attuazione di azioni positive di genere**. La Corte ha precisato che le norme nazionali,



che comportano una clausola speciale a favore delle donne, debbono garantire, “in ciascun caso individuale, ai candidati di sesso maschile aventi una qualificazione pari a quella dei candidati di sesso femminile un esame obiettivo delle candidature che prenda in considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati e non tenga conto della precedenza accordata ai candidati di sesso femminile quando uno o più di tali criteri facciano propendere per il candidato di sesso maschile, e tali criteri non siano discriminatori nei confronti dei candidati di sesso femminile.”

Un forte sostegno verso la promozione delle pari opportunità per le donne e per gli uomini viene pure dal **Parlamento europeo**, istituzione espressione del principio democratico: nel 1984 è stata creata una



Commissione parlamentare sui diritti delle donne.

Per concludere, si sottolinea ancora una volta che il principio delle pari opportunità deve essere integrato in tutte le politiche comunitarie: il Parlamento europeo già nel parere del settembre 1997 sul progetto di Trattato di Amsterdam os-

servava che l'art.3 andava “al di là di un semplice *mainstreaming*, in quanto implica una strategia attiva volta ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.”

In tema di parità tra uomini e donne si legga ancora il testo dell'art.23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (vedi oltre p.34) A questo riguardo, poiché un'effettiva promozione della parità tra uomini e donne non può essere realizzata unicamente attraverso l'adozione di misure legislative, la **Commissione europea** ha elaborato a partire dal 1981 una serie di programmi d'azione pluriennali, in collaborazione con gli Stati membri. Con il *Quarto programma d'azione per la parità delle opportunità* (1996-2000), la Commissione europea introduce chiaramente la nozione di *mainstreaming*. Il programma è infatti destinato a “promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'elaborazione, nell'attuazione e nel

monitoraggio di tutte le politiche e azioni dell'Unione Europea e degli Stati membri, nel rispetto delle rispettive competenze.” (Decisione 95/593/CE del 22.12.1995) L'integrazione delle pari opportunità nelle politiche comunitarie viene sostenuta dalla Commissione con la Comunicazione 21 febbraio 1996 n. 67 “Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche ed azioni comunitarie” (non pubblicata).

Con la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, è stato avviato il *Quinto programma d'azione comunitario riguardante la strategia comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini* (2001-2005). Quel che importa sottolineare maggiormente è che il quinto programma di azione costituisce uno degli strumenti essenziali per l'attuazione della **Strategia-quadro globale comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini**, contenuta in una Comunicazione adottata dalla Commissione nel giugno del 2000 [COM (2000) 335 definitivo). Si tratta di un testo chiave in cui la Commissione definisce un quadro d'azione nel quale “tutte le attività comunitarie possano contribuire ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne”. Il documento prende in considerazione anzitutto i principali elementi delle politiche a favore delle donne adottati negli anni novanta: tra essi, la piattaforma d'azione adottata dalla Conferenza sulle donne di Pechino nel 1995, la strategia europea in materia d'occupazione (avviata nel 1997 con il Vertice tenutosi a Lussemburgo) e le disposizioni in materia di pari opportunità stabilite dal trattato di Amsterdam.

La strategia quadro si fonda su un **duplice approccio**: da un lato, essa si prefigge di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche comunitarie aventi un impatto diretto o indiretto sulla parità tra donne e uomini (*mainstreaming*); d'altro canto essa si propone di realizzare azioni specifiche a favore delle donne volte a eliminare le disuguaglianze persistenti. La strategia quadro è strutturata in cinque settori di intervento (la vita economica, la parità di partecipazione e di rappresentanza, i diritti sociali, la vita civile, l'evoluzione dei ruoli e il superamento degli stereotipi), contenenti ognuno precisi obiettivi operativi. Un bilancio annuale della Strategia d'azione comunitaria sulla parità tra donne e uomini è contenuta nelle relazioni annuali della Commissione

Le pari opportunità tra uomini e donne nell'Unione europea

Le relazioni annuali sull'applicazione della strategia quadro comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005) sono disponibili alla pagina

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/report_en.html



europea sulla parità di opportunità tra donne e uomini dell'Unione Europea.

Sul piano internazionale, la Comunità europea persegue la sua politica in materia di uguaglianza fra donne e uomini, anche nel quadro della cooperazione allo sviluppo, i cui obiettivi sono previsti nell'art.177 del Trattato CE. Diversi documenti valgono la pena di essere segnalati a tal proposito: primo tra essi la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo contenente il *Programma d'azione per l'integrazione della parità tra i generi nella cooperazione allo sviluppo della Comunità* [COM/2001/0295 definitivo]; la Comunicazione sull'integrazione degli aspetti relativi alla tematica uomo/donna nella cooperazione allo sviluppo (18 settembre 1995); la Risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1995 sul medesimo tema e il Regolamento (CE) n° 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo.

A tale riguardo, nel luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di Regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo, sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo. Il regolamento è stato quindi adottato il 21 aprile 2004 (N. 806/2004). Il regolamento si propone essenzialmente due obiettivi:

- sostenere l'integrazione delle questioni di genere in tutti i settori della cooperazione allo sviluppo, adottando al tempo stesso misure specifiche a favore delle donne di tutte le età, al fine di promuovere la parità fra i sessi contribuendo in misura considerevole alla riduzione della povertà;
- creare nei paesi in via di sviluppo capacità endogene pubbliche e private atte ad assumere la responsabilità e l'iniziativa di promuovere la parità tra i sessi.

Banca dati


La Commissione europea ha pubblicato una banca dati sulla presenza di uomini e donne nei processi decisionali. Questa mostra la distribuzione di genere nei governi e nei parlamenti europei, nelle amministrazioni centrali nazionali, all'interno delle più importanti società quotate in borsa, nelle banche centrali e nelle maggiori organizzazioni non governative.

Le informazioni raccolte confermano che, malgrado i progressi compiuti, il divario tra uomini e donne nei processi decisionali resta ancora troppo ampio. La banca dati costituisce, inoltre, uno strumento utile per sostenere lo sviluppo di nuove politiche volte a diminuire tale divario.

I dati sono disponibili al seguente sito: Women and men in decision-making

http://europa.eu.int/comm/employment_social/women_men_stats

Parlamento Europeo – Elezioni Giugno 2004 Percentuale delle donne elette per paese



Seggi: 730
Donne elette: 223
Percentuale: 30,5 %

Classificazione in ordine discendente della percentuale di donne elette - Situazione al mese di Agosto 2004

Fonte: IPU Inter-Parliamentary Union (<http://www.ipu.org>)



L'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

[Testo ufficiale della spiegazione relativa al testo completo della Carta, quale figura nel doc. CHARTE 4487/00 CONVENT 50]

Articolo 23: Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Il primo comma dell'articolo 23 si basa sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, che impongono alla Comunità di mirare a promuovere la parità tra uomini e donne e sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE. Esso si ispira a sua volta all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3.5.1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Oltre che sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, tale articolo si basa sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l'articolo 141, paragrafo 4 del trattato CE, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, questo secondo comma non modifica l'articolo 141, paragrafo 4 del trattato CE.

Documenti relativi alla lotta contro la violenza, le molestie sessuali, lo sfruttamento sessuale e la tratta delle donne adottati nell'ambito dell'Unione Europea

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/violence_en.html

- Codice di comportamento della Commissione, volto a combattere le molestie sessuali.
- Direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.
- Comunicazione 373 della Commissione del 24 luglio 1996, riguardante la consultazione delle parti sociali sulla prevenzione delle molestie sessuali sul lavoro.
- Dichiarazione del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa all'applicazione della raccomandazione della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nel mondo del lavoro, compreso il codice di condotta volto a combattere le molestie sessuali.
- Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 settembre 2003, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una seconda fase del programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Programma Daphne II)
- Decisione 2003/209/CE della Commissione del 25 marzo 2003, che istituisce un gruppo consultivo denominato «Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani»
- Comunicazione 2000 0854 della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, sulla lotta alla tratta degli esseri umani e lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

La lobby europea delle donne e il processo costitutivo

<http://www.womenlobby.org/>

La *Lobby europea delle donne* è il maggiore organismo di coordinamento al livello europeo di organizzazioni non governative impegnate a favore delle donne: è oggi composto da più di 3000 associazioni membre. L'obiettivo della Women Lobby è il raggiungimento della parità in Europa tra donne e uomini, proponendosi a livello dell'Unione come collegamento tra le istituzioni e le organizzazioni che operano nel campo dei diritti delle donne. La lobby è stata particolarmente impegnata nel promuovere alcune proposte di emendamento al Progetto di Trattato che costituisce una Costituzione per l'Europa. Esse hanno essenzialmente riguardato tre punti chiave: a) La parità tra donne e uomini deve essere annoverata tra i valori centrali dell'Unione Europea, al fine di eliminare la disuguaglianza di genere e assicurare per le donne il pieno godimento dei loro diritti umani; b) il ritiro dell'articolo I-51 dal Progetto di Costituzione per l'Europa, relativo allo status delle Chiese e delle organizzazioni non confessionali, in quanto non offrirebbe adeguate garanzie della separazione tra Stato e Chiesa; c) l'introduzione del voto a maggioranza e dell'effetto diretto dell'articolo riguardante il principio di non discriminazione (Articolo III-8): l'unanimità secondo la EWL impedirebbe di progredire in un'Europa a 25 nella strada verso la parità tra donne e uomini.

Parità tra uomini e donne: il contributo del Consiglio d'Europa

http://www.coe.int/T/e/human_rights/equality/

Le attività del Consiglio d'Europa nell'ambito della parità tra uomini e donne hanno il loro avvio con l'istituzione nel 1979 del primo Comitato sulla parità tra uomini e donne.

Momento particolarmente significativo dell'impegno dell'organizzazione è rappresentato dalla Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla parità tra uomini e donne del 16 novembre 1988. Essa afferma che il principio di parità tra i sessi è parte integrante della tutela dei diritti umani e che le discriminazioni basate sul sesso costituiscono un impedimento all'esercizio delle libertà fondamentali.

La quarta conferenza ministeriale sulla parità tra uomini e donne, tenutasi a Istanbul nel 1997 ha posto le fondamenta all'attuale serie di programmi e attività poste in essere dal Consiglio d'Europa in tema di pari trattamento tra i sessi. Al termine della Conferenza è stata infatti adottata una "Dichiarazione sulla parità tra uomini e donne quale criterio fondamentale della democrazia" con le annesse "strategie multidisciplinari volte alla promozione della parità tra uomini e donne".

La Quinta conferenza ministeriale europea si è recentemente svolta nel gennaio 2003 a Skopje, concentrando la propria attenzione sul tema della "Democratizzazione, prevenzione dei conflitti e costruzione della pace: le prospettive e i ruoli delle donne." Nel corso della conferenza i ministri hanno adottato una risoluzione che in particolare invita tutti i Governi a promuovere la piena partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali; incoraggia inoltre a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività volte alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti.

Le attività del Consiglio d'Europa su questo tema sono coordinate dal Comitato direttivo per la parità tra donne e uomini: si tratta di un organismo composto da personalità indicate dai Governi di ognuno degli Stati membri che si riunisce due volte l'anno. Alcuni Stati non membri, come il Canada, il Giappone e la Santa Sede, hanno status di osservatore all'interno dell'organismo.

Il Comitato è investito di molteplici compiti, tra i quali: condurre analisi, studi e valutazioni; promuovere la cooperazione per raggiungere gli obiettivi della parità tra i sessi, definire le strategie future delle politiche in tale ambito; organizzare le Conferenze ministeriali; elaborare commenti ai rapporti annuali del Segretario Generale sull'attuazione delle parità nel quadro del Consiglio d'Europa.

Alcuni comitati di esperti istituiti dal Comitato direttivo hanno preparato negli ultimi anni due importanti rapporti: il primo relativo al gender mainstreaming, il secondo relativo alle azioni positive nel quadro della parità tra uomini e donne, ambedue contenenti esempi di buone pratiche.

Le aree principali di intervento del Consiglio d'Europa sono le seguenti: la partecipazione equilibrata delle donne nei processi decisionali in ogni ambito della società; la violenza contro le donne; la tratta di esseri umani, e in particolare delle donne, a sfondo sessuale; lo sviluppo di un gender mainstreaming; la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace.

Principali documenti adottati nel quadro del Consiglio d'Europa in tema di diritti delle donne

a. Partecipazione delle donne e degli uomini nei processi decisionali

- Raccomandazione Rec(2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale politico e pubblico adottata il 12 marzo 2003

b. Violenza contro le donne

- Raccomandazione 1450 (2000) dell'Assemblea Parlamentare (AP) del Consiglio d'Europa sulla violenza contro le donne in Europa
- Raccomandazione 1582 (2002) dell'AP sulla violenza domestica contro la donna
- Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri sulla protezione della donna contro la violenza

c. Tratta di esseri umani

- Raccomandazione Rec(2001)16 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale
- Raccomandazione Rec (2000) 11 del Comitato dei Ministri sull'azione contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale
- Raccomandazione No. R (91) 11 del Comitato dei Ministri sullo sfruttamento sessuale, la pornografia e la prostituzione, la tratta di bambini e giovani adulti
- Raccomandazione 1545 (2002) dell'AP su una campagna contro la tratta di donne
- Raccomandazione 1523 (2001) dell'AP sulla schiavitù domestica
- Raccomandazione 1325 (1997) dell'AP sulla tratta delle donne e la prostituzione forzata negli Stati membri

d. Gender mainstreaming

- Raccomandazione No. R (98) 14 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul gender mainstreaming

La tutela dei diritti delle donne nella Convenzione europea dei diritti umani

La tutela della donna nel pieno esercizio dei diritti umani è garantita in ambito europeo da due strumenti regionali di importanza decisiva: da un lato, la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1950; dall'altro, la *Carta sociale europea*, adottata nel 1961 e riveduta nel 1996.

Per quel che concerne la Convenzione europea sui diritti umani, diversi articoli riguardano la condizione della donna. La disposizione chiave è rappresentata dall'art.14, che stabilisce il principio fondamentale di non discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione. Tra le forme di discriminazione identificate dal testo la prima è quella fondata sul sesso. Inoltre l'art.12 della Convenzione stabilisce che "uomini e donne, in età matrimoniale hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto."

Rispetto ai diritti e alle responsabilità dei coniugi, l'art. 5 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea sui diritti umani esprime il principio dell'uguaglianza degli sposi: "I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli." Per quel che riguarda l'ultima parte di questo articolo, il commento ufficiale pone la questione del coordinamento con l'art.14 della Convenzione, che appunto vieta qualsiasi forma di discriminazione. A tale riguardo, il commento riporta un passo di una sentenza della Corte, la quale stabilisce che tali misure necessarie costituiscono una discriminazione ai sensi dell'art.14 "if the distinction has no objective and reasonable justification."

Lo strumento che meglio permetterà in futuro di contrastare ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sul sesso, sarà certamente il Protocollo n.12 alla Convenzione, aperto alla firma degli Stati nel novembre 2000 e non ancora entrato in vigore. L'art.1 del Protocollo stabilisce infatti che il godimento di ogni diritto riconosciuto dalla legge (e dunque non solo quelli tutelati dalla Convenzione) deve essere garantito senza discriminazione alcuna.

La giurisprudenza della Corte europea riguardante casi di discriminazione basata sul sesso è significativa.

Come si è già avuto modo di precisare, in tutti i casi in cui il/la ricorrente lamentava una violazione dell'art.14, ciò avveniva con riferimento alla violazione di uno tra i diritti tutelati dalla Convenzione. Nella maggior parte dei casi si è trattato dell'art.8 vale a dire del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel celebre caso *Abdulaziz et al. c. Regno Unito*, la Corte stabilì che la legislazione interna sull'immigrazione che permetta alle mogli ma non ai mariti di persone legalmente residenti di entrare nel territorio dello Stato e ricongiungersi con il coniuge, costituisca una violazione dell'art.14 e dell'art.8 della Convenzione.

Infine, vi è da aggiungere che la Carta sociale europea (CSE), nella sua versione riveduta entrata in vigore nel 1999, conferisce alle donne specifici diritti e contiene anch'essa una clausola antidiscriminatoria. Dalla lettura del testo della CSE, emerge il riconoscimento di una serie di diritti relativi alle condizioni di lavoro: ad esempio l'art. 4 tutela il diritto ad un'equa retribuzione e la parità tra uomini e donne, l'art.8 conferisce il diritto ad una particolare tutela alle lavoratrici madri, mentre l'art. 20 stabilisce che le Parti si impegnino a riconoscere il diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e professione, senza discriminazioni basate sul sesso, prendendo adeguate misure nei seguenti settori: a) accesso al lavoro, tutela in caso di licenziamento; b) orientamento e formazione professionale; c) condizioni di impiego e di lavoro; d) progressione di carriera.

Sentenze della Corte europea dei diritti umani concernenti casi di discriminazione di genere

<http://www.echr.coe.int/>

Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio 1985.

Burghartz c. Svizzera, 22 febbraio 1994.

Camp and Bourimi c. Paesi Bassi, 3 ottobre 2000.

Elsholz c. Germania, 13 luglio 2000.

Fogarty c. Regno Unito, 21 novembre 2001.

Inze c. Austria, 28 ottobre 1987.

Jabari c. Turchia, 11 luglio 2000.

Johnston e al. c. Irlanda, 18 dicembre 1986.

Karlheinz Schmidt c. Germania, 18 luglio 1994.

Keegan c. Irlanda, 16 maggio 1994.

Kroon e al. c. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994.

Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979.

Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998.

Rasmussen c. Danimarca, 22 ottobre 1984.

Schuler-Zraggen c. Svizzera, 24 giugno 1983.

Stjerna c. Finlandia, 25 novembre 1994.

Van Raalte c. Paesi Bassi, 21 febbraio 1997.

Wessels-Bergervoet c. Paesi Bassi, 4 giugno 2002.

Willis c. Regno Unito, 11 giugno 2002.



Il Protocollo sulle donne alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli

Il Protocollo sulle donne alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, adottato a Maputo l'11 luglio 2003 nel corso della 2° sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Africana e non ancora entrato in vigore, introduce misure *ad hoc* in materia di discriminazione femminile riprendendo l'art 2 della Carta africana che sancisce il principio di eguaglianza a prescindere da ogni differenza basata su razza, appartenenza etnica, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale e sociale, fortuna, nascita o altra condizione. L'art. 18 della Carta rivolge inoltre un preciso appello agli Stati Parti affinché eliminino ogni discriminazione contro le donne e garantiscano la protezione dei loro diritti come stabiliti nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali. Il Protocollo risponde complessivamente alla necessità di riconoscere un'attenzione specifica ai diritti delle donne alla luce degli strumenti internazionali sui diritti umani rivolti alla tutela e alla promozione della condizione femminile, declinando però nel contempo il principio di non discriminazione nel quadro della specificità del contesto e delle culture africane. L'intero testo normativo è perciò sostanzialmente caratterizzato dalla tensione verso i valori universali e dalla necessità di trattare la condizione della donna africana come una condizione unica che richiede forti correzioni sotto il profilo dei diritti umani e un'adeguata attenzione alla salvaguardia del proprio patrimonio culturale e sociale.

Come la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo, il Protocollo sulle donne, è volto anzitutto a stabilire una serie di diritti umani in un'ottica antidiscriminatoria. Il Preambolo richiama non solo il codice internazionale dei diritti umani e le convenzioni *ad hoc* previste per le donne ma anche quelle risoluzioni e dichiarazioni che in questi ultimissimi anni hanno sostanzialmente tradotto in termini politici e di *soft law* alcuni elementi del dibattito più recente sulla condizione femminile. Si trova perciò menzione in esso dei Piani d'azione delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (1992), sui diritti umani (1993), su popolazione e sviluppo (1994) e sullo sviluppo sociale (1995), della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000) sul ruolo delle donne nella promozione della pace e della



sicurezza, del principio della promozione dell'uguaglianza di genere contenuto nell'Atto costitutivo dell'Unione Africana così come nella Nuova partnership per lo sviluppo dell'Africa, della Piattaforma d'azione africana e della Dichiarazione di Dakar del 1994 nonché della Piattaforma d'azione di Pechino del 1995. Nel Preambolo inoltre si fa esplicito riferimento al tema della violenza contro la donna e dell'importante funzione che le donne rivestono nel preservare i valori africani, fondati sui principi di uguaglianza, pace, libertà, dignità, giustizia, solidarietà e democrazia. L'esigenza di eguaglianza assume in questa parte del Protocollo toni quasi pedagogici laddove si riconosce che "ogni pratica che impedisce o danneggia la normalità della crescita e colpisce lo sviluppo fisico e psicologico delle donne e delle bambine dovrebbe essere condannata ed eliminata". È questa una materia assai delicata nel contesto africano essendo molteplici le pratiche sociali di carattere consuetudinario lesive dei diritti fondamentali della donna e della bambina. Nell'articolo un'attenzione particolare viene riservata sia al problema delle mutilazioni genitali femminili che all'istituto del matrimonio.

La nozione di discriminazione adottata dal Protocollo è contenuta all'art. 1 e ricalca pressoché in modo identico quella prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite (CEDAW).

Per ciò che concerne il sistema delle garanzie vi è da segnalare che con l'adozione del Protocollo gli stati Parti si impegnano a fornire appropriati rimedi legali a vantaggio di qualunque donna i cui diritti e libertà riconosciute in questo documento siano stati violati e ad assicurare che tali rimedi siano decisi dalle autorità giudiziarie, amministrative o legislative competenti in materia (art. 25). Il meccanismo di applicazione e vigilanza è regolato all'art. 26 che espressamente sancisce l'obbligo per stati di indicare nei loro rapporti periodici presentati ai sensi dell'art. 62 della Carta Africana le misure legislative e di altro tipo intraprese per la piena realizzazione dei diritti qui riconosciuti. Gli Stati Parti si impegnano inoltre ad adottare ogni misura necessaria per la piena ed effettiva attuazione dei diritti riconosciuti in questo strumento.

La Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, il protocollo sui diritti delle donne in Africa nonché le principali convenzioni internazionali sui diritti umani delle donne sono disponibili, nella loro traduzione italiana, nel database 'Strumenti internazionali' del sito internet del Centro diritti umani:

<http://www.centrodiritiumani.unipd.it>




Il nuovo art. 51 della Costituzione: pari opportunità e leggi elettorali

Com'è noto, è stata di recente introdotta una modifica all'art. 51 della nostra Costituzione consistente in una integrazione del primo comma della norma in questione, che ora recita: "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità fra donne e uomini." Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di garantire sul piano costituzionale quei provvedimenti di democrazia paritaria, in particolare per quel che riguarda la designazione alle cariche politiche rappresentative (Parlamento, Consigli comunali, provinciali e regionali).

La situazione in Italia ha visto nelle elezioni del maggio 2001 l'elezione di 64 donne alla Camera, 43 con il sistema uninominale e 21 con il proporzionale e 24 al Senato, complessivamente 88 donne su 945 parlamentari, per una percentuale del 9,2%. Negli anni passati vi erano stati alcuni interventi normativi che avevano anticipato la modifica all'art. 51 della Costituzione. Il riferimento è alle leggi n. 81 del 1993, concernente l'elezione diretta del sindaco e n. 277 del 1993 riguardante le nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati, che all'art.1 prevedeva che le liste presentate ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ove contenessero più di un nome, fossero formate da candidate e candidati in ordine alternato. In materia era intervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 422 del 1995 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime alcune norme delle predette leggi per violazione degli artt. 3 e 51 Cost, in quanto ritenute in contrasto con i principi di eguaglianza formale e sostanziale. All'epoca, il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, ulti-

mo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81 dal titolo "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". La disposizione, che si riferisce all'elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, recita: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi". Detta norma contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione. La Corte Costituzionale pertanto, era stata chiamata a decidere se la norma che stabilisce una riserva di quote per l'uno e per l'altro sesso nelle liste dei candidati, fosse compatibile col principio di eguaglianza enunciato nel primo comma dell'art. 3 e confermato, per quanto riguarda specificamente l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, dal primo comma dell'art. 51; nonché col diritto di tutti i cittadini, garantito dall'art. 49, "di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"; diritto che contempla anche la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni. Come è stato fatto notare la sentenza della Corte Costituzionale ha indicato che: a) il principio di eguaglianza è posto anzitutto come regola irrilevante dal punto di vista del sesso e delle altre diversità nell'art. 51, I comma della Costituzione; b) l'eleggibilità e la candidabilità prescindono perciò dall'appartenenza ad un sesso anziché ad un altro; c) le cd. azioni positive dirette a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, II comma, Cost.) ricomprendono quelle misure che in vario modo il legislatore può adottare per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunità fra i sessi, ma tali misure non possono incidere sul contenuto dei diritti costituzionalmente garantiti. In par-



Fonte: La rappresentanza femminile ai parlamenti europei e negli stati membri dell'Unione Europea, Ministero per le Pari Opportunità, 2003



ticolare, in materia di diritto all'elettorato passivo, la regola costituzionale è quella dell'assoluta parità ai sensi dell'art. 51 che perciò impedisce ogni differenziazione in base al sesso in quanto oggettivamente discriminatoria. La Corte ha, poi precisato che le misure di carattere positivo rivolte alle donne in materia di eleggibilità e candidabilità potrebbero invece essere valutate positivamente nel caso in cui fossero espressione dei partiti politici che partecipino alle elezioni, anche con apposite previsioni nei rispettivi statuti o regolamenti. Si ricorda che su questi temi è intervenuto anche il Parlamento europeo che, con la Risoluzione n. 169 del 1988, ha invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili.

Alla sentenza 422 della Corte Costituzionale, hanno fatto seguito alcune importanti novità normative. La prima, è stata introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, relativa alle leggi elettorali delle regioni ad autonomia speciale, il cui testo stabilisce che le regioni suddette, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuovono condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Con la legge costituzionale n. 3 del 2001, si è stabilito, per le regioni a statuto ordinario, che le leggi regionali promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive (art. 117, comma 7). La legge costituzionale n. 2 cit. parla di parità di accesso alle consultazioni elettorali, mentre l'art. 117 si riferisce alla parità di accesso alle cariche elettive intendendo riferirsi al risultato, tuttavia entrambe le normative hanno come fine dichiarato quello di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi.

Tutti e tre i testi normativi sopra segnalati si riferiscono alla promozione delle pari opportunità nell'accesso alle liste elettorali, ma a tale termine non va attribuito un significato esclusivamente programmatico, trattandosi, in ogni caso, di promuovere l'uguaglianza di possibilità e non di adottare misure dirette a raggiungere direttamente il risultato. In questa direzione è la recente sentenza n. 49/2003 della Corte costituzionale, che giudica costituzionalmente legittima la norma della legge elettorale per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta che prevede l'obbligo di comporre le liste elettorali in maniera paritaria per entrambi i sessi, sulla base della legge costituzionale n. 2 del 200, che ha modificato gli statuti delle regioni speciali, stabilendo condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le nuove disposizioni costituzionali si muovono perciò verso un nuovo equilibrio tra uomini e donne nei luoghi della rappresentanza e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendola specificamente alla legislazione elettorale.

Corsi di educazione alla politica

<http://www.mpo.hoplo.it/percoursiformativi/>

Il Ministero per le Pari Opportunità, in collaborazione con il mondo accademico, ha organizzato presso alcune università del centro-sud una serie di percorsi formativi dedicati alle donne per favorirne l'accesso alle assemblee politiche ed alle cariche elettive. Il progetto è realizzato attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate dalla Delibera CIPE 17/2003, che finanzia progetti volti a ridurre il disagio sociale della donna.

L'obiettivo è quello di fornire un insieme di conoscenze, in parte teoriche e in parte pratiche (ossia attinenti al funzionamento di determinati meccanismi istituzionali e politici) volte a promuovere l'affermazione e l'inserimento della donna nella vita politica e nei centri decisionali, sia a livello nazionale che locale, nelle assemblee elettive, nei Consigli e nei Comitati Consultivi dove le donne sono in genere in una posizione minoritaria.

Le Università che hanno aderito all'iniziativa sono le seguenti: Bari, Università della Calabria, Cagliari, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Molise, Napoli L'Orientale, Napoli Federico II, Napoli II Università degli Studi, Napoli Parthenope, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Sannio - Benevento, Sassari. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito web.

Università di Padova

Corso FSE interfacoltà sulle pari opportunità

<http://www.unipd-org.it/pariopportunita>

Il Comitato per le Pari Opportunità dell'Università di Padova è un organismo rappresentativo dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti e si propone come un laboratorio permanente di promozione e sperimentazione di "buone prassi" e di azioni positive, di approfondimenti teorici e di proposte, formative ed informative, sulla dimensione di genere e sulle politiche di pari opportunità. Fin dalla sua costituzione il Comitato ha avviato iniziative importanti, oggi gestite dall'Amministrazione di Ateneo, quali ad esempio i centri estivi, il progetto asili nido ed i corsi di alfabetizzazione alle pari opportunità per le studentesse di tutte le facoltà, finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Nell'ambito del rafforzamento delle lauree professionalizzanti di I livello, il Corso interfacoltà di Pari Opportunità promuove la conoscenza delle tematiche relative alla conoscenza dei principi e delle politiche di pari opportunità, delle disposizioni relative ai divieti di discriminazione diretta e indiretta, delle misure di protezione della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, della normativa che agevola la conciliazione tra vita personale e vita professionale, quale attuazione del principio costituzionale sull'uguaglianza sostanziale. Il Corso si svolge nel periodo ottobre 2004 - gennaio 2005 e si articola in quattro moduli che tratteranno i seguenti argomenti: la cittadinanza dei diritti da un punto di vista di genere; la parità; legislazione sul lavoro e parità di trattamento; discriminazioni sul lavoro e azioni per prevenirle; dinamiche territoriali; direttive e politiche europee di parità.



La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità

La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' stata recentemente trasformata in organo consultivo e di proposta presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto Legislativo 31 luglio 2003, n. 226). La Commissione, si compone di venticinque commissarie rappresentative delle forze politiche, del sindacato dell'imprenditoria, delle associazioni, della cultura, delle migranti e native e delle religiose. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunità, che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità.

In particolare la Commissione:

- a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;
- b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;
- c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;
- d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;
- e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

Fin dal 1994, la Commissione promuove l'eguaglianza tra i sessi, opera nella direzione di rimuovere ogni discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne nonché ogni ostacolo limitativo della parità in conformità con l'art. 3 della Costituzione. Nel corso degli anni la Commissione ha accompagnato le donne in alcune delle tappe più significative verso la conquista di condizioni giuridiche e reali di parità, dalla legge sulle azioni positive a quella sulla imprenditoria femminile, dalla estensione della tutela della maternità alle lavoratrici autonome alle donne in condizioni non lavorative alla legge contro la violenza sessuale, dalle norme per il riequilibrio della rappresentanza nelle istituzioni locali alla Direttiva Prodi in applicazione del programma di azione di Pechino, dalle pari

opportunità nella riforma della pubblica amministrazione alla riforma della cooperazione allo sviluppo e alla promozione dei diritti umani, civili e culturali delle donne.

La Commissione ha approvato nell'aprile 2004 il programma di lavoro per il prossimo biennio 2004/2005 identificando una serie di priorità. In particolare troppo alto rimane il carico di lavoro sostenuto dalle donne, significativo il differenziale nelle retribuzioni, soprattutto ancora marginale e poco visibile appare l'area decisionale in cui le donne riescono a incidere, e ciò non solo nell'ambito politico. A tutto ciò si sommano le nuove sfide collegate ad una immigrazione femminile che appare essere significativa sul piano quantitativo e del tutto variegata sotto il profilo della composizione etnica.

Sul piano dell'azione per il riequilibrio della rappresentanza tra uomini e donne, la prima importante applicazione dell'art. 51 è stata l'introduzione di misure temporanee, volte ad aumentare il numero delle candidate per le elezioni europee del giugno 2004 e al raggiungimento dell'obiettivo che il Parlamento europeo si è prefissato con il superamento della soglia del 30% di donne già raggiunta nelle elezioni del 1999 (in proposito Ris. PE, A5- 0333/2003 [2003/2108 (INI)]. Un altro ambito contemplato nel Programma biennale riguarda le politiche di conciliazione quale strumento fondamentale per favorire l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro e per sostenere la famiglia che oggi abbisogna di interventi sul versante della cura dei figli o dell'assistenza agli anziani. I diritti umani e la cittadinanza rappresentano ovviamente uno spazio tematico di tutto interesse.

Nel quadro delle problematiche inerenti i diritti umani è previsto un impegno specifico della Commissione verso il sostegno alle donne in difficoltà e la lotta alla povertà che riguarda una fascia di donne immigrate, anziane sole, madri sole o con molti figli, donne violate o soggette alla tratta a cui andrebbero rivolte misure che consentano l'aumento del senso di cittadinanza. Sono altresì previste azioni concrete di solidarietà nei confronti delle donne che vivono in paesi in cui ancora non si ha il pieno riconoscimento dei diritti umani. Alle reti locali degli organismi di parità verrà dato nuovo slancio con l'obiettivo di perfezionare il coordinamento ai diversi livelli degli organismi preposti al monitoraggio e alla promozione della condizione femminile. Di particolare efficacia potranno risultare le riunioni che, almeno due volte l'anno, la Commissione è tenuta a svolgere con la partecipazione di un rappresentante per ogni Regione o provincia autonoma, come pure della presenza di tre rappresentanti della Conferenza Stato Regioni.

Commissione pari opportunità

<http://www.pariopportunita.gov.it>

Progetto "rete delle pari opportunità"

<http://www.retepariopportunita.it>



Iniziative e programmi recenti

Tra le iniziative più significative sviluppate in questi anni dalla Commissione pari opportunità vanno segnalate quelle sul traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale e quelle sviluppate per contrastare la violenza contro la donna nonché il programma di sensibilizzazione in materia di mutilazioni genitali. Il Governo italiano ha risposto al crescente allarme costituito dal traffico di persone, con l'introduzione della disciplina di cui all'art. 18 D.lg. n. 286/98 (TU concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del suo Regolamento attuativo (D.P.R. 31.8.99 N. 394), che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di "consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale".

Il Dipartimento per le pari opportunità ha finanziato fin dal 1999 numerosi progetti di protezione sociale. I progetti possono essere presentati sia da regioni, province e comuni, che da soggetti privati regolarmente iscritti nella terza sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Inoltre, la Commissione interministeriale istituita per l'attuazione dell'art. 18 del T.U. sull'immigrazione, ha avviato una campagna di sensibilizzazione diretta alle donne vittime della tratta che ha visto anche l'attivazione del progetto Numero Verde anti-Tratta nazionale che si è dimostrato essere uno strumento molto utile per le vittime.

Vanno inoltre menzionati sul problema dello sfruttamento sessuale il Seminario svoltosi a Torino il 24-25 ottobre 2003, su "Azioni in favore del reinserimento socio-lavorativo delle vittime della tratta" e quello europeo sulla lotta alla Pedofilia di Noto del 7-8 Novembre 2003 per definire una piattaforma di azione europea volta alla tutela e al recupero dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale. Questa seconda iniziativa rientra in un disegno più ambizioso in materia di pedofilia culminato nella messa a punto, nell'ottobre 2002, del Primo piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia da parte del Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia CICLOPE. Questo Comitato riunisce i rappresentanti di 11 Ministeri, coordinati dal Ministero per le Pari Opportunità, e si avvale della collaborazione di enti e di associazioni internazionali impegnate in questo settore.

In tema di contrasto alla violenza contro la donna, l'iniziativa Urban e il progetto pilota "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia" sperimentano per la prima volta un approccio di tipo integrato e partecipato alle politiche urbane. Il programma incentrato sul fenomeno della violenza domestica ha coinvolto inizialmente otto città italiane: Venezia, Roma, Napoli, Foggia, Lecce, Reggio Calabria, Palermo e Catania. Il Progetto si compone di quattro azioni concernenti l'indagine vera e propria, lo scambio di informazioni, la redazione di un opuscolo e la diffusione dei risultati. Nell'ambito del Piano Operativo Nazionale Sicurezza il Dipartimento ha inoltre realizzato una campagna di informazione e dissuasione sulla pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili realizzando un opuscolo informativo in materia tradotto in numerose lingue.

Comitato delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne: presentato il rapporto dell'Italia

L'Italia ha discusso nel febbraio del 2004 al CEDAW in un documento unificato il IV e V rapporto periodico (CEDAW/C/ITA/4-5). Il Rapporto era stato depositato presso le Nazioni Unite nel giugno 2002. Si tratta di un documento di carattere analitico che conformemente alle linee guida adottate dal Comitato, esamina in maniera esaustiva le iniziative che sono state intraprese nel periodo intercorso tra la discussione del precedente depositato avvenuta nella primavera del 1998 (CEDAW/C/ITA/3) e il 2003, poiché molte delle attività menzionate si sono prolungate oltre la data di chiusura del rapporto, alcune sono operative o in via di ultimazione anche oggi. Tenendo conto dei contenuti della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nel Rapporto sono prese in considerazione le molteplici attività che il Dipartimento pari opportunità ha realizzato e le materie che questo organismo ha incardinato in questi anni presso i propri uffici, realizzando così di fatto un allargamento complessivo delle questioni di cui si occupa. Il Rapporto si sviluppa in 6 capitoli rispettivamente dedicati alle politiche per l'eguaglianza, all'accesso delle donne alla politica, all'educazione, al mercato del lavoro, alla salute e alla violenza contro la donna ed i minori. Il documento termina con una breve sezione conclusiva ed un'appendice statistica.

Nella relazione preparata dal Governo italiano innanzitutto si segnala la necessità di predisporre misure correttive delle nuove forme di discriminazione derivanti da svantaggi multipli, in relazione soprattutto alla presenza in Italia di numerose donne immigrate e di nuove forme di disagio legato alla disoccupazione o comunque alla scarsità dei mezzi di sostentamento. Il Rapporto esamina con attenzione la questione della rappresentanza politica delle donne segnalando l'esistenza di un significativo divario tra la presenza femminile negli enti locali e l'esiguità del numero di donne elette nel nostro Parlamento. Sulla questione della partecipazione l'istruzione gioca un ruolo fondamentale. Si registra per le donne la tendenza a proseguire la formazione fino alla laurea anche in quei campi del sapere tradizionalmente lontani dai curricula delle ragazze. La presenza femminile nell'occupazione esterna salariata risulta essere in costante aumento sebbene l'Italia mantenga una posizione tutto sommato arretrata rispetto al resto dell'Europa.

Davvero interessante è la sezione dedicata alla salute ove si illustra come ad una effettiva speranza di vita più elevata per le donne corrisponda una qualità della vita delle stesse decisamente più bassa rispetto all'uomo. Il rapporto presenta inoltre interessanti approfondimenti in materia di disabilità, salute delle donne migranti e violenza, tematiche che a diverso livello incrociano la questione dei diritti riproduttivi e la tutela dell'infanzia. Dal Rapporto sembra complessivamente emergere un interesse più forte per le problematiche che accompagnano la condizione femminile e un impegno concreto verso la messa a punto di politiche di sostegno effettivo della donna anche a fronte delle molteplici situazioni critiche che oggi tante donne si trovano a dover fronteggiare.

Donne e cooperazione decentrata: le iniziative della Regione del Veneto

La Legge Regionale n. 55 del 1999 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”, stabilisce all’Art. 1, comma 2, che “[...] la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di



Marialuisa Coppola, Assessore regionale ai diritti umani e alle pari opportunità.

cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell’identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l’autosufficienza alimentare, la conservazione dell’equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l’innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l’avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un’azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.”

Altri riferimenti alla condizione femminile nella Legge 55 sono rinvenibili nel Capo III “Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale”, all’Art. 5.e che prevede “l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell’infanzia” e all’Art. 9 che, elencando le tipologie di intervento regionale in materia di solidarietà internazionale, contempla al punto a) l’assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione alla condizione femminile ed all’infanzia.

Nell’ambito dell’applicazione della Legge n. 55, l’Assessorato alle Relazioni Internazionali, ai diritti umani e alla cooperazione allo sviluppo della nostra Regione ha promosso numerose iniziative di cooperazione e solidarietà nelle quali si persegue anche l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nei processi di sviluppo.

Gli articoli 1, 5 e 9 della Legge 55 enunciano espressamente l’attenzione dell’azione regionale in materia di cooperazione decentrata. Gli strumenti programmatici di attuazione della Legge 55, i piani triennali e annuali, hanno sistematicamente tenuto conto, nel definire le priorità degli interventi, di obiettivi quali l’avanzamento del livello di istruzione, il miglioramento della condizione femminile e la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna.

Il miglioramento della condizione sociale, economica e culturale della popolazione femminile nelle aree del mondo in cui la Regione del Veneto ha operato nel periodo 2000-2004, costituisce dunque un riferimento di primo piano nella messa a punto e nella realizzazione sia delle iniziative dirette sia del supporto e del finanziamento ai numerosi progetti promossi dalle organizzazioni di società civile della nostra regione. Gli interventi realizzati ai sensi della Legge 55 hanno investito l’ambito educativo-formativo, quello socio-sanitario, quello associativo, nonché quello imprenditoriale ed istituzionale.

Nel quadro della stessa legge va inoltre segnalata una specifica attenzione alla questione dell’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e delle violazioni alla loro dignità, in particolare nel nuovo Piano triennale 2004-2006 e nel Piano annuale 2004 in materia di promozione dei diritti umani e della cultura di pace. Come segnala il documento di programmazione triennale, l’impegno della nostra Regione si fonda sul riconoscimento dell’esistenza in vaste aree del mondo di gravi discriminazioni, di natura politica, economica, sociale e culturale, cui si associano spesso gravi violazioni dei diritti umani fondamentali delle donne, spesso causate da pregiudizi, tradizioni ed usanze rituali.

La Legge Regionale n. 55 del 1999 nasce sulla scia della Legge n.49 del 1987 che delineava all’epoca un nuovo orientamento in materia di cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo. La Legge n. 49 tratta in primo luogo delle finalità e delle attività di cooperazione che costituiscono parte integrante della politica estera del nostro paese. Per l’attuazione delle politiche di cooperazione l’Italia si ispira ai principi sanciti dalla Nazioni Unite e dalle Convenzioni stipulate dalla Cee con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico).

La cooperazione decentrata nella definizione del Ministero degli Esteri: l’azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle autonomie locali italiane, singolarmente o in consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del territorio di relativa competenza amministrativa, attuata in rapporto di partenariato prioritariamente con omologhe istituzioni dei Pvs favorendo la partecipazione attiva delle diverse componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio.

Le pari opportunità

Quadro normativo

Con la legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna", la Regione del Veneto ha manifestato il proprio impegno per promuovere nel Veneto la tutela e la salvaguardia dei diritti e della partecipazione di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese per sancire l'effettiva attuazione del principio di eguaglianza previsto dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale.

Nel biennio 2003-2004 le leggi finanziarie regionali hanno rafforzato la capacità di intervento nella materia, affidando alla Giunta regionale il compito di concedere ulteriori contributi a favore di Enti locali, associazioni femminili e terzo settore, volti a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, anche tramite servizi permanenti come gli sportelli donna e i centri risorse.

La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità, organo consuntivo della Regione nelle iniziative riguardanti la condizione femminile, entro il 30 ottobre di ogni anno, invia alla Giunta regionale e al Consiglio una relazione sulla propria attività e sullo stato di attuazione delle politiche delle pari opportunità.

Sulla base delle indicazioni della Commissione, la Giunta regionale formula annualmente una proposta per il programma di iniziative di competenza della Commissione in materia di pari opportunità tra la donna e l'uomo, determinando obiettivi, priorità e mezzi. Il Consiglio regionale esamina la relazione e approva il Programma di attività annuali della Commissione. Inoltre, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per le pari opportunità e la competente Commissione Consiliare, annualmente realizza un piano di iniziative e definisce criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli Enti locali, sulla base degli stanziamenti di bilancio attribuiti.

Politiche / Obiettivi - Il Programma regionale 2004 per le pari opportunità, anche a seguito delle nuove attribuzioni derivanti dalla modifica del Titolo V della

Favorire un incremento significativo della partecipazione femminile al mercato del lavoro

Costituzione, perseguendo, affiancandosi alle corrispondenti politiche comunitarie e nazionali, l'obiettivo di favorire un incremento significativo della partecipazione femminile al mercato del lavoro. La presenza di alcuni fattori che possono incidere negativamente sull'aumento del livello di occupazione femminile, e che si stanno già manifestando nello scenario socio-economico anche della nostra Regione, quali:

- la mutazione nella struttura delle famiglie e nella partecipazione delle donne al lavoro è stata più rapida di quella del mercato del lavoro in sé, in particolare per quanto riguarda orari e rapporti flessibili (e quindi con possibilità di maggiore disponibilità di tempo);
- il sistema di servizi di sostegno alle famiglie (scuola, sanità, servizi sociali alla persona, domestici, ricreativi) è da noi molto meno sviluppato che in altri Paesi;
- il fenomeno della crescita del numero di anziani dovuto all'incremento della vita media farà aumentare anche il numero di chi (prevalentemente donne) dovrà prendersene cura.

richiede l'individuazione di strumenti adeguati a governare i cambiamenti.

La Commissione costituisce punto di riferimento importante nel territorio regionale per una rete di relazioni con gli organismi di parità, le associazioni femminili, le istituzioni e gli attori sociali interessati a vario titolo alle tematiche delle pari opportunità, nonché essere fonte di collegamento tra i medesimi e gli organismi di parità a livello nazionale e internazionale.

La Commissione costituisce un punto di riferimento nel territorio

Conseguentemente le iniziative programmate riguardano prioritariamente:

1) comunicazione: resta uno dei punti cardine strettamente correlata alla esigenza e volontà di dare la massima diffusione ai progetti, alle iniziative, e a tutto il lavoro prodotto dalla Commissione attraverso:

- percorso di rete territoriale: percorsi concreti con diversi soggetti attraverso i quali costruire un sistema territoriale permanente di sviluppo delle pari opportunità, realizzare azioni di ricerca, sensibilizzazione, informazione e formazione, verificare la fattibilità e la sostenibilità di azioni positive; valorizzare le azioni degli organismi di parità e delle donne elette nelle amministrazioni pubbliche. Detto percorso viene rivolto alle Commissioni comunali, provinciali, regionale per le pari opportunità del Veneto, ai Consigliere di parità del Veneto, ai Comitati aziendali di parità dei settori pubblici e privati del Veneto, ai Consigliere comunali, provinciali, regionali; alle Parti sociali (datoriali e sindacali) del Veneto;

- ricerche: pubblicazione di ricerche /esperienze partecipative già realizzate nei precedenti programmi regionali;

- sito Internet: servizio di conoscenza per i cittadini e strumento operativo per gli addetti del settore, ma anche per le componenti della Commissione medesima;

2) convegni/seminari/giornate di studio: la realizzazione di incontri per l'approfondimento dei temi più significativi della realtà femminile rappresentano prezioso strumento di divulgazione del lavoro svolto, luogo di studio e riflessione per persone esperte delle materie da trattare ed occasione di partecipazione attiva per il pubblico.

Per quanto riguarda l'attività della Giunta regionale, con specifico provvedimento posto all'attenzione e approvazione delle Commissioni competenti, è stato redatto un programma che prevede per l'anno 2004:

- il finanziamento di progetti degli Enti locali finalizzati a favorire la nascita e l'attività di Organismi di Parità nei propri territori, in forma singola o associata;
- l'attivazione di progetti per sviluppare nelle scuole iniziative di animazione teatrale, di disegno, di formazione di reti di relazioni sulle tematiche delle pari opportunità;
- il finanziamento di attività per l'assistenza tecnica nella redazione di progetti, di studi di fattibilità e di analisi di settore per successive iniziative;
- il conferimento di 8 premi di ricerca, da 2.500 euro ciascuno, sviluppati o da sviluppare presso Università o Istituti di livello universitario, relativi ad attività di studio, ricerca e verifica nell'ambito delle pari opportunità;
- attuazione di iniziative dirette regionali per la promozione delle pari opportunità;
- il finanziamento agli Enti locali per la costituzione e il funzionamento di "sportelli donna" e centri risorse.


Quadro finanziario - Gli stanziamenti previsti dal Bilancio regionale per l'anno 2004 ammontano complessivamente a 690.000,00 euro, importo che dovrebbe essere confermato per il prossimo anno.

Criticità - La crescente attenzione a questa tematica, in ogni ambito, ha contribuito ad intensificare presso tutte le componenti della società la consapevolezza della necessità di porre in atto strumenti adeguati e di dedicare attenzione e risorse alla promozione delle pari opportunità tra donna e uomo. Tale consapevolezza è venuta a consolidarsi anche in ambito regionale, con un conseguente aumento delle disponibilità finanziarie riservate all'affermazione delle pari opportunità.

Criticità / Risposte - La diversificazione e maggiore complessità del quadro di riferimento richiede ora un'azione di coordinamento tra i vari soggetti più direttamente interessati - Commissione regionale, la rete delle Consigliere di Parità ecc. - al fine di porre in essere tutte le sinergie che consentano di rendere ancora più efficaci le risorse disponibili per la promozione e la diffusione delle politiche delle pari opportunità.

Promozione e realizzazione delle Pari Opportunità Stanziamenti di Bilancio anni 2000-2004

(V.A. in migliaia di euro)



La Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna della Regione Veneto è attualmente così composta: Patrizia Marin (presidente), Lucia Basso (vice presidente), Simonetta Gatti Zara (vice presidente), Nadia Dalla Riva, Fernanda Garbet, Anna Palma Gasparrini, Mariantonietta Gusman Rizzi, Lorenza Leonardi, Francesca Pasin, Loredana Pimazzoni, Franca Porto, Laura Rigoletto, Elisabetta Sbalchiero, Stefania Venturini, Ida Zalla Basso

È uscito nel giugno 2004, **Donne Diritti e Società**, Supplemento bimestrale alla rivista "Il diritto della regione", n. X/XXXXX. La rivista *Donne Diritti e Società* costituisce un'iniziativa editoriale promossa dalla Giunta regionale del Veneto nell'ambito delle attività per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna. Fanno parte del Comitato di redazione della rivista: Patrizia Marin, Lucia Basso, Simonetta Gatti Zara, Ida Zalla Basso, Palma Gasparrini, Mariantonietta Gusman Rizzi, Antonella Cusin.



Segnaliamo nel numero del giugno 2004 alcuni contributi relativi a recenti iniziative di seguito evidenziate: nell'ambito dell'Assemblea delle Regioni d'Europa il *Forum politico per il regionalismo nell'Unione Europea* (di Simonetta Gatti Zara); la Campagna di sensibilizzazione ai congedi parentali nel quadro del Progetto europeo *Pères Actifs* (di Lucia Basso); il *Seminario Donne ambiente, globalizzazione e Agenda 21* nell'ambito del *Progetto Aspasia*.

Nell'ambito della ricerca *Il lavoro e l'inclusione sociale delle donne. Valutazione dell'impatto lavorativo e di inclusione socio-culturale dei percorsi di protezione sociale per donne straniere vittime della tratta*, attuata con fondi della Regione Veneto e nazionali sono presentate, a cura di Carla Olivieri, le chiavi di lettura e le linee di intervento della Commissione pari opportunità del Veneto su prostituzione e tratta. La Sede della redazione della Rivista: Commissione per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna Dorsoduro 3494, 30123 Venezia, tel. 041.2791494/473; fax 041.2791493; e-mail: commissione.pari.opportunita@regione.veneto.it

Laurea *ad honorem* a Hans Blix

Colloquio internazionale 'Omaggio alla Verità'

In occasione del conferimento della Laurea *ad honorem* in Scienze Politiche a Hans Blix, già Direttore della Missione di Ispezione delle Nazioni Unite in Iraq si è tenuto mercoledì 20 ottobre 2004 il Colloquio Internazionale "Omaggio alla Verità: Diritti umani, armi di distruzione di massa, disarmo nell'Agenda delle Nazioni Unite". La giornata è promossa dalla Facoltà di Scienze Politiche, dal Centro Interdipartimentale sui Diritti della Persona e dei Popoli e dal Dipartimento di Studi Internazionali dell'Università di Padova; dall'Assessorato alle Relazioni Internazionali e ai Diritti Umani della Regione del Veneto; dall'Assessorato alle Politiche di Pace e alle Relazioni Internazionali del Comune di Padova.



Hans Blix è nato il 28 giugno 1928 a Uppsala (Svezia). Dal 1962 al 1978 è stato membro della delegazione svedese alla conferenza di disarmo a Ginevra. Dal 1963 al 1976 ha ricoperto diverse cariche presso il ministero degli esteri e nel 1978 venne nominato ministro degli esteri. Dal 1981 al 1997 è stato direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA). In gennaio 2000 è stato nominato Presidente esecutivo della Commissione di controllo, di verifica e d'ispezione delle Nazioni Unite (COCOVINU). Sino al maggio 2003 è stato quindi a capo della Commissione di monitoraggio, verifica e ispezione delle Nazioni Unite per l'Iraq (UNMOVIC) inviata in Iraq nel quadro della Ris. 1441 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni e incaricata di verificare la presenza in quello Stato di armi di distruzione di massa. Hans Blix è inoltre autore di diverse pubblicazioni di carattere scientifico in materia di diritto costituzionale e internazionale. Per Einaudi ha pubblicato il libro "Disarmare l'Iraq: La verità su tutte le menzogne".

XVI Corso di Perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli - A.A. 2004-2005

Prenderà avvio nel mese di Febbraio 2005 il XVI Corso di Perfezionamento "Diritti umani, sicurezza umana e democrazia partecipativa dalla città all'ONU".

Il Corso, nel perseguire lo scopo generale inteso a favorire la conoscenza, in chiave multidisciplinare, dei temi relativi alla salvaguardia dei diritti della persona e dei popoli sul piano interno e su quello internazionale, si propone di approfondire la problematica relativa alla sicurezza umana e alla democrazia partecipativa quali aree il cui sviluppo è legato all'implementazione del paradigma dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.

Un'attenzione particolare è rivolta alla ri-definizione del concetto di sicurezza nel suo contenuto multidimensionale ed avendo come soggetti di riferimento diretto le persone, i gruppi e i popoli. L'altro aspetto riguarda la

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Università degli Studi di Padova, Palazzo del Bo', Aula Magna, ore 10.30: **Il Rettore, Vincenzo Milanese, conferisce al Dr. Hans Blix la Laurea ad Honorem in Scienze Politiche**

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo Moroni, ore 13.00: **Il Sindaco di Padova, Flavio Zanonato, conferisce al Dr. Hans Blix il Sigillo della città**

COLLOQUIO

Università degli Studi di Padova, Palazzo del Bo', Archivio Antico, ore 16.00

Indirizzi di saluto

FRANCO TODESCAN, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova

RENZO SCORTEGAGNA, Assessore alle Politiche di Pace e alle Relazioni internazionali, Comune di Padova

MARIALUISA COPPOLA, Assessore alle Relazioni Internazionali e ai Diritti Umani, Regione del Veneto

Introducono

CARLA MENEGUZZI ROSTAGNI, Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova

ANTONIO PAPISCA, Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli, Università di Padova

Intervengono

HANS BLIX

ALESSANDRO FALLAVOLITA, Presidente del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, Ministero degli Affari Esteri, Roma

GIORGIO GIACOMELLI, Ambasciatore

LUISA MORGANTINI, Presidente della Commissione Sviluppo del Parlamento Europeo

ALESSANDRO PASCOLINI, Docente di Scienze per la Pace, Dipartimento di Fisica 'Galileo Galilei', Università di Padova

MARCO MASCIA, Docente di Politiche di Pace e Sicurezza dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova

democrazia nei suoi molteplici contenuti e modalità attuative. Verrà pertanto approfondita la conoscenza della democrazia sia politica sia economica, nelle sue articolazioni di legittimazione delle istituzioni, di partecipazione popolare e di gestione diretta, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale.

Il Corso di perfezionamento è realizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e dall'Assessorato alle Relazioni internazionali, ai Diritti umani e alla Cooperazione allo sviluppo della Regione del Veneto in collaborazione con la Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" dell'Università di Padova, il Centro europeo d'eccellenza Jean Monnet dell'Università di Padova e la Direzione regionale del MIUR.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Formazione / Corsi di Perfezionamento del sito web del Centro diritti umani (www.centrodirittiumani.unipd.it).



Master Europeo in diritti umani e democratizzazione

La cerimonia di consegna dei Diplomi del “Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione” (E.MA), per l’anno accademico 2003/2004, e di inaugurazione dell’8° Corso del Master, anno accademico 2004/2005 si è tenuta a Venezia nel pomeriggio di domenica 26 Settembre a partire dalle ore 16.00 nella Sala dello Scrutinio a Palazzo Ducale. Durante la cerimonia è stato consegnato il Diploma Congiunto di Master Europeo (Università di Padova, Venezia, Deusto-Bilbao e Bochum) ad 86 laureati di 25 Paesi alla presenza di altri 90 laureati, provenienti da 34 Paesi, ammessi a frequentare il Corso 2004/2005. Durante la cerimonia è stato altresì comunicato l’allargamento dei network E.MA ed EIUC alle università dei 10 paesi che hanno dal 1° maggio 2004 sono entrati nell’Unione Europea.

Il Master europeo è gestito autonomamente dall’EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation), composto da 31 delle 39 università che partecipano al programma, che come noto è stato lanciato per la prima volta nel 1997. L’EIUC si propone come un vero e proprio laboratorio di integrazione accademica nei settori della ricerca e della formazione ai diritti umani e alla democratizzazione. Per i frequentanti il Master l’anno accademico si divide in due semestri: il primo (settembre – gennaio) che prevede la frequenza ai corsi che si svolgono presso la sede del Lido di Venezia; il secondo che invece si svolge in una delle 39 università aderenti all’E.MA situate nei Paesi membri dell’Unione europea. Ogni anno alcuni studenti frequentano il secondo semestre presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova.

Il Master si caratterizza per il suo approccio multidisciplinare, offrendo ai frequentanti un programma di studi che affronta i nodi centrali in materia di diritti umani e democratizzazione secondo le prospettive della filosofia, del diritto e delle scienze politiche e sociali. Alla formazione accademica si accompagna anche la formazione sul campo: nel 2005/2006 questa si dovrebbe svolgere in Kosovo, dove gli studenti entreranno in contatto con le organizzazioni internazionali, le istituzioni locali e le ONG che operano nel territorio dell’amministrazione provvisoria.

Le informazioni relative all’ammissione all’E.MA per l’anno accademico 2005/06 sono disponibili nel sito internet, dal quale è possibile scaricare la domanda di ammissione che i candidati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’EIUC/E.MA di Venezia entro il 17 marzo 2005.

<http://www.emahumanrights.org>

Rivista ‘Pace diritti umani’

È stato pubblicato il n. 2 della Rivista *Pace diritti umani*. La rivista intende contribuire a divulgare il sapere inter-disciplinare e trans-culturale dei diritti umani nella molteplicità dei suoi contenuti. Dà rilievo alle implicazioni operative del riconoscimento giuridico internazionale dei diritti e in un’ottica che alla critica e alla diagnosi intende sempre unire la prognosi e il progetto.

Sommario

Consonanze tra la «Carta degli Human Rights Defenders» delle Nazioni Unite e il Messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata mondiale della pace 2004, *Antonio Papisca Straniero: tra esclusione e cittadinanza costituzionale, Marco Ferrero, Benedetta Pricolo, Marco Spinnato*

International Law and the Future of Palestinian Citizens of the State of Israel, *Suaad Genem-George*

Tecniche comparate di tutela dei diritti civili: un approccio critico alle classificazioni tradizionali, *Silvia Bagni*

Diritti umani e intercultura: per un’educazione al dialogo nell’epoca della globalizzazione, *Margherita Cestaro*

Dialogo interculturale, funzione di *global (good) governance*, *Antonio Papisca*

The Dialogue between cultures or between Cultural Interpretations of Modernity. Multiple Modernities on the Contemporary Scene, *Shmuel N. Eisenstadt*

A Reflection on the Debate over the European Constitution, *Ralph D. Church*

The Schools of Politics: Training Europe’s New Elites, *Claudia Luciani*

Documentazione

Conferenza dell’Unione Europea sul Dialogo interculturale Il dialogo tra i popoli e le culture nello spazio euromediterraneo. Rapporto del Gruppo dei saggi istituito per iniziativa del Presidente della Commissione europea, 2002-2003

Corte europea dei diritti umani: sentenza *Refa Partisi c. Turchia*. Nota *Paolo De Stefani*

Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti

Un impegno sempre attuale: educare alla pace. Messaggio di Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata mondiale della pace, 1° gennaio 2004

Sito internet: database ‘Strumenti internazionali’

È in linea il database ‘Strumenti internazionali’, uno strumento in cui reperire le principali fonti della normativa internazionale sui diritti umani e sul diritto allo sviluppo, anche nella loro traduzione italiana. Il database raccoglie sia normativa di carattere vincolante (convenzioni, trattati, protocolli), sia di carattere raccomandatorio (dichiarazioni, risoluzioni, linee-guida). La classificazione seguita è quella proposta dalle Nazioni Unite e dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani.

“Reclaim Our UN”: seminario internazionale sulla riforma delle istituzioni internazionali

Si è svolto a Padova, nelle giornate del 19-20 novembre 2004 il seminario internazionale sul futuro dell'ONU, dal titolo **“Riprendiamoci l'ONU”**, promosso da alcune tra



le più importanti organizzazioni e reti del Consiglio Internazionale del Forum Sociale mondiale (Tavola della Pace, Ibase, InterPress Service, Euralat, Cives, Attac

Brasile, Conseu, Cadtm, Ubuntu, Social Watch). In particolare alla Tavola della Pace è stata affidata l'organizzazione del seminario, avvalendosi della collaborazione del Comune di Padova, del Centro Diritti Umani, del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani e della Campagna per la Riforma della Banca Mondiale. Il Seminario è espressione dell'incontro di diverse iniziative in corso in Italia e nel mondo volte alla promozione della riforma, del rafforzamento e della democratizzazione dell'ONU e delle istituzioni internazionali. Tra i promotori dell'iniziativa vi è anche UBUNTU, forum mondiale delle reti della società civile, che ha lanciato la *Campagna internazionale per la riforma del sistema delle istituzioni internazionali*, i cui obiettivi fondamentali sono espressi nella Dichiarazione di Londra del 1° aprile 2004.

Nel corso della giornata inaugurale, la prima sessione plenaria è stata introdotta da Flavio Lotti, Coordinatore nazionale della Tavola della pace; si sono quin-

di succeduti gli interventi del Direttore del Centro Diritti Umani Antonio Papisca, di George Martin (UFPJ - United For Peace and Justice, Stati Uniti), Manuel Manonelles (Ubuntu), di Oded Grajew (Presidente di Cives, Brasile), Fatma Alloo (Dawn - Developing Alternatives for Women, Tanzania), di Salil Shetty (Direttore della Campagna per gli obiettivi di sviluppo del Millennio “No Excuse 2015”) e di Muchkund Dubey (South Centre e Direttore del Consiglio per lo sviluppo sociale di New Delhi).

L'evento ha rappresentato la tappa di avvicinamento del Forum Sociale Mondiale in agenda nel gennaio del 2005a Porto Alegre, costituendo l'occasione per mettere a confronto orientamenti e proposte di lavoro tra loro diversi. Sono stati creati quattro gruppi di lavoro sui seguenti temi: *Per la sicurezza e lo sviluppo umano. L'ordine internazionale che vogliamo costruire è...; Le sfide e le opportunità. Proposte per una strategia comune; Le proposte, gli obiettivi e le priorità di una mobilitazione mondiale; Agenda 2005: elementi per un piano d'azione della società civile mondiale.*

Il seminario, aperto a tutti i membri del Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale e a tutte le organizzazioni e le reti nazionali e internazionali impegnate sul tema, ha visto la partecipazione di 500 rappresentanti e di 100 ospiti provenienti da tutto il mondo e si è concluso con l'adozione di una Dichiarazione comune.

Approfondimenti e aggiornamenti

sul tema della Riforma delle Nazioni Unite sono disponibili nella sezione 'I Temi dell'Archivio' del sito internet del Centro diritti umani:

<http://www.centrodirittiumani.unipd.it>

Altri siti internet:

<http://www.un.org/reform>

<http://www.barcelona2004.org>

<http://www.tavoladellapace.it>

<http://www.reformcampaign.net>

<http://ubuntu.upc.es>

La riforma delle Nazioni Unite al Forum universale delle culture di Barcellona



Nell'ambito del Forum universale delle culture di Barcellona, si è svolto il 23 e 24 settembre 2004 un'importante conferenza dal titolo “La riforma del sistema delle Nazioni Unite e del sistema delle istituzioni internazionali”, organizzato da UBUNTU, il Forum globale delle reti della società civile. I relatori dell'incontro, tra i quali anche il Direttore del Centro, il Prof. Antonio Papisca, si sono confrontati su tre temi fondamentali: l'architettura istituzionale per la democrazia globale; le riforme istituzionali per la pace, la sicurezza e la giustizia globali; le istituzioni per le politiche economiche, sociali e ambientali.

Il Forum universale delle culture svoltosi nella città catalana a partire dal 9 maggio e sino al 26 settembre 2004, è stato organizzato dal Comune di Barcellona, dalla Generalitat della Catalogna e dall'Amministrazione dello Stato, con l'appoggio dell'Unesco. Il Forum ha rappresentato un'opportunità di incontro tra le diverse culture per cercare attraverso il dialogo delle soluzioni comuni ai problemi urgenti che riguardano tutta l'umanità e si è articolato attorno a tre temi principali: la diversità culturale, lo sviluppo sostenibile e le condizioni per la pace. Accanto all'offerta di spettacoli, mostre, concerti, sono stati organizzate una serie di tavole rotonde che hanno trovato la loro conclusione nelle giornate tra il 22 e il 26 settembre 2004, con nove conferenze di *dialogo* tra i rappresentanti delle istituzioni e della società civile sulle questioni cruciali e maggiormente innovative della *Global Agenda* per il XXI secolo. Nel sito internet dedicato alla campagna per la riforma delle istituzioni internazionali promossa da UBUNTU è possibile consultare i *background papers* e una guida alla discussione delle questioni dibattute. www.barcelona2004.org



Suggerimenti bibliografici

Amnesty International, *Human rights are women's rights*, Amnesty International Publications, Londra, 1995

S. Bartoloni (a cura di), *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, Roma, Manifestolibri, 2002

R. Cook (ed.), *Human rights of women: national and international perspectives*, University of Pennsylvania Press, 1994.

P. Degani, *Nazioni Unite e "genere": il sistema di protezione internazionale dei diritti umani delle donne*, dal sito web: www.centrodirittumani.unipd.it, Giugno 2001.

P. Degani, *Violenza contro le donne e nuovi sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani*, Quaderno n. 2 del Centro interdepartimentale di ricerca e servizi dell'Università di Padova, 2000.

P. De Stefani, *La normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani. Il caso dei crimini contro le donne*, dal sito web: www.centrodirittumani.unipd.it, Giugno 2000.

A. M. Donnarumma, *Guardando il mondo con occhi di donna. Dalla dichiarazione dei diritti umani (1948) alla 4ª Conferenza mondiale delle donne (1995)*, Bologna, Emi, 1998.

F. Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Human Rights in Islam*, Addison-Wesley Pub., 1991

K. Knop, *Gender and Human Rights*, Collected Courses of the European Law Academy, Oxford University Press, 2004

M. R. Saulle, *Dalla tutela giuridica all'esercizio dei diritti umani*, Edizioni scientifiche, Napoli, 1999

United Nations, *The UN and the Advancement of Women*, Dpt. of Public Information, New York, 1996.

F. Declich (a cura di), *Sul genere dei diritti umani... Riflessioni sull'impunità dei crimini contro le donne: il ruolo della Corte Criminale Internazionale* / - Roma (Italy): Cisp/Caucus Comitato Romano, 2000.

J. Semler; A. S. Walker; L. Wiener...(eds), *Rights of women: a guide to the most important United Nations treaties on women's human rights* - New York, IWTC, 1998.

United Nations, *The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women: the optional protocol: text and materials* / United Nations. - New York, UN, 2000.

D. Makhtar, L. de Danielle, *La condizione femminile in Africa fra mercato globale ed emancipazione*, Parigi, L'Harmattan 2003.

Unesco, *Gender and Education for All, The leap to equality, Education for All. Global Monitoring Report, 2003 - 2004*, Parigi, Unesco Publication, 2004.

United Nations, *Understanding Poverty from a Gender Perspective*, Series: Mujer y Desarrollo, No.52, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2004.

United Nations, *Socio-Economic Impacts of Natural Disasters: A Gender Analysis*, Department, Series: Manuales, No.32, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2004.

United Nations, *Putting Gender Mainstream into Practice*, Department of Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2003.

Calendario degli eventi 2004/2005

<http://www.un.org/womenwatch/asp/calendar/index.asp>

7ª Conferenza regionale africana sulle donne (Addis Abeba, 22-26 novembre 2004)

32ª Sessione del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (New York, 10-28 gennaio 2005)

49ª Sessione della Commissione sulla condizione della donna (New York, 28 febbraio - 11 marzo 2005)

Giornata internazionale delle donne (8 marzo)

8º Congresso internazionale dell' IWPR (Institute for Women's Policy Research) "When Women Gain, So Does the World" (Washington, 20-21 giugno 2005)

9º Congresso interdisciplinare internazionale sulle donne "Embracing the Earth: East-West/North-South" (Seul, 20-24 giugno 2005)

<http://www.wv05.org>

33ª Sessione del Comitato per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (New York, 5 - 22 luglio 2005)

Giornata mondiale delle donne rurali (15 ottobre)

Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre)

4º Congresso internazionale sul tema Donna lavoro e salute (New Delhi, 27-30 novembre 2005)

Bollettino Archivio Pace Diritti Umani n. 28

Supplemento alla Rivista 'Pace diritti umani', n. 2/2004

Autorizzazione Tribunale di Padova n. 1665 del 11/10/1999

Direttore responsabile: Antonio Papisca

Vicedirettore: Marco Mascia

Redazione e progetto editoriale: Paola Degani, Paolo De Stefani, Luca Gazzola, Mirko Sossai, Cristina Verzotto.

Redazione presso Centro interdepartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, via Anghinoni, 3 - 35121 Padova

Tel. 049 827 3685 - Fax 049 827 3684

E-mail: redazione@centrodirittumani.unipd.it

Il bollettino è pubblicato in internet all'indirizzo:

<http://www.centrodirittumani.unipd.it>

A questi indirizzi vanno inviati i manoscritti e ogni comunicazione di carattere redazionale. Il Bollettino è aperto alla collaborazione di tutti gli operatori per i diritti umani, la pace, la democrazia e la solidarietà internazionale.

Stampa: CLEUP s.c.a.r.l. Via G. Prati, 19 - 35122 Padova.

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, l'Editore dichiara che gli indirizzi utilizzati per l'invio postale provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili a chiunque e che il trattamento di tali dati non necessita del consenso dell'interessato. Ciò nonostante, in base all'art. 13 della legge 675/96, il titolare del trattamento ha diritto di opporsi all'utilizzo dei dati facendone espresso divieto tramite comunicazione scritta da inviarsi alla redazione del Bollettino.

Attenzione: in caso di mancato recapito, rinviare all'Agenzia di Padova C.M.P. per la restituzione al mittente, che si impegna a corrispondere il relativo diritto fisso.